DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall'Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica

[notificata con il numero C(2008) 2223]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni succitate [1], e in considerazione di tali osservazioni,

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera datata 31 marzo 2004 e protocollata alla medesima data, le autorità ungheresi hanno notificato alla Commissione il decreto governativo 183/2002 (VIII.23) [2], ai sensi del procedimento («meccanismo provvisorio») indicato all'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), del trattato di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia. Il decreto governativo notificato stabilisce il sistema di compensazione per le spese sostenute da Magyar Villamos Művek Zrt. (nel prosieguo, «MVM»), di proprietà statale e titolare del permesso di distribuzione di energia elettrica per la rete pubblica. La Commissione ha protocollato la notifica come caso di aiuti di Stato numero HU 1/2004.

(2) Le autorità ungheresi e la Commissione si sono in più occasioni scambiati lettere ufficiali con riferimento a tale misura. [3] La Commissione ha ricevuto osservazioni anche da terze parti [4]. Nell'ambito del meccanismo provvisorio, la Commissione ha scoperto che il mercato ungherese della distribuzione di energia elettrica ruota in sostanza intorno agli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica (*hosszú távú villamos energia vásárlási megállapodások*, nel prosieguo «HTM») stipulati tra MVM e determinati produttori di energia elettrica. Sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la Commissione sospettava che gli HTM contenessero elementi illegali di aiuto di Stato.

(3) Con lettera datata 13 aprile 2005 e protocollata il 15 aprile 2005, le autorità ungheresi hanno ritirato la notifica relativa al decreto governativo numero 183/2002. Il 4 maggio 2005 la Commissione, in conformità con il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [5] (nel prosieguo, «regolamento di procedura») ha protocollato, di sua iniziativa, il caso di aiuti di Stato con riferimento agli HTM (caso numero: NN 49/05).

(4) Con lettera datata 24 maggio 2005 (D/54013), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità ungheresi. Il 25 luglio 2005 la Commissione ha protocollato la risposta delle autorità ungheresi datata 20 luglio 2005. Con lettera datata 28 settembre 2005 e protocollata il 30 settembre 2005, le autorità ungheresi hanno fornito maggiori informazioni.

(5) Con lettera datata 9 novembre 2005, la Commissione ha notificato all'Ungheria la sua decisione di avviare il procedimento previsto dal trattato CE, articolo 88, paragrafo 2, con riferimento agli HTM (nel prosieguo, «decisione di avvio del procedimento»). Tale decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [6].

(6) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso i suoi dubbi sulla compatibilità degli HTM con il mercato comune. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

(7) In seguito alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni [7], accettata dalla Commissione, il 31 gennaio 2006 l'Ungheria ha presentato le sue osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, che la Commissione ha protocollato il 1º febbraio 2006.

[1] GU C 324 del 21.12.2005, pag. 12.

[2] Decreto governativo 183/2002 (VIII.23) sulle regole dettagliate per la determinazione e la gestione dei costi non recuperabili.

[3] Lettera delle autorità ungheresi datata 4 giugno 2004 e protocollata alla medesima data e lettera datata 20 ottobre 2004 e protocollata il 21 ottobre 2004.

[4] Lettera di AES-Tisza Erőmű Kft. datata 21 dicembre 2004.

[5] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

[6] GU C 324 del 21.12.2005, pag. 12.

[7] Richiesta del 14 dicembre 2005, accettata dalla Commissione il 20 dicembre 2005.

(8) In seguito alle numerose richieste di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni [8], accettate dalla Commissione, quest'ultima ha protocollato le osservazioni pervenute da terze parti nei giorni seguenti: le osservazioni presentate da MVM l'11 gennaio 2006, le osservazioni presentate da una terza parte che ha chiesto di mantenere l'anonimato il 20 gennaio 2006, le osservazioni presentate da Mátrai Erőmű Rt. il 20 gennaio e il 6 marzo 2006, le osservazioni presentate da […] il 10 febbraio 2006, le osservazioni presentate da AES-Tisza Erőmű Kft. il 13 e il 14 febbraio 2006, le osservazioni presentate da […] il 13 febbraio 2006, le osservazioni presentate da Electrabel SA e dalla sua affiliata Dunamenti Erőmű Rt. il 14 febbraio 2006, le osservazioni presentate da Budapesti Erőmű Rt. il 21 febbraio 2006 e le osservazioni presentate da Csepeli Áramtermelő Kft. il 21 febbraio 2006.

(9) Dopo la conferma da parte delle autorità ungheresi del trattamento riservato delle informazioni fornite dalle terze parti nel quadro del presente procedimento [9], con lettera del 25 aprile 2006 la Commissione ha inoltrato le osservazioni di cui sopra all'Ungheria.

(10) Le autorità ungheresi hanno notificato la prima parte dei commenti relativi alle osservazioni delle terze parti con lettera datata 28 giugno 2006 e protocollata il 29 giugno 2006, la seconda parte con lettera datata 24 luglio 2006 e protocollata il 25 luglio 2006.

(11) La commissaria Kroes, conoscendo le modifiche legislative previste nel settore energetico in Ungheria, con lettera indirizzata al ministro Kóka e datata 17 ottobre 2006, ha invitato il governo ungherese a risolvere la questione degli HTM e di tutte le potenziali misure di compensazione all'interno del nuovo quadro normativo in conformità con le norme europee.

(12) Il 19 dicembre 2006, la società AES-TISZA ha presentato ulteriori osservazioni, criticando numerosi elementi del procedimento della Commissione.

(13) Con lettera datata 21 novembre 2006 e protocollata il 23 novembre 2006, con lettera datata 15 gennaio 2007 e protocollata alla medesima data e in occasione degli incontri con la Commissione del 18 dicembre 2006 e dell'8 marzo 2007, le autorità ungheresi hanno confermato la loro intenzione di modificare la legislazione in corrispondenza della liberalizzazione del settore energetico e di cambiare contemporaneamente la situazione esistente sul mercato della distribuzione di energia elettrica.

(14) Il 23 aprile 2007 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. L'Ungheria ha inviato la risposta a tale richiesta il 5 giugno 2007, completandola con ulteriori informazioni il 6 agosto 2007.

(15) Il 4 maggio 2007 le autorità ungheresi hanno informato la Commissione di aver creato un comitato di lavoro al fine di condurre trattative con tutti i produttori interessati sulla cessazione degli HTM o sulla modifica significativa degli stessi. Pertanto, l'11 maggio 2007 il governo ha approvato la decisione 2080/2007. (V.11.) sulla regolamentazione dei contratti a lungo termine stipulati nel settore dell'energia elettrica [10], in cui il governo ha creato il succitato comitato di lavoro, sotto la direzione dell'ufficio del primo ministro, al fine di regolamentare senza indugio la situazione degli HTM in conformità con la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato e ha ordinato l'avvio delle trattative ufficiali da condursi con i produttori di energia elettrica interessati. Con lettera del 3 luglio 2007, le autorità ungheresi hanno comunicato i risultati delle prime trattative condotte nel giugno 2007.

(16) Nel contesto del processo di liberalizzazione, la nuova legge sull'energia elettrica [11] è stata pubblicata il 2 luglio 2007 ed è entrata in vigore in parte il 15 ottobre 2007 e in parte il 1º gennaio 2008. Con lettera del 25 luglio 2007, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione dei risultati raggiunti dalla nuova legge relativamente all'apertura del mercato dell'energia elettrica. La nuova legge, tuttavia, non ha modificato gli HTM esistenti tra MVM e i produttori di energia elettrica elencati nella decisione di avvio del procedimento. Tali HTM sono rimasti invariabilmente in vigore.

(17) Con lettera datata 26 luglio 2007, la Commissione ha rivolto ulteriori domande alle autorità ungheresi.

(18) Il 7 settembre 2007 la Commissione ha protocollato la lettera delle autorità ungheresi in cui esse chiedevano più tempo per concludere con successo le trattative con i produttori.

(19) Il 24 settembre e il 31 ottobre 2007, la Commissione ha protocollato le risposte date dall'Ungheria alle domande del 26 luglio 2007.

(20) Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi un sollecito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in cui elencava le domande in riferimento alle quali non erano ancora state fornite informazioni complete. Le autorità ungheresi hanno risposto con lettera datata 16 gennaio 2008.

(21) Poiché Dunamenti Erőmű e AES-Tisza Erőmű non avevano fornito i dati richiesti, le autorità ungheresi hanno sostenuto di non essere in grado di rispondere in maniera completa alle domande della Commissione.

[8] Richieste protocollate il 9 gennaio 2006 (Budapesti Erőmű), il 16 gennaio 2006 [AES-Tisza, […] (*)], il 17 gennaio 2006 (Electrabel), il 19 gennaio 2006 […], e il 20 gennaio 2006 (Csepeli Erőmű), accettate dalla Commissione con lettere del 13, 18, 20 e 24 gennaio e del 27 febbraio 2006.

(*) I dati da considerarsi segreto professionale vengono indicati nel prosieguo della decisione con il simbolo […].

[9] La lettera è stata protocollata il 3 aprile 2006.

[10] 2080/2007. (V.11.) Korm. Határozat a villamos energia iparban kötött hosszú távú szerződések rendezéséről.

[11] Legge numero LXXXVI del 2007.

(22) Pertanto, il 15 febbraio 2008 la Commissione ha approvato un'ingiunzione di fornire informazioni, invitando l'Ungheria a fornire i dati elencati nella decisione entro 15 giorni.

(23) Il 27 febbraio 2008 Dunamenti Erőmű ha inviato alla Commissione copia delle risposte fornite alle domande delle autorità ungheresi. In tale lettera Dunamenti Erőmű spiegava i motivi per i quali non aveva la possibilità di rispondere alle domande ad essa rivolte. Le autorità ungheresi hanno inviato la loro risposta il 4 e il 13 marzo 2008. Su esplicita richiesta di Dunamenti Erőmű, le autorità ungheresi hanno allegato alla propria risposta le lettere di Dunamenti Erőmű del 14 maggio 2007, del 21 agosto 2007, del 13 settembre 2007, del 7 dicembre 2007, del 14 gennaio 2008 e del 20 febbraio 2008, che essa aveva inviato al ministero delle Finanze e all'ente ungherese per l'energia (*Magyar Energia Hivatal*). In precedenza le autorità ungheresi non avevano inoltrato copie di tali lettere ([12]) alla Commissione, ma, nel corso del procedimento, avevano incorporato le informazioni ritenute pertinenti nelle risposte fornite alle domande della Commissione.

(24) Dalla risposta delle autorità ungheresi, pare che AES-Tisza Erőmű non avesse fornito loro alcuna risposta. Il 10 marzo 2008 AES-Tisza Erőmű ha inviato una lettera via fax alla commissaria Kroes, in cui esprimeva il parere che tutti i dati richiesti dalla Commissione fossero già a disposizione delle autorità ungheresi.

(25) Con lettera datata 13 marzo 2008, le autorità ungheresi hanno fatto pervenire alla Commissione i dati relativi alle domande espresse nell'ingiunzione di fornire informazioni, capitolo III, paragrafo 1, lettere a)-d), sulla base delle informazioni a loro disposizione. Ciononostante, non hanno fornito informazioni aggiuntive in relazione agli investimenti da parte dei due produttori di energia elettrica summenzionati, come da domanda espressa nell'ingiunzione di fornire informazioni, capitolo III, paragrafo 1, lettera e.

(26) Dalla protocollazione del caso numero HU1/2004, una parte significativa dello scambio di informazioni ha avuto come oggetto l'interpretazione e l'applicazione concreta della comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (nel prosieguo, «metodo») ([13]). Sulla base dei documenti presentati nel corso del procedimento sembrava che le autorità ungheresi volessero introdurre un sistema di aiuti di Stato volto a compensare i costi non recuperabili, la cui valutazione avrebbe potuto essere contenuta nella presente decisione. Perciò, nel corso del presente procedimento, la Commissione e le autorità ungheresi hanno condotto discussioni in merito ai dettagli del sistema di compensazioni che l'Ungheria approverebbe in modo che tale sistema sia conforme al metodo.

([12]) Eccetto le lettere del 7 dicembre 2007 e del 14 gennaio 2008.

([13]) Approvata dalla Commissione il 26 luglio 2001. Disponibile dal sito della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

(27) Nonostante le discussioni di carattere tecnico in corso in merito a possibili futuri meccanismi di compensazione, le autorità ungheresi, fino alla data della presente decisione, non hanno presentato alla Commissione il meccanismo di compensazione confermato dal governo ungherese. Con lettera del 13 marzo 2008, le autorità ungheresi hanno esplicitamente confermato che attualmente non desiderano far pervenire ai produttori di energia elettrica compensazioni per i costi non recuperabili. Tuttavia, si sono esplicitamente riservate il diritto di erogare tale compensazione a determinati produttori di energia elettrica in un secondo momento.

(28) Con lettera del 7 aprile 2008, la Commissione ha chiesto la conferma di determinati dati alle autorità ungheresi. Con lettera protocollata il 22 aprile 2008, le autorità ungheresi hanno inviato le risposte richieste.

(29) Con lettera del 20 maggio 2008, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che le parti hanno posto fine all'HTM di Paksi Atomerőmű a decorrere dal 31 marzo 2008. Anche Csepeli Áramtermelő Kft. e la Pannonpower Holding Rt. hanno sottoscritto gli accordi per la cessazione dei loro HTM nel corso dell'aprile 2008, ma, alla data della presente decisione, l'entrata in vigore di tali accordi è ancora subordinata all'approvazione degli azionisti e degli istituti di credito.

Altri procedimenti collegati in corso

(30) Budapesti Erőmű Rt. ha impugnato la decisione di avvio del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nel ricorso registrato con il numero T-80/06 e presentato il 3 marzo 2006. Il 6 giugno 2006 Csepeli Áramtermelő Kft. ha chiesto di poter partecipare al procedimento intervenendo a sostegno della richiesta di Budapesti Erőmű, richiesta accordata dal Tribunale con decisione dell'11 marzo 2008.

(31) Inoltre sono in corso due procedimenti di arbitrato internazionale contro la Repubblica di Ungheria dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione della controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) di Washington, avviati dalle società di produzione di energia elettrica […] SA e […], azionisti delle centrali elettriche ungheresi operanti nel quadro degli HTM. Le procedure si basano sulle disposizioni di tutela degli investimenti contenute nel trattato sulla Carta dell'energia.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Cenni storici sugli HTM

(32) Dal 31 dicembre 1991 fino al 31 dicembre 2002 il mercato ungherese dell'energia elettrica si era organizzato intorno all'unico grande distributore pubblico, Magyar Villamos Művek (MVM) (modello del «*Single Buyer*» ossia dell'«acquirente unico»). MVM è una società di proprietà

statale al 99,9 %, le cui attività comprendono la produzione di energia elettrica, la grande distribuzione, il trasferimento e la rivendita. Nel quadro del modello dell'«acquirente unico», le società di produzione di energia elettrica potevano vendere l'energia direttamente soltanto a MVM (eccetto nel caso in cui MVM vi rinunciasse a favore del fornitore territoriale di energia elettrica) e soltanto MVM aveva il diritto di erogare energia elettrica ai fornitori territoriali. Ai sensi della legge XLVIII del 1994 sull'energia elettrica (nel prosieguo, «prima legge sull'energia elettrica»), MVM aveva il dovere di garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Ungheria, nel rispetto del principio del costo minimo.

(33) La legge CX del 2001 sull'energia elettrica (che ha sostituito la prima legge sull'energia elettrica, nel prosieguo, «seconda legge sull'energia elettrica») è entrata in vigore il 1º gennaio 2003. Il doppio modello del sistema ungherese di energia elettrica è rimasto in vigore fino al 1º gennaio 2008, ossia fino all'entrata in vigore della legge LXXXVI del 2007 sull'energia elettrica (nel prosieguo, «terza legge sull'energia elettrica», che ha sostituito la seconda legge sull'energia elettrica). Secondo tale doppio modello esisteva un settore pubblico e un settore concorrenziale e i clienti idonei (il cui numero era in costante aumento), potevano passare al settore concorrenziale. Nel settore pubblico, MVM ha continuato ad essere l'unico grande distributore, ma nel settore concorrenziale sono comparsi altri distributori. La terza legge sull'energia elettrica ha posto fine al settore pubblico, ma nei confronti delle utenze domestiche e di alcune utenze commerciali — così come reso possibile dalla seconda direttiva sull'energia elettrica ([14]) — questo manteneva l'obbligo di servizio universale.

(34) La prima legge sull'energia elettrica obbligava MVM a valutare il fabbisogno di energia elettrica di tutto il paese e a elaborare, con scadenza biennale, un piano nazionale di costruzione di centrali elettriche. Tale piano doveva essere presentato al governo e al Parlamento ungheresi per approvazione.

(35) Dalla prima legge sull'energia elettrica e dalle comunicazioni del governo ungherese ([15]) risulta che, a metà degli anni Novanta, gli obiettivi più urgenti del mercato ungherese dell'energia erano i seguenti: assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica in Ungheria ai minimi costi possibili, ammodernare le infrastrutture, con particolare riguardo per gli standard ambientali generali e provvedere alla necessaria trasformazione strutturale del settore dell'approvvigionamento elettrico. Al fine di raggiungere tali obiettivi generali, sono stati proposti accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica agli investitori stranieri disposti a investire nella costruzione e nella modernizzazione delle centrali elettriche in Ungheria. I singoli HTM sono stati sottoscritti dalle centrali elettriche da una parte, e da MVM dall'altra.

Gli htm

(36) Gli HTM stipulati tra MVM e le singole centrali elettriche ([16]) hanno creato un portafoglio di produzione equilibrato, che permette a MVM di rispettare l'obbligo di garantire l'approvvigionamento elettrico. Gli HTM consentono a MVM di far fronte sia al fabbisogno ordinario (con centrali a carbone e nucleari) sia ai picchi di domanda (con centrali a gas).

(37) Ai sensi degli HTM, i produttori di energia elettrica hanno il dovere di provvedere ad una manutenzione e ad un funzionamento adeguati delle unità produttive. Gli HTM impegnano l'intera capacità produttiva (MW) delle centrali, o la maggior parte di essa, a favore di MVM. L'impegno della capacità è indipendente dall'effettivo utilizzo della centrale. Oltre alla capacità impegnata, MVM è obbligata ad acquistare una quantità minima di energia elettrica prestabilita (MWh) da tutte le centrali elettriche operanti nel quadro degli HTM (acquisto garantito).

(38) Alcuni HTM comprendono i cosiddetti «servizi di sistema» ([17]), per le centrali tecnicamente in grado di fornirli. MVM offre tali servizi al gestore di sistema MAVIR.

(39) Le parti hanno sottoscritto gli HTM stipulati nel 1995-1996 (sette dei dieci HTM esaminati) nel contesto della preparazione alla privatizzazione delle centrali. Tali HTM seguivano un modello di contratto redatto da uno studio legale internazionale su richiesta del governo ungherese. La sottoscrizione di tali HTM non è avvenuta nel quadro di una procedura di gara, mentre la privatizzazione delle centrali sì. Gli HTM (sottoscritti prima della privatizzazione) erano parte integrante dei contratti di privatizzazione. In seguito alla privatizzazione, le parti hanno modificato una parte di questi accordi (in particolare quelli conclusi con Mátrai Erőmű, Tiszai Erőmű e Dunamenti Erőmű).

(40) L'HTM sottoscritto nel 1997 con Csepeli Áramtermelő Kft. seguiva un modello contrattuale leggermente diverso. Nemmeno tale accordo è stato concluso nel quadro di una procedura di gara e anch'esso si collegava alla privatizzazione della centrale.

(41) L'HTM stipulato con Újpesti Erőmű (una delle tre centrali di Budapesti Erőmű) è stato sottoscritto con Budapesti Erőmű nel 1997, senza una procedura di gara.

(42) Soltanto l'HTM con Kispesti Erőmű (una vecchia centrale di Budapesti Erőmű, sottoposta a ristrutturazione in quel periodo) è stato sottoscritto in seguito a bando di gara per procedura aperta, nel 2001.

([14]) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

([15]) Comunicazione del 20 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005.

([16]) In alcuni casi esistevano HTM distinti per i diversi blocchi di alcune centrali, come ad esempio nel caso di Mátrai Erőmű e di Dunamenti Erőmű.

([17]) Quali energia di compensazione, riserva di minuti, capacità di black-start, ecc.

(43) Nel periodo 2000-2004 la capacità assegnata dagli HTM rappresentava circa l'80 % del fabbisogno ungherese di energia elettrica (MW). Dal 2005 alla data della presente decisione tale quota si è attestata sul 60-70 %. Si prevede che con la cessazione degli HTM tale proporzione diminuirebbe gradualmente tra il 2011 e il 2024. ([18])

(44) Alla data di ingresso dell'Ungheria nell'UE (1º maggio 2004) dieci dei quasi venti HTM sottoscritti tra il 1995 e il 2001 erano ancora in vigore.

(45) La presente decisione si riferisce soltanto agli HTM ancora in vigore il 1º maggio 2004. Pertanto, la decisione non si riferisce agli HTM cessati prima della data indicata. Per quanto le parti abbiano volontariamente posto fine ad alcuni HTM nel corso dell'aprile 2008, (cfr. il precedente punto 29), la presente decisione si estende anche a questi HTM e ne esamina la natura di aiuto di Stato e la compatibilità con il mercato comune per il periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e la data di cessazione (aprile 2008).

Centrali elettriche operanti nel quadro di HTM e durata degli HTM

(46) Le centrali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, operanti nel quadro di HTM, sono elencate nella tabella seguente. La durata degli HTM riportata in tabella indica la data di scadenza originariamente stabilita dagli HTM stessi.

Tabella 1

Panoramica dei produttori che rientrano negli HTM, dei proprietari di maggioranza e della durata degli HTM

Nome della società produttiva	Gruppo di maggioranza	Centrale elettrica operante nel quadro di HTM	Durata dell'HTM
Budapesti Erőmű Rt.	EDF	Kelenföldi Erőmű	1996-2011
		Újpesti Erőmű	1997-2021
		Kispesti Erőmű	2001-2024
Dunamenti Erőmű Rt.	Electrabel	Blocchi F di Dunamenti	1995-2010 (sottoscritto nel 1995, entrato in vigore nel 1996)
		Blocco G2 di Dunamenti	1995-2015 (sottoscritto nel 1995, entrato in vigore nel 1996)
Mátrai Erőmű Rt.	RWE	Mátrai Erőmű	1995-2022 (durata originaria: fino al 2015, prolungata al 2022 nel 2005)
AES-Tisza Erőmű Kft.	AES	Tisza II Erőmű	1995-2016 (sottoscritto nel 1995, entrato in vigore nel 1996) ([…])
Csepeli Áramtermelő Kft.	ATEL	Csepel II Erőmű	1997-2020 (sottoscritto nel 1997, entrato in vigore nel 2000)
Paksi Atomerőmű Rt.	MVM	Paksi Atomerőmű	1995-2017 (*) (sottoscritto nel 1995, entrato in vigore nel 1996)
Pannonpower Holding Rt.	Dalkia	Pécsi Erőmű	1995-2010 (sottoscritto nel 1995, entrato in vigore nel 1996)

(*) Cessato nel marzo 2008, di comune accordo.

([18]) Tali tassi si basano sul calcolo dell'impegno della capacità produttiva (MW) e non sulla misura della vendita dell'energia elettrica (MWh). Le autorità ungheresi hanno presentato tali tassi alla Commissione con lettera del 4 giugno 2004. Questi stessi valori compaiono anche nel rapporto sull'esame settoriale condotto sul mercato ungherese dell'energia elettrica dall'ufficio ungherese per la concorrenza economica, datato 15 maggio 2006.

Prezzi

(47) Nel decreto governativo numero 1074/1995 (VIII.4) sulla regolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica, il governo si è impegnato affinché, a partire dal 1º gennaio 1997 (nel corso del cosiddetto primo ciclo di regolamentazione dei prezzi), i prezzi al dettaglio e al consumo contenessero, oltre al costo operativo giustificato, un utile dell'8 % sui capitali investiti. In questo modo il governo garantiva un rendimento di capitale dell'8 % per le centrali operanti nel quadro degli HTM.

(48) Dal 1º gennaio 2001 (dall'inizio del secondo ciclo di regolamentazione dei prezzi), i prezzi ufficiali contenevano un rendimento delle attività totali del 9,8 % a favore delle centrali. L'aumento della percentuale non comportava necessariamente un cambiamento degli importi effettivi, data la differenza tra le basi dei due tassi di rendimento (la base per il calcolo del primo è il capitale proprio, del secondo è il valore delle attività). I prezzi riflettevano i cambiamenti dell'inflazione.

(49) I prezzi ufficiali nei confronti delle centrali sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2003.

(50) Nel periodo di regolamentazione dei prezzi, l'ente ungherese per l'energia ha analizzato la struttura dei costi di ciascuna centrale, stabilendo il prezzo dell'energia elettrica che MVM avrebbe acquistato in modo da assicurare il tasso di utile garantito.

(51) L'elenco dei costi coperti dal summenzionato meccanismo di fissazione dei prezzi conteneva le seguenti principali voci di costo ([19]):

— costi fissi: diminuzione di valore, assicurazione, determinati costi fissi di manutenzione e funzionamento, interessi sui prestiti, costi di smantellamento, imposte, spese di natura personale, costi di tutela ambientale, versamenti al Fondo nucleare nel caso di centrale nucleare e spese straordinarie,

— costi variabili: costi del combustibile.

(52) Il ruolo dell'ente ungherese per l'energia era controllare che i costi coperti fossero spese effettivamente sostenute e necessarie.

(53) I prezzi ufficiali hanno sostituito i prezzi stabiliti negli HTM.

(54) Dal 1º gennaio 2004 i prezzi sono stati stabiliti dalla formula degli HTM per il calcolo dei prezzi. Il contenuto preciso di tali formule veniva stabilito nel quadro di trattative annuali sui prezzi tra i produttori di elettricità.

(55) La formula degli HTM è straordinariamente complessa, ma si basa sugli stessi principi della metodologia utilizzata prima del gennaio 2004 dall'ente ungherese per l'energia. Secondo la comunicazione delle autorità ungheresi ([20]), l'allegato degli HTM riguardante la determinazione del prezzo è stato redatto utilizzando le formule e le definizioni del summenzionato decreto governativo 1074/1995 sulla regolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica. (Secondo la comunicazione, il contratto ha sostanzialmente recepito le formule e le definizioni presenti nel decreto governativo). Di conseguenza, i principi di fissazione dei prezzi degli HTM si basano sulle categorie dei costi giustificati, in maniera simile al meccanismo di fissazione dei prezzi ufficiali.

(56) Tutti gli HTM contengono due tipi di elementi tariffari: la tariffa di capacità (o tariffa di messa a disposizione) corrisposta per la capacità impegnata (MW), che copre i costi fissi e l'utile (costo di capitale) da una parte, e la tariffa energetica, che copre i costi variabili, dall'altra. I vari HTM stabiliscono le seguenti ulteriori tariffe. A seconda dell'HTM, tali ulteriori tariffe possono essere tariffe bonus/malus, che stimolano i produttori di energia elettrica ad operare in ottemperanza al principio del costo minimo, oppure tariffe aggiuntive alle quali il produttore ha diritto per il mantenimento di una riserva, nel caso di riprogrammazione della manutenzione su richiesta di MVM, o nel caso di aumento della prestazione nel momento del picco di domanda o di minimalizzazione del carico nell'orario di minor fabbisogno energetico, ecc. Il cambiamento periodico della tariffa di capacità (annuale, trimestrale, mensile), dipende da numerosi fattori: l'attivazione degli investimenti di adeguamento effettuati, le diverse categorie di interessi, i tassi di cambio, gli indici di inflazione, ecc. La tariffa di capacità e le tariffe aggiuntive coprono anche i servizi di sistema (laddove l'HTM sia valido anche per quest'ultimi). Le tariffe energetiche si collegano sostanzialmente ai costi del combustibile e all'utilizzo del calore combustibile e si basano sul principio del *trasferimento (pass-through)* dei costi variabili.

(57) Bisogna osservare che la definizione delle categorie dei costi coperti indicata nella regolamentazione dei prezzi precedente il 1º gennaio 2004 non corrispondeva in ogni caso a quanto indicato negli HTM. Dalla comunicazione dell'Ungheria ([21]) sembra che, ad esempio, la tariffa di capacità di […] e di Dunamenti Erőmű fosse più alta nei relativi HTM rispetto a quanto previsto nella regolamentazione dei prezzi. Il motivo è che negli HTM è stato preso in considerazione l'adeguamento, che ha comportato costo fissi più alti. Tali costi fissi maggiori sono comparsi gradualmente (seguendo l'adeguamento graduale) nelle tariffe di capacità indicate negli HTM, più alte delle tariffe di capacità indicate nella regolamentazione dei prezzi. Come risultato delle trattative bilaterali tra MVM e i produttori, si osservano anche altre differenze tra i prezzi indicati nella regolamentazione e quelli indicati negli HTM.

([19]) L'elenco si basa sulle informazioni fornite dalle autorità ungheresi il 20 ottobre 2004 e sulla direttiva concernente l'esecuzione dell'analisi dei costi, a gennaio 2001, da parte dell'ente ungherese per l'energia avente come obiettivo la determinazione dei prezzi (*A Magyar Energia Hivatal irányelve a 2001. januári ármegállapítás előkészítését célzó költség-felülvizsgálat végzéséhez*).

([20]) Lettera datata 20 luglio 2005 e protocollata il 25 luglio 2005.

([21]) Lettera datata 28 giugno 2006 e protocollata il 29 giugno 2006.

(58) Nonostante tali differenze, nelle comunicazioni dell'Ungheria del 20 ottobre 2004 e del 20 luglio 2005, le singole centrali operanti nel quadro degli HTM hanno confermato che il metodo di calcolo dei prezzi e le categorie di costo utilizzate dopo la fine del periodo di regolamentazione dei prezzi erano in gran parte simili a quelli utilizzati dall'ente ungherese per l'energia prima del periodo indicato.

(59) I prezzi applicati dopo il 1º gennaio 2004, in conformità agli HTM, continuavano pertanto a basarsi sul calcolo dei costi giustificati (fissi e variabili) + utili.

(60) Da quanto sopra si deduce che, nonostante la regolamentazione dei prezzi sia cessata il 31 dicembre 2003, essi non sono stati liberalizzati nei fatti, dal momento che il prezzo alla produzione di energia elettrica continuava ad essere determinato dal principio degli utili sul capitale investito, in base agli HTM. ([22])

(61) Il 6 febbraio 2006, il Parlamento ungherese ha approvato la legge XXXV del 2006 ([23]), ristabilendo così la regolamentazione ufficiale dei prezzi nel quadro degli HTM con riferimento all'energia elettrica fornita a MVM. Il primo nuovo decreto sui prezzi è entrato in vigore il 9 dicembre 2006. Da questo momento la regolamentazione dei prezzi da parte del governo ha nuovamente sostituito la formula degli HTM per la determinazione dei prezzi per un periodo di circa un anno (fino al 31 dicembre 2007).

(62) Dal 1º gennaio 2008 — in corrispondenza della liberalizzazione del mercato — la terza legge sull'energia elettrica ha posto fine ai prezzi ufficiali alla produzione e al doppio modello comprendente il settore pubblico e il settore del libero mercato.

(63) Di conseguenza, dal 1º gennaio 2008, il prezzo dell'energia elettrica venduta a MVM dai produttori viene nuovamente determinato dalla formula degli HTM. I principi fondamentali alla base delle formule per la determinazione dei prezzi non sono cambiati dalla loro ultima applicazione e pertanto seguono gli stessi principi che avevano seguito nel periodo tra il 1º gennaio 2004 e l'8 dicembre 2006 (cfr. i precedenti punti 54-59).

(64) In conformità a quanto sopra, la determinazione dei prezzi per i produttori operanti nel quadro degli HTM continua ad avvenire sulla base del principio degli utili sul capitale investito.

Prestazione impegnata (capacità)

(65) Gli HTM impegnano l'intera capacità delle unità produttive operanti nel quadro degli HTM, o una parte significativa di essa, a favore di MVM.

Tabella 2

Prestazione dei produttori nazionali in Ungheria ([24])

(MW)

Capacità	2004	2005	2006	2007
Prestazione integrata ([1])	8 777	8 595	8 691	8 986
Prestazione costante a disposizione ([2])	8 117	8 189	8 097	8 391
Prestazione utilizzabile ([3])	7 252	7 792	7 186	7 945
Picco di domanda del sistema di energia elettrica ungherese	6 356	6 409	6 432	6 605

([1]) Prestazione integrata: la prestazione nominale garantita, misurata in MW, delle unità integrate nelle centrali in Ungheria. Può cambiare soltanto nel caso di ampliamento o disinstallazione.
([2]) Prestazione costante a disposizione: la prestazione che la centrale è in grado di fornire costantemente, tenendo presente possibili sovraccarichi e carenze fisse esistenti. Il valore della prestazione integrata diminuito per cause di natura permanente e maggiorato del possibile sovraccarico.
([3]) Prestazione utilizzabile: la prestazione costante a disposizione diminuita della prestazione perduta a causa di manutenzione programmata.

([22]) Cfr. il rapporto sull'esame settoriale condotto sul mercato ungherese dell'energia elettrica dall'ufficio ungherese per la concorrenza economica, datato 15 maggio 2006.
([23]) Legge XXXV del 2006 sulla modifica di alcune leggi relative alla regolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica.
([24]) I valori indicati in tabella si basano sulle statistiche contenute nell'annuario statistico sull'energia elettrica. Cfr. anche la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 21 aprile 2008.

Tabella 3

Capacità produttiva delle centrali operanti nel quadro degli HTM ([25])

(MW)

Centrale	Capacità	2004	2005	2006	2007
Kelenföld	Prestazione utilizzabile	90,1	97,6	97,2	78,0
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione ([1])	83,3	89,8	89,4	71,9
Újpest	Prestazione utilizzabile	106,3	106,1	106,2	106,0
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	99	98,8	98,9	98,7
Kispest	Prestazione utilizzabile	46,1	110,2	110,2	109,6
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	43	102,6	102,6	102,3
F di Dunamenti	Prestazione utilizzabile	1 020	1 020	1 020	1 020
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	928,2	923,1	923,1	923,1
G2 di Dunamenti	Prestazione utilizzabile	187,6	223,1	223,1	223,7
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	178,4	212,4	212,4	213
AES-Tisza	Prestazione utilizzabile	638,0	824,7	824,7	824,7
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	[…] ([a])	[…] ([b])	[…] ([b])	[…] ([b])
Csepeli	Prestazione utilizzabile	348,9	331	355	349,5
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	323	307	329	324
Pannon	Prestazione utilizzabile	25,9	25,9	25,9	25,9
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	20,1	20,1	20,1	20,1
Mátrai	Prestazione utilizzabile	593	552	552	552
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	496	460	460	460
Paks	Prestazione utilizzabile	1 597	1 596	1 596	1 596
	Valore contrattuale della prestazione media a disposizione	1 486	1 486	1 485	1 485
Prestazione totale utilizzabile delle centrali operanti nel quadro degli HTM		4 652	4 886,6	4 910,3	4 885,4
Valore contrattuale totale della prestazione media a disposizione		[…] ([c])	[…] ([d])	[…] ([e])	[…] ([f])

([1]) Valore contrattuale della prestazione media a disposizione.
([a]) Tra i 400 e i 700 MW (le note a piè di pagina indicate con lettera minuscola non sono presenti nella versione ufficiale della decisione. Sono state tuttavia inserite nella versione pubblica, allo scopo di indicare il dominio di valore dell'ordine di grandezza dei dati che rientrano nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del segreto professionale).
([b]) Tra i 600 e i 900 MW.
([c]) Tra i 4 057 e i 4 357 MW.
([d]) Tra i 4 725,9 e i 5 025,9 MW.
([e]) Tra i 4 749,6 e i 5 049,6 MW.
([f]) Tra i 4 724,7 e i 5 024,7 MW.

(66) Dai dati di cui sopra risulta che nel periodo considerato MVM impegnava, con gli HTM, circa il 60 % della prestazione utilizzabile in Ungheria. Considerando la prestazione effettivamente utilizzabile e il proprio consumo, la proporzione è più alta di quella indicata.

(67) Dalle tabelle di cui sopra risulta anche che gli HTM impegnano l'intera capacità disponibile delle singole centrali o una parte significativa delle stesse a favore di MVM.

([25]) I valori indicati in tabella si basano sugli HTM fatti pervenire alla Commissione dalle autorità ungheresi. Cfr. anche la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 21 aprile 2008.

(68) MVM corrisponde una tariffa di messa a disposizione per l'impegno della capacità (cfr. il precedente punto 56), indipendentemente dall'effettivo utilizzo della centrale.

(69) La capacità di importazione dell'Ungheria è di 1 000-1 300 MW. Altri contratti a lungo termine impegnano circa 600 MW della capacità di importazione a favore di MVM.

Quantità vendute

(70) Quando MVM utilizza effettivamente la capacità impegnata e acquista energia elettrica dalla centrale, corrisponde una tariffa energetica per l'energia acquistata (cfr. il precedente punto 56).

(71) Gli HTM garantiscono un acquisto minimo per tutti le centrali.

(72) La produzione di energia elettrica nazionale in Ungheria si attesta tra i 32 e i 36 TWh all'anno (= 32-36 000 000 GWh).

Tabella 4

Energia elettrica prodotta secondo gli HTM [26]

(GWh)

Centrale	Energia elettrica prodotta	2004	2005	2006	2007
Budapesti (comprese le centrali di Kelenföld, Újpest e Kispest)	Produzione totale di energia elettrica	1 228	1 510	1 643	1 742
	Consumo proprio della centrale	87	89	91	84
	Acquisto garantito	Kelenföld: […] Újpest: […] Kispest: […]	Kelenföld: […] Újpest: […] Kispest: […]	Kelenföld: […] Újpest: […] Kispest: […]	Kelenföld: […] Újpest: […] Kispest: […]
	Acquisto effettivo	939	1 302	1 451	1 538
Dunamenti (*) (F + G2)	Produzione totale di energia elettrica	4 622	3 842	3 450	4 300
	Consumo proprio della centrale	174	148	147	188
	Acquisto garantito	F: […] G2: […]	F: […] G2: […]	F: […] G2: […]	F: […] G2: […]
	Acquisto effettivo	4 232	2 888	2 495	3 296
AES-Tisza	Produzione totale di energia elettrica	1 621	1 504	1 913	2 100
	Consumo proprio della centrale	96	97	117	116
	Acquisto garantito	[…]	[…]	[…]	[…]
	Acquisto effettivo	1 525	1 407	1 796	1 984
Csepeli	Produzione totale di energia elettrica	1 711	1 764	1 710	2 220
	Consumo proprio della centrale	48	49	48	53
	Acquisto garantito	[…]	[…]	[…]	[…]
	Acquisto effettivo	1 662	1 715	1 661	2 166
Pannon (*)	Produzione totale di energia elettrica	673	266	237	232
	Consumo proprio della centrale	116	52	34	29
	Acquisto garantito	[…]	[…]	[…]	[…]
	Acquisto effettivo	361	206	203	203

(26) I valori indicati in tabella si basano sugli HTM presentati dalle autorità ungheresi, sulle statistiche indicate sul sito dell'ente ungherese per l'energia (www.eh.gov.hu) e sulla lettera del 21 aprile 2008 delle autorità ungheresi. La quantità garantita di acquisto stabilita negli accordi commerciali può discostarsi leggermente dalle quantità previste dagli HTM. I dati effettivi di acquisto comprendono tutte le vendite effettuate nei confronti di MVM da parte delle centrali interessate dagli HTM.

(GWh)

Centrale	Energia elettrica prodotta	2004	2005	2006	2007
Mátrai (*)	Produzione totale di energia elettrica	5 688	5 698	5 621	6 170
	Consumo proprio della centrale	675	670	667	710
	Acquisto garantito	[…]	[…]	[…]	[…]
	Acquisto effettivo	3 730	3 762	3 587	4 082
Paksi	Produzione totale di energia elettrica	11 915	13 833	13 460	14 677
	Consumo proprio della centrale	750	821	800	848
	Acquisto garantito	[…]	[…]	[…]	[…]
	Acquisto effettivo	11 112	13 012	12 661	13 828

(*) I dati che si riferiscono alla produzione totale di energia elettrica e al consumo proprio comprendono anche quei blocchi delle centrali che non rientrano nell'ambito di applicazione di HTM.

(73) La quantità garantita di acquisto è quella quantità che MVM è obbligata ad acquistare ogni anno, indipendentemente dal fabbisogno effettivo del mercato. Qualora MVM non acquisti la quantità minima stabilita, è obbligata a rimborsare i costi sostenuti per il combustibile (nel caso di Dunamenti Erőmű, di Kelenföld Erőmű, di Pécs Erőmű e di […] Erőmű), i costi sostenuti presso il produttore sulla base dell'accordo di trasporto del combustibile o indennizzo (nel caso di Csepeli Áramtermelő Kft.) e tutti i costi documentati (nel caso di Kispesti Erőmű e di Újpesti Erőmű).

3. MOTIVAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1. GLI HTM

(74) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che gli HTM garantiscono un aiuto di Stato a favore dei produttori di energia elettrica che li sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(75) La Commissione ha espresso l'opinione che, ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell'Atto di adesione ([27]), gli HTM siano misure applicabili dopo l'adesione e che non siano da considerare come aiuti esistenti, dal momento che essi non rientrano in quelle categorie da considerare aiuti esistenti dopo l'adesione sulla base delle disposizioni dell'Atto di adesione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.

(76) In primo luogo, nessuno degli HTM era entrato in vigore prima del 10 dicembre 1994. In secondo luogo, nessun HTM è presente nell'elenco degli aiuti esistenti contenuto nell'appendice dell'allegato IV dell'Atto di adesione. Infine, gli HTM non sono stati notificati alla Commissione nel quadro del cosiddetto «meccanismo provvisorio».

Esistenza degli aiuti di Stato

(77) Secondo il parere della Commissione, gli utili garantiti sugli investimenti e gli alti prezzi assicurati dagli HTM, pongono i produttori di energia elettrica operanti nel quadro degli HTM in una situazione economica più vantaggiosa rispetto ai produttori di energia elettrica non partecipanti agli HTM, ivi compresi gli eventuali nuovi operatori del mercato, nonché rispetto alle società operanti in settori paragonabili in cui agli operatori del mercato non siano nemmeno stati proposti accordi a lungo termine di tale natura. Pertanto, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la misura configuri un vantaggio selettivo a favore dei produttori di energia elettrica summenzionati.

(78) La Commissione ha anche osservato che sul mercato dell'energia elettrica vige la libera concorrenza e che esiste un commercio di energia elettrica tra gli Stati membri, in particolare dall'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ([28]). Di conseguenza, misure che conferiscano un vantaggio a singole società operanti nel settore dell'energia elettrica in uno Stato membro potrebbero rappresentare un ostacolo all'esportazione di energia elettrica in tale Stato membro da parte delle società in altri Stati membri oppure potrebbero incentivare l'esportazione di energia elettrica da tale Stato membro verso altri Stati membri.

(79) La Commissione ha anche espresso il punto di vista secondo il quale tale vantaggio deriva da risorse statali, in quanto la sottoscrizione degli HTM è il risultato della politica statale realizzata attraverso il distributore pubblico MVM, di proprietà dello Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (nel prosieguo, «Corte di giustizia europea»), nel caso in cui una società di proprietà dello Stato utilizzi le proprie attività in modo attribuibile allo Stato, tali attività sono da considerare risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ([29]).

([27]) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, GU L 236 del 23.9.2003.

([28]) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

([29]) Sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, *Repubblica Francese/Commissione delle Comunità europee,* Raccolta 2002, pag. I-4397.

(80) Pertanto, la Commissione è giunta all'osservazione preliminare che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli HTM sono da considerare aiuti di Stato a favore dei produttori di energia elettrica, «applicabili anche dopo l'adesione» ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell'Atto di adesione.

Compatibilità degli HTM con il trattato CE

(81) La Commissione ha altresì osservato che per l'esame degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica è necessaria l'applicazione del metodo. Sulla base della documentazione a disposizione alla data della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli HTM siano conformi ai criteri stabiliti nel metodo.

(82) In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che i principi fondamentali alla base degli HTM — che rappresentano un ostacolo alla libera concorrenza — fossero compatibili con l'obiettivo fondamentale del metodo, ossia che gli aiuti di Stato promuovano la liberalizzazione del settore sotto forma di compensazione proporzionata erogata alle società storiche esposte alle nuove condizioni di concorrenza.

(83) In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che gli aiuti di Stato contemplati negli HTM fossero conformi ai criteri dettagliati stabiliti nel metodo per il calcolo dei costi di transizione ammissibili e per la determinazione della compensazione adeguata.

3.2. **Decreto governativo n. 183/2002 (VIII.23) sui costi non recuperabili**

(84) Al fine di consentire a MVM di rispettare gli impegni contenuti negli HTM e di consentire nel contempo che i prezzi al dettaglio nel segmento dei servizi pubblici rimangano approssimativamente a livello del libero mercato, il decreto governativo 183/2002 (VIII.23) ha previsto il pagamento di una compensazione di Stato nei confronti di MVM in determinate circostanze.

(85) Nella loro notifica originaria (HU 1/2004, ritirata il 13 aprile 2005), le autorità ungheresi consideravano la succitata compensazione erogata a MVM come aiuto di Stato.

(86) Tuttavia, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione che la compensazione non si configura come aiuto di Stato erogato a MVM, dal momento che l'importo ricevuto ai sensi del decreto governativo 183/2002 (VIII.23) rappresenta parte del prezzo di fornitura corrisposto da MVM alle centrali elettriche che rientrano nell'ambito degli HTM ed è pertanto parte di quel vantaggio a cui i produttori hanno accesso grazie agli HTM.

(87) Pertanto, la decisione di avvio del procedimento prevede un'indagine formale soltanto in riferimento agli HTM e non al decreto governativo 183/2002 (VIII.23).

4. **OSSERVAZIONI DELL'UNGHERIA IN RIFERIMENTO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(88) L'Ungheria ha espresso l'opinione che — viste le differenze presenti nelle condizioni concrete — parrebbe motivato un esame individuale degli HTM.

(89) Per quel che riguarda la liberalizzazione del mercato ungherese dell'energia elettrica, l'Ungheria reputa che l'apertura del mercato, sotto l'aspetto dei consumatori che hanno scelto il libero mercato, sia riuscita (ossia sia stata in linea con la media europea). L'Ungheria giunge alla conclusione che gli HTM non abbiano ostacolato i consumatori nella scelta del libero mercato. Questo tipo di ostacolo è piuttosto il risultato della limitata capacità transfrontaliera dell'Ungheria, nonché dei conseguenti prezzi elevati.

(90) Inoltre, l'Ungheria reputa che la lunga decorrenza degli HTM non possa di per sé rappresentare un vantaggio competitivo per i produttori, dal momento che i contratti a lungo termine sono una prassi ampiamente diffusa nell'ambito del settore dell'energia elettrica, sia in Europa che in altri continenti.

(91) In relazione al prezzo di riferimento menzionato nella decisione di avvio del procedimento, le autorità ungheresi spiegano che, al momento della determinazione del prezzo di riferimento, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le caratteristiche regionali dell'Ungheria, nonché il recente aumento dei prezzi del combustibile.

(92) Con riferimento ai nuovi operatori sul mercato dell'energia elettrica, l'Ungheria informa la Commissione che dal 1º maggio 2004 (data di ingresso dell'Ungheria nell'Unione europea e della liberalizzazione del mercato dell'energia) nessun nuovo operatore ha fatto ingresso sul mercato dell'energia. Le autorità ungheresi sottolineano il fatto che questo tipo di investimenti richiede tempo, nonché il fatto che, di conseguenza, è poco probabile che qualunque investimento possa divenire operativo prima del 2011.

(93) Infine, in risposta ai dubbi della Commissione in merito alla compatibilità degli HTM con il punto 4.6 del metodo, l'Ungheria conferma che non eroga aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle società rientranti negli HTM che siano oggetto di vendita.

5. **OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE**

(94) Successivamente alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento (21 dicembre 2005) ed entro i termini di scadenza previsti (nella maggior parte dei casi dopo la proroga delle scadenze, approvata dalla Commissione su richiesta delle parti interessate), sono pervenute alla Commissione osservazioni dalle seguenti parti interessate:

— dalle seguenti società produttrici di energia elettrica: AES-Tisza Erőmű Kft., Budapesti Erőmű Rt., Csepeli Áramtermelő Kft., Dunamenti Erőmű Rt. e dalla sua principale azionista, Electrabel SA e Mátrai Erőmű Rt.,

— le seguenti banche, che hanno erogato finanziamenti ai produttori di energia elettrica: […] Bank, rappresentante di dodici banche che erogano prestiti a Csepeli Áramtermelő Kft., […] Bank, rappresentante di nove banche che erogano prestiti a AES-Tisza Erőmű Kft,

— MVM, nonché

— una terza parte, che ha richiesto il mantenimento dell'anonimato.

(95) La maggior parte delle osservazioni delle parti pervenute alla Commissione si basano su argomentazioni simili. Di conseguenza, invece di illustrare distintamente le osservazione delle singole parti, la Commissione le ha classificate nelle seguenti categorie generali (cfr. i punti 5.1-5.7 di cui sotto).

5.1. **Osservazioni relative all'esame individuale degli HTM**

(96) Mátrai Erőmű e un'altra parte interessata che ha chiesto il mantenimento dell'anonimato hanno presentato l'osservazione generale che, nel caso dei singoli HTM, a causa delle divergenze nei loro contenuti concreti, la Commissione dovrebbe eseguire un esame individuale. Altri produttori di energia elettrica hanno chiesto tacitamente l'esame individuale degli HTM, mettendo a disposizione della Commissione i dettagli relativi alle condizioni concrete dei loro HTM.

5.2. **Osservazioni relative all'esistenza degli aiuti di Stato**

Data di esame adeguata

(97) AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű, Csepeli Áramtermelő Kft. e Dunamenti Erőmű sostengono che i criteri dell'esistenza degli aiuti di Stato devono essere esaminati al momento della stipula degli HTM, sulla base delle condizioni di mercato valide in tale momento. Una parte delle osservazioni menziona espressamente tale richiesta, mentre altre osservazioni lo fanno in maniera indiretta, facendo riferimento alle condizioni della stipula degli HTM nel corso dell'esame dell'esistenza degli aiuti di Stato. A tale riguardo, le parti interessate hanno fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ([30]).

Assenza di vantaggio economico

i) *Prezzo di riferimento errato/Assenza di prezzi rappresentanti un vantaggio*

(98) Tutti i produttori di energia elettrica sostengono che gli HTM non rappresentano un vantaggio economico.

(99) Le parti interessate contestano le osservazioni preliminari della Commissione secondo le quali i prezzi stabiliti negli HTM sarebbero più alti rispetto ai prezzi del mercato della produzione.

(100) Sostengono che il prezzo di riferimento di 36 EUR/MWh utilizzato in altre decisioni, e a cui si fa riferimento nella decisione di avvio del procedimento, non è adeguato nel presente procedimento, dal momento che si riferisce a circostanze geografiche e temporali completamente diverse. Essi ritengono che, in sede di esame, sia necessario prendere in considerazione le condizioni esistenti nel momento in cui sono stati stipulati gli HTM. Sottolineano anche il fatto che i prezzi fissati sulla base di accordi a lungo termine saranno sempre più bassi rispetto ai prezzi del mercato spot. Inoltre, i produttori che forniscono a MVM soprattutto energia elettrica per far fronte ai picchi di domanda sostengono che i loro prezzi non possono essere paragonati a quelli relativi al fabbisogno ordinario. La maggior parte di essi suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione il notevole aumento dei prezzi del combustibile degli anni scorsi.

(101) Molti dei produttori sostengono che il coefficiente di rendimento non ha raggiunto le percentuali indicate nella decisione di avvio del procedimento.

(102) Hanno anche sottolineato (contrariamente a quanto la decisione di avvio del procedimento sembra suggerire) che nell'ambito degli HTM i produttori devono accollarsi rischi significativi, con particolare riferimento a esecuzione, regolamentazione, tutela ambientale, manutenzione, nonché agli aspetti fiscali e finanziari. La regolamentazione dei prezzi è stata menzionata come una delle importanti categorie di rischio. I produttori considerano uno svantaggio il fatto che una parte significativa della loro capacità produttiva sia impegnata da MVM, dal momento che questo impedisce loro di utilizzare tale capacità per produrre energia elettrica per altri potenziali consumatori. Inoltre, gli HTM prescrivono obblighi precisi per i produttori che, qualora non vi tenessero fede, si vedranno corrispondere un prezzo più basso oppure dovranno risarcire i danni.

(103) […] ha segnalato che per l'Ungheria uno dei vantaggi derivanti dagli HTM era rappresentato dai servizi di compensazione affidabili, che soltanto […] e Dunamenti Erőmű erano in grado di fornire. Secondo tale produttore, senza gli HTM esso non avrebbe fatto ingresso nel mercato e non avrebbe offerto tali servizi.

(104) Secondo Mátrai Erőmű, i suoi prezzi sono concorrenziali grazie alle miniere di carbone di sua proprietà e ai conseguenti ridotti costi minerari. Essa asserisce che i suoi prezzi sono ancora più bassi dei prezzi al dettaglio di MVM, contrariamente ad altri prezzi stabiliti dagli HTM.

ii) *Prezzo di privatizzazione*

(105) Dunamenti Erőmű sostiene di non aver tratto vantaggio dagli HTM, dal momento che ha pagato il prezzo di mercato nel corso della privatizzazione delle proprie centrali e che nel prezzo di vendita sono stati presi in considerazione i suoi diritti e obblighi derivanti dagli HTM. Questo significa che ha pagato il controvalore degli HTM (e dell'eventuale vantaggio da essi derivante) come parte del prezzo di privatizzazione.

([30]) Si fa riferimento alla causa T-366/00, Scott S.A.

iii) *Principio dell'investitore operante in un'economia di mercato*

(106) Budapesti Erőmű, AES-Tisza Erőmű, Mátrai Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft ritengono che gli HTM riflettano le condizioni di mercato esistenti al momento della loro sottoscrizione, sia nei confronti di MVM che nei confronti dei produttori. Sostengono che nella situazione di MVM (in qualità di unico acquirente avente per legge l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento), qualunque operatore privato avrebbe scelto di stipulare gli HTM. Ritengono che il «vantaggio» economico per i produttori derivante dagli HTM non superi il livello del vantaggio economico usualmente raggiunto da una parte di un qualunque accordo commerciale. Al momento della loro sottoscrizione, gli HTM corrispondevano alle normali condizioni di mercato del settore interessato. Inoltre, gli HTM rappresentano la normale formula commerciale e il metodo abituale di ripartizione e gestione dei rischi.

(107) L'HTM era l'unico sistema per assicurare investimenti che fossero conformi ai requisiti del settore dell'energia elettrica in Ungheria (in particolare l'ammodernamento dell'intero sistema, sotto l'aspetto della tutela ambientale e della sicurezza dell'approvvigionamento). L'applicazione del principio dell'investitore privato dovrebbe imporre l'osservanza dei requisiti di cui sopra e tale osservanza poteva essere garantita soltanto tramite gli HTM. Le parti interessate richiamano l'attenzione sul fatto che, a tal fine, gli HTM prevedono per i produttori di energia elettrica obblighi di investimento e di tenuta a disposizione.

iv) *Servizio d'interesse economico generale*

(108) Budapesti Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft. ritengono che i produttori partecipanti agli HTM svolgano un servizio d'interesse economico generale. Secondo la loro notifica, gli HTM sono un mezzo che consente a MVM di rispettare gli obblighi di sicurezza dell'approvvigionamento. Pertanto gli HTM assicurerebbero il rispetto di tale obbligo di servizio pubblico. Budapesti Erőmű ritiene che si possa anche dire che, nei fatti, sia Budapest Erőmű a dover rispettare l'impegno di servizio pubblico stabilito a suo carico nell'HTM. Entrambe le parti interessate fanno riferimento alla decisione della Commissione N 475/03 del 16 dicembre 2003 ([31]), in cui la Commissione aveva riconosciuto che la creazione di nuova capacità produttiva, ai fini di garantire l'approvvigionamento, può essere considerata servizio d'interesse economico generale.

(109) Le parti interessante sono del parere che, in maniera simile al caso irlandese, gli aiuti di Stato nell'ambito degli HTM — qualora si configurino come tali — siano conformi ai quattro criteri cumulativi di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-280/00 (nel prosieguo, «causa Altmark») ([32]).

(110) In primo luogo, le leggi ungheresi sull'energia elettrica indicano che MVM aveva numerosi obblighi di servizio pubblico, tra cui la sicurezza dell'approvvigionamento ai minimi costi possibili, la tutela ambientale e l'efficacia. Pertanto, gli obblighi di servizio pubblico di MVM vengono univocamente stabiliti per legge e gli HTM trasferiscono ai produttori di energia elettrica la fornitura di tale servizio d'interesse economico generale.

(111) In secondo luogo, i decreti governativi sui prezzi e le formule per il calcolo dei prezzi degli HTM hanno determinato in anticipo la misura della compensazione. Pertanto, la compensazione può essere calcolata sulla base di indici obiettivi e trasparenti.

(112) In terzo luogo, le compensazioni erogate sulla base degli HTM non sono più alte dei costi dei servizi d'interesse economico generale. Gli HTM rispecchiano strettamente i costi e il margine di guadagno non supera il normale margine di guadagno di mercato. Secondo Budapesti Erőmű questo è garantito dal fatto che i suoi HTM sono stati stipulati in seguito ad una procedura di gara aperta e trasparente. Le centrali elettriche sono state vendute al partecipante che ha presentato l'offerta più alta e il miglior progetto commerciale. Dalla procedura di gara consegue che la compensazione erogata sulla base degli HTM non può superare i costi derivati dal rispetto degli obblighi di pubblico servizio, né può superare un margine di guadagno ragionevole.

(113) In quarto luogo, Budapesti Erőmű sostiene che la sottoscrizione di tutti i suoi HTM è avvenuta in seguito ad una procedura di gara aperta e trasparente, come parte integrante del pacchetto di privatizzazione oppure indipendentemente. Csepeli Áramszolgáltató Kft. sostiene che, per quanto la centrale elettrica non sia stata scelta nel corso di una gara aperta, la compensazione è limitata alla copertura dei costi e ad un margine di guadagno ragionevole. Il meccanismo di determinazione dei prezzi assicura che non venga effettuata una compensazione eccessiva.

(114) Alla luce delle osservazioni di cui sopra, le parti interessate constatano che gli HTM sono conformi ai quattro criteri cumulativi della causa Altmark e che pertanto non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

([31]) GU C 34 del 7.2.2004, pag. 8.

([32]) Sentenza nella causa C-280/00, Altmark trans Gmbh e Regierungsprasidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH e Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003, pag. I-07747.

(115) Budapesti Erőmű sottolinea inoltre che, anche nel caso in cui la Commissione dovesse reputare che gli HTM non siano conformi ai quattro criteri cumulativi della causa Altmark, essi potrebbero comunque essere dichiarati compatibili con i principi del mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La parte interessata ritiene che l'effetto che i suoi HTM esercitano sulla asserita chiusura del mercato ungherese dell'energia elettrica sia trascurabile, dal momento che essi coprono soltanto il 3 % del consumo ungherese di energia elettrica. Inoltre, per motivi tecnici, l'aumento delle importazioni di energia elettrica non sarebbe comunque stato possibile al momento della sottoscrizione degli HTM. Di conseguenza, i suoi HTM non possono avere un effetto dannoso sul commercio. Nelle sue osservazioni, la parte interessata sottolinea l'importanza del teleriscaldamento che avviene con la tecnologia della cogenerazione, la quale è conforme agli obiettivi della politica energetica e ambientale dell'UE.

(116) Mátrai Erőmű sostiene di essere stata costretta a impegnare una determinata capacità minima a favore di MVM al fine di poter garantire l'approvvigionamento energetico con l'utilizzo di risorse nazionali di carbone. Afferma che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva «energia elettrica» ([33]), l'aiuto di Stato deve essere considerato compatibile con il mercato comune, in quanto — al fine di garantire l'approvvigionamento — finanzia la produzione di energia elettrica che avviene con l'utilizzo di carbone nazionale.

v) *Assenza dei vantaggi derivanti da lunga durata*

(117) Csepeli Áramtermelő Kft., Mátrai Erőmű e Budapesti Erőmű reputano che la lunga decorrenza del contratto non possa essere considerata un vantaggio di per sé. Secondo Csepeli Áramtermelő Kft. nell'accordo a lungo termine entrambe le parti pagano il prezzo della sicurezza garantita dalle offerte a lunga scadenza. I produttori di energia elettrica accettano di offrire un prezzo più basso rispetto ai prezzi del mercato spot; accettano il fatto che il prezzo previsto dall'accordo sia vincolante, indipendentemente dal prezzo del mercato spot; infine, accettano anche di impegnare la propria capacità a favore di un'unica società, per l'intera durata dell'accordo. Sulla base di quanto sopra, sostengono che gli accordi a lungo termine equilibrino per entrambe le parti le possibilità e i rischi economici non possano essere univocamente considerati vantaggi.

(118) Sulla base degli argomenti di cui sopra, tutti i produttori di energia elettrica giungono alla conclusione che gli HTM non offrono loro un vantaggio economico e non si configurano pertanto come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Selettività

(119) AES-Tisza Erőmű reputa che gli HTM non assicurino un vantaggio selettivo. La parte interessata fa riferimento al fatto che nell'intero settore dell'energia elettrica esistono accordi a lungo termine stipulati non soltanto tra i produttori e MVM, ma anche tra MVM e le società di erogazione di energia elettrica, tra i fornitori di combustibile e i produttori di energia elettrica, nonché quelli stipulati nel caso dell'importazione di energia elettrica. La prima legge sull'energia elettrica (1994) e il decreto governativo 34/1995 richiedono esplicitamente ai produttori di stipulare accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine con MVM, al fine di ottenere la licenza di costruzione e di esercizio. Di conseguenza, tutti i produttori hanno stipulato un accordo con MVM e soltanto le centrali che utilizzavano energie rinnovabili e la cogenerazione hanno potuto ottenere accordi a più breve termine, poiché tali produttori dispongono di garanzie giuridiche diverse (ad esempio l'acquisto obbligatorio).

Concessione di risorse statali

(120) Mátrai Erőmű sostiene che negli HTM soltanto il prezzo può configurarsi come aiuto di Stato. La durata degli HTM e la quantità di acquisto garantito non possono configurarsi come aiuti di Stato, dal momento che non conducono alla concessione di risorse statali, nemmeno qualora garantissero un vantaggio. La terza parte giunge alla conclusione che, grazie ai prezzi straordinariamente concorrenziali di Mátrai Erőmű [cfr. il precedente punto i)], i suoi HTM non contengono alcun elemento di aiuto di Stato.

Imputabilità allo Stato

(121) La società AES-Tisza sostiene che i prezzi stabiliti nell'ambito degli HTM non vengono determinati dallo Stato, ma dalle parti dell'HTM. AES-Tisza Erőmű obietta alla valutazione della questione relativa all'imputabilità allo Stato contenuta nella decisione di avvio del procedimento, dal momento che la decisione esamina l'imputabilità allo Stato soltanto in relazione alla mera sottoscrizione degli HTM e non all'aspetto della determinazione del prezzo, mentre, allo stesso tempo, la Commissione sostiene che il vantaggio competitivo è assicurato dai prezzi vantaggiosi. Dopo il periodo di determinazione centralizzata dei prezzi (ossia dopo il gennaio 2004, escluso il 2007), la determinazione dei prezzi avviene sulla base dei negoziati tra MVM ed i produttori di energia elettrica e tali negoziati non sono imputabili allo Stato.

Distorsione della concorrenza ed effetto esercitato sul commercio intracomunitario

(122) AES-Tisza Erőmű, Budapesti Erőmű e Csepeli Erőmű contestano l'effetto di distorsione della concorrenza degli HTM e l'eventuale influenza esercitata sul commercio intracomunitario.

(123) Le parti di cui sopra sostengono in primo luogo che anche questo criterio dovrebbe essere esaminato al momento della sottoscrizione degli HTM. In tale momento, l'Ungheria non era membro dell'UE e la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica non era ancora avvenuta. Di conseguenza sostengono che, chiaramente, gli HTM non possono aver distorto la concorrenza all'interno del mercato comune.

([33]) Direttiva 2003/54/CE.

(124) In secondo luogo, reputano che la concorrenza e il commercio intracomunitari siano influenzati da ulteriori fattori, oltre agli HTM. In particolare la capacità transfrontaliera dell'Ungheria sarebbe il fattore principale che potrebbe influenzare il commercio tra l'Ungheria ed altri paesi. Tali capacità transfrontaliere sono sfruttate al massimo. Il commercio di energia elettrica, pertanto, è limitato chiaramente a causa della ridotta capacità transfrontaliera dell'Ungheria e non a causa degli HTM. Si considera che siano le leggi a costituire l'altro fattore che influenza il commercio intracomunitario. Sulla base della legislazione ungherese, i produttori ungheresi di energia elettrica non sarebbero comunque autorizzati a vendere direttamente energia elettrica all'estero.

(125) Csepeli Erőmű sostiene che il suo HTM non può esercitare un vero effetto sul commercio tra gli Stati membri, dal momento che vende energia elettrica soltanto in Ungheria.

(126) Sostiene inoltre che il mercato dell'energia elettrica ungherese si sia gradualmente aperto alla concorrenza, in conformità con gli obblighi di Stato membro. Una frazione significativa dei consumatori è passata molto rapidamente al segmento del libero mercato. Secondo le osservazioni, i motivi che ostacolano l'ingresso di nuovi operatori sul mercato dell'energia elettrica ungherese, oppure l'ampliamento della presenza sul mercato di quelli esistenti, non sono rappresentati dagli HTM, bensì si ricollegano all'incertezza dei rendimenti. Csepeli Erőmű sostiene che in Ungheria negli anni passati sono state costruite centrali soltanto quando lo Stato garantiva la stabilità e la certezza degli utili derivanti dai progetti, sotto forma di accordi a lungo termine o di acquisto obbligato, nonché quando l'utilizzo delle nuove capacità era garantito dalla domanda sostenuta da un'attività di distribuzione integrata verticalmente. In ogni caso, gli HTM esistenti non si configurano come fattore deterrente per i nuovi ingressi.

(127) Essa reputa anche che sul mercato ungherese non vi sia domanda per una capacità ulteriore. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che, nel corso delle aste di energia elettrica di MVM, una frazione significativa delle capacità in vendita non è stata acquistata.

5.3. **Applicabilità dopo l'adesione**

(128) Queste osservazioni sono state presentate da Budapesti Erőmű.

(129) Budapesti Erőmű reputa che gli HTM non possano essere considerati misure «applicabili anche dopo l'adesione» ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell'Atto di adesione.

(130) La parte interessata sostiene che la Commissione non può esaminare dopo l'adesione all'Unione europea misure di aiuto legalmente istituite prima dell'adesione stessa, in conformità con il principio generale del divieto di regolamentazione con valore retroattivo. Dato che le norme comunitarie sugli aiuti di Stato sono applicabili soltanto dal momento dell'adesione, soltanto le misure di aiuto che assicurino un vantaggio dopo l'adesione stessa potranno essere considerate misure applicabili anche dopo l'adesione. A suo parere, gli HTM non hanno creato ulteriori vantaggi successivamente all'adesione, dal momento che la loro formula per il calcolo dei prezzi era stata stabilita in precedenza e di conseguenza prima dell'adesione si conosceva appieno l'impegno finanziario dello Stato.

5.4. **Aiuti esistenti**

(131) Tale argomento è stato presentato dalle centrali elettriche Budapesti Erőmű, Csepeli Erőmű, AES-Tisza Erőmű e Mátrai Erőmű, e da […] Bank.

(132) Le parti interessate sostengono che, anche qualora accettassero che gli HTM si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essi devono essere considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera c), dell'Atto di adesione. Sono del parere che la Commissione non abbia sollevato obiezioni contro la misura entro il periodo di 3 mesi prescritto dall'Atto di adesione. Le autorità ungheresi hanno notificato la misura il 31 marzo 2004 e — dopo uno scambio di informazioni — la Commissione non ha reagito alla lettera dell'Ungheria datata 19 ottobre 2004 entro il periodo di 3 mesi, escludendo in tal modo che la misura possa configurarsi come «nuovo aiuto».

(133) Budapesti Erőmű sostiene inoltre che la qualificazione come «nuovi aiuti» o «aiuti esistenti» degli aiuti assegnati prima dell'adesione ed ancora in essere non può basarsi soltanto su quanto stabilito all'allegato IV dell'Atto di adesione. Secondo Budapesti Erőmű, qualora un aiuto non si qualifichi come aiuto esistente ai sensi dell'allegato IV dell'Atto di adesione, esso deve essere esaminato anche alla luce dell'articolo 1, lettera b), punti ii)-v), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(134) Sottolinea che l'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio è applicabile agli HTM e pertanto essi si configurano come «aiuti esistenti». È del parere che l'ultima frase dell'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 non sia applicabile agli HTM per tre motivi.

(135) In primo luogo, nel caso *Alzetta Mauro* ([34]) la Corte di giustizia europea ha stabilito che un aiuto concesso in un mercato chiuso, precedente la liberalizzazione, deve essere considerato aiuto esistente dopo la liberalizzazione. Secondo la parte interessata, tale sentenza si basa direttamente sull'interpretazione dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE e di conseguenza, in conformità con la gerarchia delle fonti, ha la precedenza sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999.

([34]) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97–T-607/97, T-1/98, T-3/98–T-6/98 e T-23/98.

(136) In secondo luogo, tenuto conto che il regolamento (CE) n. 659/1999/CE non era in vigore al momento della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avvenuta ai sensi della direttiva 96/92/CE e al momento della sottoscrizione degli HTM, è applicabile non il regolamento (CE) n. 659/1999, bensì le regole stabilite nella causa *Alzetta Mauro*.

(137) In terzo luogo, dal confronto delle diverse categorie elencate all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, consegue che l'articolo 1, lettera b), punto v) interessa soltanto i regimi di aiuti, poiché gli aiuti individuali non vi sono esplicitamente menzionati.

(138) AES-Tisza Erőmű invece sostiene che, se gli HTM vengono considerati nuovi aiuti, una tale definizione si deve basare sull'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999.

5.5. **La Commissione non può abrogare gli accordi di diritto privato validamente stipulati («*pacta sunt servanda*») — Incertezza del diritto**

(139) Tali argomenti sono stati presentati dalle centrali elettriche Budapesti Erőmű e AES-Tisza Erőmű e da […] Bank.

(140) Le parti sottolineano di aver sottoscritto gli HTM in buona fede, alle condizioni di mercato esistenti al momento della stipula. Hanno accettato importanti impegni di investimento, sostenuti da istituti di credito tramite accordi di finanziamento. Secondo il loro parere, l'esame della Commissione conduce ad una notevole incertezza del diritto, che si consiglia di evitare. AES-Tisza Erőmű Kft. mette in discussione il diritto della Commissione di far cessare accordi commerciali validamente stipulati sulla base delle norme relative agli aiuti di Stato e, in senso più ampio, delle norme sulla concorrenza del trattato CE ([35]).

5.6. **Proporzionalità**

(141) AES-Tisza Erőmű Kft. ha espresso i suoi dubbi sulla proporzionalità della cessazione degli HTM disposta dalla Commissione e fa riferimento alla possibilità di rinegoziazione degli accordi.

5.7. **Osservazioni relative alla compatibilità degli HTM con il mercato comune**

(142) Le centrali elettriche Csepeli Erőmű e AES-Tisza Erőmű rendono nota la propria posizione, secondo la quale gli HTM non sono stati concepiti come sistema di compensazione, pertanto non è opportuno paragonarli con il metodo. Al momento della loro stipula, gli HTM non avrebbero nemmeno potuto essere creati a scopo di compensazione dei costi non recuperabili, poiché in quel momento non esisteva nemmeno il metodo. Secondo il parere delle centrali elettriche, il metodo può essere applicata soltanto laddove gli HTM siano precedentemente cessati.

(143) La […] Bank invece, con riferimento all'HTM di Csepel, sostiene che il compenso pagato nell'ambito dell'HTM sia effettivamente limitato alla copertura dei costi ammissibili ai sensi del metodo (ossia costi fissi, costi variabili e un margine di guadagno ragionevole). Secondo quanto sostenuto, l'HTM di Csepel non contiene compensazioni che superino i costi non recuperabili ammissibili.

(144) Csepeli Erőmű sostiene inoltre che gli HTM sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, dal momento che contribuiscono significativamente alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica dell'Ungheria e, in senso più ampio, allo sviluppo dell'economia ungherese.

(145) AES-Tisza Erőmű (senza ulteriori motivazioni) sostiene che gli HTM devono essere considerati l'assicurazione dell'investimento effettuato nella regione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(146) Inoltre, AES-Tisza Erőmű obietta al fatto che nella decisione di avvio del procedimento non sia chiaro il prezzo di mercato di riferimento applicabile, il concetto di «investimento in perdita», né le ipotesi economiche e le date prese in considerazione dalla Commissione per la valutazione della compatibilità con il mercato comune.

6. **RISPOSTA DELL'UNGHERIA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE**

(147) In risposta alle osservazioni di Csepeli Erőmű, l'Ungheria ha osservato che, contrariamente a quanto suggerito nelle osservazioni, anche l'HTM di Csepeli Erőmű contiene quantità minime che rientrano nell'acquisto garantito.

(148) Con riferimento all'argomentazione di Dunamenti Erőmű, secondo la quale Dunamenti Erőmű non può negare la produzione di energia stabilita dalle condizioni dettate da MVM, neppure nel caso in cui vada a discapito delle sue vendite sul libero mercato, le autorità ungheresi sottolineano che nel 2006 MVM ha proposto l'esclusione di 4 blocchi F dagli HTM, in conseguenza di cui tali blocchi avrebbero potuto competere direttamente sul mercato dei servizi di sistema. Dunamenti Erőmű ha rifiutato tale possibilità.

(149) Con riferimento alle osservazioni di AES-Tisza Erőmű, secondo le quali i produttori che non disponevano di HTM avrebbero investito nel momento in cui avessero avuto un utile garantito, le autorità ungheresi comunicano che ci sono centrali e blocchi di centrali significativi che vendono energia elettrica sul libero mercato in assenza di HTM e di acquisto garantito (ad esempio il blocco G1 di Dunamenti, Vertesi Erőmű, i blocchi I e II di Mátrai Erőmű).

(150) L'Ungheria sottolinea anche che, contrariamente a quanto presentato da AES-Tisza Erőmű, anche la posizione negoziale di MVM è limitata a causa delle disposizioni degli HTM (formule per il calcolo dei prezzi e quantità di acquisto garantite).

([35]) La lettera è stata protocollata il 19 dicembre 2006.

7. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

7.1. Aiuti illegali

(151) Le autorità ungheresi non hanno notificato alla Commissione gli aiuti contenuti negli HTM in conformità con le disposizioni procedurali sugli aiuti di Stato, pertanto il presente aiuto si configura come aiuto illegale.

7.2. Osservazioni generali relative all'esame individuale degli HTM

(152) Nelle loro osservazioni, alcune parti interessate e le autorità ungheresi hanno consigliato l'esame individuale degli HTM, tenuto conto delle differenze tra le condizioni contrattuali degli stessi.

(153) Questa decisione si applica a tutti gli HTM che sono stati stipulati tra MVM e le centrali elettriche e che erano in vigore al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea (cfr. i punti 44 e 45). Secondo il parere della Commissione, i principi guida degli HTM presentano similarità tali da giustificare una valutazione congiunta all'interno di una procedura sugli aiuti di Stato. Così come verrà di seguito illustrato, la Commissione reputa che il vantaggio derivante dagli HTM rappresenti una caratteristica comune a tutti gli HTM esaminati e che la decisione relativa alla stipula degli stessi nel periodo 1995-2001 si poneva gli stessi obiettivi e offriva simili soluzioni. In concreto, tutti gli HTM prescrivono un obbligo di acquisto da parte di MVM — con riferimento alle capacità impegnate e alle quantità di acquisto garantito — per un periodo che comprende una parte significativa della durata dei beni, utilizzando un meccanismo di determinazione dei prezzi che permette ai produttori di coprire i loro costi fissi e variabili. Inoltre, anche le altre condizioni degli aiuti di Stato presentano similarità tali da giustificare una valutazione congiunta. La loro selettività si basa sugli stessi principi fondamentali. In risposta alla domanda se gli HTM abbiano condotto all'erogazione di risorse statali, andrà eseguita in larga misura la medesima valutazione; anche l'esame dei loro effetti sulla concorrenza e sull'economia segue la stessa valutazione economica e prende in considerazione anche l'esistenza degli altri HTM sul mercato ungherese. Pertanto, affinché la presente decisione sugli aiuti di Stato rifletta fedelmente la realtà del mercato ungherese della produzione di energia, la Commissione reputa di dover valutare congiuntamente gli HTM con un'unica decisione di chiusura della procedura.

(154) Questa impostazione ampia, tuttavia, non impedisce alla Commissione di prendere in considerazione le differenze effettivamente esistenti tra gli HTM in questione. Pertanto, la presente decisione constata le differenze tra gli HTM, nella misura in cui esse sono rilevanti per l'applicazione della presente decisione.

7.3. Esistenza degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(155) Nel prosieguo, la Commissione esamina tutti e quattro i criteri cumulativi dell'esistenza degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: l'utilizzo delle risorse statali, l'esistenza del vantaggio economico, la natura selettiva del vantaggio e l'effetto esercitato sul commercio.

Data di esame adeguata

(156) Nelle loro osservazioni, le parti interessate hanno sostenuto (relativamente a diversi criteri di valutazione), che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione esclusivamente la situazione esistente al momento della sottoscrizione degli HTM e che dovrebbe poi applicare il risultato di tale valutazione all'intera durata degli HTM. A questo riguardo, Budapesti Erőmű fa riferimento alla comunicazione ([36]) della Commissione sulla determinazione delle regole da applicarsi alla valutazione degli aiuti di Stato.

(157) Al fine di stabilire la data adeguata per la valutazione, la Commissione deve prima prendere in considerazione l'Atto di adesione dell'Ungheria, il regolamento di procedura e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

(158) La parte pertinente dell'allegato IV dell'Atto di adesione dispone come segue:

«*ALLEGATO IV*

Elenco di cui all'articolo 22 dell'Atto di adesione

[…]

3. *Politica della concorrenza*

1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE:

a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;

b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;

c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

([36]) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.

Inoltre le disposizioni di cui sopra lasciano impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel presente atto»

(159) La parte pertinente dell'articolo 1 del regolamento di procedura dispone come segue:

«b) "aiuti esistenti":

i)-iv) […]

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) "nuovi aiuti"tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

(160) Dalle disposizioni di cui sopra consegue che le misure che al momento della loro istituzione non si configuravano come aiuti di Stato, possono diventare aiuti di Stato in determinate condizioni ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Sotto questo aspetto è irrilevante se la classificazione della misura che diviene aiuto di Stato sia un aiuto di Stato esistente o nuovo.

(161) Benché sia vero che la Commissione, nell'esaminare l'esistenza di aiuti di Stato in un dato caso, deve valutare la situazione caratteristica nel momento di istituzione della misura, questo non significa che l'esame dei quattro criteri presenti nella definizione di aiuto di Stato debba essere limitato in ogni circostanza esclusivamente al momento dell'assegnazione dell'aiuto.

(162) Dall'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura risulta chiaramente che esistono circostanze straordinarie, quali ad esempio lo sviluppo del mercato comune o la liberalizzazione di un dato settore, nel corso delle quali si verificano cambiamenti economici e giuridici significativi in uno o più settori dell'economia e nelle quali circostanze — in conseguenza di tali cambiamenti — possono rientrare nell'esame degli aiuti di Stato anche misure che originariamente non rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del trattato CE. Se ad esempio, nel corso della liberalizzazione di un settore dell'economia, mantenessimo tutte le misure che non si configuravano come aiuti di Stato al momento della loro assegnazione — date le condizioni di mercato notevolmente diverse — ma che, dal momento della liberalizzazione, sono conformi a tutte le condizioni degli aiuti di Stato, in questo modo prolungheremmo de facto la maggior parte delle condizioni di mercato esistenti prima della situazione di concorrenza. Questo sarebbe in contrasto con l'intenzione di far cessare l'assenza di concorrenza sul mercato in questione, ossia con la decisione degli Stati membri di liberalizzare un dato settore. Quelle disposizioni speciali sulla base delle quali una misura può divenire aiuto di Stato hanno proprio lo scopo di evitare che permangano misure che non si configuravano come aiuti di Stato nelle condizioni economiche e giuridiche precedenti, ma che sono in contrasto con gli interessi degli operatori delle condizioni di mercato di nuova introduzione ([37]).

(163) La domanda se l'aiuto di Stato in questione sia un aiuto esistente o nuovo deve essere esaminata dalla Commissione separatamente, dopo la constatazione dell'esistenza dell'aiuto di Stato.

(164) L'economia dell'Ungheria ha subito drastici cambiamenti negli anni Novanta. Il paese ha scelto l'adesione all'Unione europea e il 1º maggio 2004 ne è divenuto Stato membro a pieno titolo. L'Ungheria era perfettamente a conoscenza dell'obbligo di armonizzare le sue misure esistenti con le norme in materia di concorrenza del mercato interno a cui desiderava aderire, dal momento che l'accordo europeo ([38]), che ha sottoscritto nel 1991, menzionava esplicitamente tale obbligo.

(165) Nell'aderire all'Unione europea, l'Ungheria ha aderito anche al mercato interno liberalizzato dell'energia. L'Atto di adesione non prevede eccezioni per il mercato ungherese dell'energia in relazione alle norme della politica della concorrenza. Sulla base dell'argomentazione di cui sopra — rispetto alle osservazioni delle parti interessate — la Commissione reputa che gli HTM che (come riconoscono anche le parti interessate) sono stati stipulati in circostanze economiche notevolmente diverse, prima dell'adesione al mercato interno liberalizzato dell'energia, possano divenire aiuti di Stato nelle nuove condizioni economiche e giuridiche. Al fine di constatare l'esistenza di tali aiuti, i quattro criteri di esistenza degli aiuti di Stato devono essere esaminati tenendo conto delle nuove condizioni economiche e giuridiche.

([37]) La sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa Alzetta Mauro, a cui Budapesti Erőmű fa riferimento, non fa che confermare che la misura deve essere valutata nelle nuove condizioni di mercato successive alla liberalizzazione, se viene riconosciuto che la misura, che non si configurava come aiuto di Stato prima della liberalizzazione, diventa un aiuto di Stato (nuovo o esistente).

([38]) L'accordo europeo che ha dato vita all'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Ungheria dall'altra è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991.

(166) La questione della data pertinente dal punto di vista della valutazione, deve ulteriormente essere esaminata alla luce dell'Atto di adesione. Rispetto a tutte le adesioni precedenti, gli Stati membri hanno concordato di completare l'Atto di adesione con disposizioni speciali, ai sensi delle quali tutte le misure di aiuto applicabili dopo l'adesione e stipulate dopo il 10 dicembre 1994 dovevano essere notificate, prima dell'adesione, alla Commissione, che ha il compito di esaminarle sulla base dell'acquis comunitario.

(167) Nella maggior parte dei paesi che hanno aderito all'UE il 1º maggio 2004, l'intervento statale aveva, per ragioni storiche, una tradizione fortemente radicata. Tuttavia, ci possono essere misure che prima dell'adesione non erano conformi ai quattro criteri degli aiuti di Stato — a causa delle condizioni di mercato allora vigenti, molto diverse — ma che, nelle condizioni giuridiche ed economiche successive all'adesione, sono conformi a tutti i criteri.

(168) L'obiettivo degli articoli pertinenti dell'Atto di adesione è l'assicurazione di una concorrenza non falsata nel mercato interno per il periodo successivo all'entrata in vigore del trattato. Di conseguenza, gli articoli pertinenti dell'Atto di adesione sono diretti ad evitare che, dopo l'adesione, misure di aiuti di Stato non compatibili falsino la concorrenza sul mercato comune. In tale ottica è irrilevante se negli anni Novanta, al momento dell'approvazione della misura, essa rispettava o meno le condizioni degli aiuti di Stato. Di conseguenza, dal punto di vista della valutazione dei criteri di esistenza degli aiuti, è pertinente il periodo successivo all'adesione dell'Ungheria all'UE e, contestualmente, al mercato interno liberalizzato dell'energia.

(169) Qualunque altra impostazione creerebbe una situazione in cui le condizioni economiche del periodo precedente l'adesione e la liberalizzazione (che nella maggior parte dei nuovi Stati membri corrisponde al periodo di transizione successivo al regime comunista) permarrebbero anche molto dopo l'adesione del paese all'Unione europea. Pertanto, le misure che non si configuravano come aiuti di Stato prima dell'adesione, potrebbero essere mantenute dallo Stato membro, o potrebbero addirittura essere prolungate a piacere, anche nel caso in cui esse si configurino come aiuti di Stato nelle condizioni esistenti dopo l'adesione, tenuto conto del fatto che tali misure non rientrano nelle competenze di controllo sugli aiuti di Stato della Commissione.

(170) Le osservazioni delle parti interessate in questo senso hanno esattamente tale scopo. L'obiettivo di tutte le argomentazioni delle parti interessate relative alla data di valutazione adeguata è suffragare che, nell'ambito del presente procedimento in materia di aiuti di Stato, la valutazione economica e giuridica degli HTM debba basarsi soltanto sulle condizioni esistenti al momento della stipula degli HTM (ossia tra il 1995 ed il 2001) e ottenere che, sulla base di tali condizioni giuridiche ed economiche, si giunga alla conclusione che gli HTM non si configurano come aiuti di Stato. Le parti interessate sostengono che la prova dell'investitore che agisce in un'economia di mercato, nonché i criteri relativi agli effetti esercitati sulla distorsione della concorrenza e sull'economia, debbano essere esaminati nel contesto economico degli anni Novanta, che la Commissione debba prendere in considerazione gli obblighi che MVM aveva in quel momento (sicurezza dell'approvvigionamento) e il modello allora utilizzato nel settore energetico (modello dell'acquirente unico, ecc.). Secondo la loro opinione, il risultato della valutazione effettuata sulla base di tali condizioni rimarrebbe valido fino al giorno di scadenza degli HTM (il 2024 nel caso del contratto con la durata più lunga), indipendentemente da cambiamenti quali l'adesione dell'Ungheria all'Unione europea e la successiva liberalizzazione del mercato dell'energia.

(171) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Secondo il parere della Commissione, l'obiettivo degli articoli pertinenti dell'Atto di adesione è proprio evitare questo tipo di situazioni, prescrivendo l'applicazione immediata agli operatori economici delle regole relative agli aiuti di Stato. L'Atto di adesione prevede eccezioni per determinati settori economici (cfr. disposizioni relative ai trasporti), tuttavia il trattato non contiene alcuna eccezione per gli attori del mercato dell'energia elettrica. Di conseguenza, l'acquis, ivi compresa la direttiva 96/92/CE, è immediatamente applicabile dal momento dell'adesione a tutti i rapporti contrattuali del mercato ungherese dell'energia elettrica.

(172) Nel corso della valutazione degli HTM, pertanto, la Commissione parte dal presupposto che, aderendo al mercato interno liberalizzato dell'energia, l'Ungheria abbia accettato i principi di tale economia di mercato per tutti gli operatori del mercato ungherese dell'energia, ivi compresi tutti i rapporti commerciali.

(173) Quindi, nel prosieguo la Commissione esamina se la misura oggetto del procedimento sia conforme a tutti i criteri di esistenza degli aiuti di Stato, a partire dal giorno di adesione dell'Ungheria all'Unione europea.

Vantaggio

(174) A guisa di introduzione all'esame dell'esistenza del vantaggio, vale la pena menzionare il fatto che la maggior parte dei produttori di energia elettrica ha riconosciuto nelle osservazioni che, in assenza delle garanzie offerte dagli HTM, non avrebbe investito in queste centrali. Nelle sue osservazioni, […] Erőmű Rt. sostiene che gli HTM rappresentano un importante fattore che determina la disponibilità delle banche a finanziare l'investimento e a erogare costantemente prefinanziamenti dei costi operativi. […] Spiega inoltre che […] aveva chiesto la presa di posizione del consorzio (ossia delle banche) in relazione alla modifica degli HTM […], ma le banche avevano rifiutato di approvare sia la diminuzione della prestazione vincolata sia la diminuzione della quantità di acquisto garantito. ([39])

([39]) Citazione del punto 3 delle osservazioni del produttore.

(175) A tale riguardo, […] (in qualità di rappresentante di dodici banche, eroganti a Csepeli Áramtermelő Kft. un prestito di quasi […]), sostiene che, secondo la posizione delle banche, l'HTM è parte di quegli accordi commerciali strettamente correlati che rappresentavano, e rappresentano ancora oggi, la garanzia degli accordi di credito che prevedono il finanziamento del progetto a condizioni di mercato. Pertanto, qualunque modifica agli HTM interesserebbe automaticamente anche la banca e, dal momento che per la tutela degli interessi finanziari di quest'ultime esistono meccanismi contrattuali adeguati, verrebbe messo a repentaglio l'intero progetto Csepel II.

(176) […] (in qualità di rappresentante di nove banche, eroganti a AES-Tisza Erőmű Kft un prestito di quasi […]) sostiene che il finanziamento si basava principalmente sugli HTM e sugli altri documenti pertinenti (ad esempio l'accordo di fornitura di combustibile) Continua dicendo che gli HTM garantiscono stabilità rispetto al rischio di domanda, relativo a quantità e prezzo dell'energia elettrica venduta. Afferma inoltre che la stabilità della domanda è il fattore determinante […] che offre la sicurezza necessaria alle banche nel caso di erogazione di un finanziamento a lungo termine in un mercato non ben formato.

(177) Ai fini dell'esame relativo all'esistenza del vantaggio, la Commissione ha preliminarmente analizzato quale argomentazione dovrebbe seguire nel corso di tale esame. Come risultato dell'analisi preliminare delineata nei punti 180-190, la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di stabilire l'esistenza del vantaggio, sia necessario esaminare se un operatore medio del mercato, nelle condizioni di mercato esistenti al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, avrebbe concesso ai produttori una garanzia simile a quella prevista negli HTM, ossia tale da obbligare MVM ad acquistare la capacità impegnata negli HTM (corrispondente all'intera capacità disponibile della centrale o alla maggior parte di essa) nonché una quantità minima garantita dell'energia elettrica prodotta, ad un prezzo che copra i costi fissi e variabili della centrale (ivi compreso il combustibile) per un periodo di 15-27 anni, ovvero il normale periodo di funzionamento o di ammortizzazione degli impianti in questione ([40]).

(178) In una seconda fase, la Commissione ha cercato risposta a tale domanda, alla luce delle normali prassi commerciali sul mercato europeo dell'energia.

(179) Infine, la Commissione ha valutato brevemente l'effetto esercitato dagli HTM sul mercato nel periodo successivo all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea. Per quanto quest'ultima analisi non sia necessaria per stabilire se gli HTM offrano un vantaggio economico, vale comunque la pena di eseguirla al fine di esaminare adeguatamente alcune osservazioni presentate dalle parti interessate.

([40]) Indipendentemente dal fatto se questo prezzo si basi sul meccanismo di determinazione dei prezzi degli HTM o sui decreti sui prezzi e tenuto conto che entrambe le regolamentazioni dei prezzi si basano su principi simili.

1) *Analisi preliminare: argomentazione da seguire al fine di valutare l'esistenza del vantaggio*

(180) Nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento, le terze parti hanno analizzato l'esistenza del vantaggio sulla base delle condizioni nelle quali a metà degli anni Novanta sono stati sottoscritti gli HTM. Essenzialmente, sono giunti alla conclusione che nel periodo menzionato e nel corso della privatizzazione delle società produttrici di energia elettrica, un operatore medio del mercato avrebbe offerto ai produttori garanzie simili a quelle contenute negli HTM, al fine di stimolare gli investitori e di assicurare in tal modo l'approvvigionamento in Ungheria.

(181) La Commissione ha esaminato la fondatezza di tale impostazione ed è giunta alla conclusione che essa non è adeguata per due motivi. In primo luogo, non prende in considerazione gli effettivi beneficiari della misura in esame. In secondo luogo, tale impostazione non prende in considerazione un periodo adeguato alla valutazione dell'esistenza del vantaggio.

Beneficiari del vantaggio potenziale

(182) Dunamenti Erőmű Rt. sostiene di non aver tratto vantaggio dal suo HTM, dal momento che ha pagato il prezzo di mercato nel corso della privatizzazione delle proprie centrali e che nel prezzo di vendita sono stati presi in considerazione i suoi diritti e obblighi derivanti dall'HTM. Ovvero, anche qualora l'HTM avesse comportato un vantaggio, ne avrebbe pagato il controvalore come parte del prezzo della privatizzazione.

(183) La Commissione reputa che tali argomenti non siano validi nel presente caso. I beneficiari dell'aiuto oggetto del presente procedimento sono le centrali privatizzate (quelle in cui è stata effettuata la privatizzazione) e non gli azionisti delle stesse. La privatizzazione delle centrali è avvenuta sotto forma di acquisizione di quote di proprietà.

(184) La Corte ha già esaminato la questione relativa al modo in cui il cambiamento nei rapporti di proprietà, derivante dall'acquisizione, influenza sia l'esistenza dell'aiuto concesso illegittimamente alla società che la persona del beneficiario. Secondo la sentenza della Corte, tali aiuti concessi illegittimamente permangono nei confronti della società beneficiaria indipendentemente dai cambiamenti nei rapporti di proprietà ([41]). Il trasferimento di azioni a prezzo di mercato assicura soltanto che chi acquisisce la quota non riceva aiuti di Stato. Ciò è tuttavia indipendente dal fatto che l'attività della centrale beneficiaria goda o meno di un vantaggio economico.

(185) I beneficiari dell'aiuto esaminato nel presente procedimento sono le società ungheresi che gestiscono le centrali e che hanno sottoscritto gli HTM e non i soci di tali centrali (azionisti). In aggiunta, i cambiamenti nei rapporti di proprietà delle centrali si sono verificati prima del momento a cui si riferisce l'esame dell'esistenza degli

([41]) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione, punto 83, Raccolta 2003, pag. I-4035.

aiuti di Stato, pertanto, sotto l'aspetto dell'esame relativo all'esistenza degli aiuti di Stato erogati alle società che gestiscono le centrali, tale cambiamento è irrilevante. Quindi, le società che sottoscrivono gli HTM, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, hanno beneficiato dei vantaggi contenuti negli HTM.

Periodo da considerarsi al momento della valutazione dell'esistenza del vantaggio

(186) La Commissione è consapevole del fatto che, nelle condizioni di mercato presenti in Ungheria negli anni Novanta, il principio fondamentale degli HTM, ossia la garanzia del recupero dell'investimento, era il requisito fondamentale per la realizzazione dei necessari investimenti.

(187) Il fatto che, a causa delle caratteristiche del settore della produzione di energia elettrica e della situazione politica ed economica dell'Ungheria in quel periodo, ci fosse bisogno di un intervento statale e che la soluzione migliore fosse sembrata l'assegnazione di HTM a numerosi produttori, non contraddice in alcun modo il fatto che gli HTM assicurino un vantaggio a tali produttori.

(188) La maggior parte dei produttori sostiene che gli HTM non comportano per loro un vantaggio, poiché corrispondono alla normale condotta di mercato di MVM e a quella di qualunque attore dell'economia di mercato nella situazione dei produttori. Sostengono che nella situazione di MVM (in qualità di unico acquirente avente l'obbligo giuridico di assicurare l'approvvigionamento), qualunque operatore privato avrebbe scelto di stipulare gli HTM e che il vantaggio economico da essi derivato non supera il livello che le parti avrebbero potuto normalmente raggiungere nelle condizioni del non ben formato mercato ungherese negli anni Novanta. Inoltre, al fine di ottenere la concessione di gestione, i produttori erano giuridicamente obbligati a stipulare un accordo con MVM. I produttori sottolineano che, sulla base del principio dell'investitore privato, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i requisiti giuridici e la realtà economica in essere al momento della stipula degli HTM.

(189) In relazione all'argomento delle parti interessate riguardante il principio dell'investitore privato, la Commissione fa riferimento ai punti della presente decisione che stabiliscono quale periodo debba essere preso in considerazione al momento della valutazione dell'esistenza degli aiuti di Stato concessi tramite gli HTM. La Commissione desidera nuovamente rilevare che non intende dubitare del fatto che, nelle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione degli HTM, ci fosse bisogno di stipulare tali contratti. Tuttavia, come sopra illustrato nella presente decisione, questo non significa in alcun modo che gli HTM non assicurino un vantaggio ai produttori. Le parti interessante sostengono essenzialmente soltanto che tali accordi sono conformi alle condizioni di mercato esistenti al momento della loro sottoscrizione. Tuttavia, nessuna delle parti interessate sostiene che essi siano conformi anche alle condizioni del mercato interno attuale.

Conclusioni dell'analisi preliminare

(190) La Commissione giudica che, nel corso dell'esame sull'esistenza del vantaggio offerto tramite gli HTM, deve accertare se, nelle condizioni esistenti prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, un operatore medio del mercato avrebbe fornito o meno ai produttori garanzie simili a quelle contenute negli HTM e rese note al punto 177.

2) *Analisi dell'esistenza del vantaggio offerto ai produttori di energia elettrica al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea.*

(191) Al fine di poter fornire una risposta alla domanda menzionata al punto precedente, la Commissione ha determinato le principali prassi degli operatori commerciali sui mercati europei dell'energia elettrica indicativi per la presente analisi e ha inoltre analizzato se gli HTM siano conformi a tali prassi o se invece forniscano ai produttori garanzie che un acquirente agente soltanto su base commerciale non accetterebbe.

(192) Come osservazione preliminare, è utile menzionare che il mercato dell'energia elettrica si suddivide tradizionalmente in quattro mercati parziali: i) produzione/importazione e servizi all'ingrosso, ii) trasferimento/distribuzione, iii) rivendita, iv) servizi di compensazione. Dal momento che MVM acquista l'energia elettrica dai produttori nazionali, oppure la importa, e poi la rivende alle società regionali di fornitura di energia elettrica e agli operatori commerciali (gli operatori del mercato al dettaglio), sotto l'aspetto della valutazione degli HTM sono significativi i mercati parziali appartenenti alla prima e alla quarta categoria. Inoltre MVM fornisce capacità impegnata anche al gestore del sistema, in modo che venga assicurato l'equilibrio del sistema stesso.

(193) Il mercato al dettaglio ungherese nel periodo esaminato si divide in due settori: i) quello del servizio pubblico, in cui le società regionali di fornitura di energia elettrica forniscono elettricità a prezzi regolamentati ai clienti non idonei o ai clienti che non fanno valere la loro qualità di clienti idonei; ii) quello del libero mercato, in cui gli operatori commerciali forniscono energia ai clienti idonei ai prezzi determinati dai meccanismi di mercato. Il sistema introdotto con la terza legge sull'energia elettrica limita il settore del servizio pubblico alle utenze domestiche appartenenti all'obbligo di servizio universale e ai consumatori commerciali.

(194) Nel periodo esaminato, MVM forniva energia sia alle società regionali di fornitura di energia elettrica (gli operatori del settore del servizio pubblico), sia agli operatori del settore del libero mercato. Allo stesso tempo, tuttavia, così come delineato ai punti 221 e 231, la vendita da parte di MVM agli operatori del libero mercato riguardava soltanto l'erogazione della quantità in eccesso acquistata nell'ambito degli HTM e non richiesta dal settore pubblico. Questo tipo di vendita non costituisce un'attività commerciale indipendente, ma rappresenta piuttosto

una conseguenza degli HTM. Pertanto, l'esistenza del vantaggio deve essere valutata insieme all'obiettivo primario stabilito per MVM, ossia l'erogazione di energia alle società regionali di fornitura di energia elettrica, in misura sufficiente al fabbisogno del settore pubblico. Ossia è necessario esaminare se, in mancanza degli HTM, un operatore economico agente soltanto su base commerciale avrebbe fornito garanzie equivalenti a quelle contenute negli HTM, qualora tale operatore fosse stato incaricato di erogare sufficiente energia elettrica alle società regionali di fornitura di energia elettrica. Tale valutazione va eseguita alla luce del mercato della grande distribuzione operante in condizioni di concorrenza. I prossimi punti offrono dapprima una panoramica delle prassi commerciali tipiche, significative sotto l'aspetto dell'analisi, e poi paragonano gli HTM con le prassi menzionate. Infine, alla luce del confronto, la Commissione ha esaminato le conseguenze degli HTM che le autorità potevano aspettarsi al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea e se, nel caso di accordi diversi, avrebbero potuto contare su di un equilibrio migliore tra condizioni favorevoli e sfavorevoli.

2.a) Breve descrizione delle prassi commerciali del mercato europeo dell'energia elettrica pertinenti sotto l'aspetto della valutazione dell'esistenza del vantaggio assicurato dagli HTM

(195) Nel corso dell'esame del settore dell'energia elettrica ([42]), la Commissione ha esaminato dettagliatamente le condizioni di distribuzione dell'energia elettrica nei mercati europei all'ingrosso.

(196) L'energia elettrica — a seconda del periodo di adempimento — può essere commercializzata nei mercati spot o nei mercati a scadenza. Nei mercati spot solitamente si concludono accordi commerciali sull'energia elettrica il giorno prima dell'effettivo adempimento, per il giorno successivo. La vendita spot nella borsa dell'energia elettrica avviene in ogni caso a prezzi marginali, che garantiscono esclusivamente la copertura dei costi marginali a breve termine ([43]).

(197) Nei mercati a scadenza l'energia elettrica viene venduta con data di adempimento successiva. I prodotti a scadenza possono essere settimanali, mensili, trimestrali oppure annuali. La distribuzione dei prodotti immediati e a scadenza può essere effettuata tramite le borse dell'energia oppure tramite le transazioni negoziate fuori borsa (OTC), attraverso le stanze di compensazione. In conseguenza della continua scelta tra questi prodotti, i prezzi per prodotti uguali nelle borse dell'energia e nei mercati OTC si avvicinano. Pertanto, le borse dell'energia determinano sempre di più i prezzi di riferimento dell'intero mercato all'ingrosso di tutti i prodotti spot e a scadenza.

(198) In aggiunta, i prezzi dei prodotti a scadenza vengono determinati dalle aspettative degli operatori del mercato relativamente all'andamento futuro dei prezzi nei mercati spot. Gli operatori del mercato stipulano transazioni a scadenza, poiché preferiscono prezzi sicuri rispetto a futuri prezzi di acquisto spot sconosciuti e pertanto anche i prezzi di acquisto a scadenza contengono elementi di rischio. Nella prassi i prezzi dei prodotti a scadenza contengono un elemento determinante che riflette le aspettative degli operatori del mercato in relazione all'andamento dei prezzi di acquisto spot, nonché — a seconda dell'importanza che gli operatori del mercato attribuiscono alla sicurezza dei prezzi — un premio di rischio o uno sconto, anche se nella prassi si esprime per lo più come premio. Di conseguenza, i prezzi di acquisto spot sono un riferimento per tutti i prezzi dell'energia. Qualora vi sia vendita spot in borsa, tali prezzi diventano un riferimento per l'intero mercato. In diversi mercati della grande distribuzione, gli acquirenti — al fine di disporre di una visione di insieme dei costi — generalmente cercano di coprire la maggior parte del fabbisogno previsto con transazioni a scadenza. Al fabbisogno che supera quello coperto dalle operazioni a scadenza si provvede invece con gli acquisti effettuati sui mercati spot.

(199) L'esame del settore dell'energia elettrica ha mostrato che, accanto alla distribuzione standardizzata nella borsa dell'energia e tramite i mercati OTC, si effettuano anche «transazioni bilaterali uniche». Tali transazioni possono variare molto in rapporto ai prodotti o ai servizi forniti e i prezzi di tali transazioni non sono generalmente oggetto di relazione. Tuttavia, alle condizioni del mercato competitivo, la distribuzione attraverso le borse dell'energia e tramite i mercati OTC influenza necessariamente tali transazioni, dal momento che il produttore o l'importatore in questione non accetterebbero di stipulare una transazione bilaterale unica che presenti inequivocabilmente condizioni più sfavorevoli rispetto alle transazioni standard spot o a scadenza. Pertanto, le transazioni standard spot o a scadenza effettuate nei mercati europei della grande distribuzione rappresentano una base di confronto adeguata per esaminare se gli HTM conferiscano o no un vantaggio per i produttori.

(200) Sui mercati a scadenza il periodo di adempimento più lungo è un anno. I periodi di decorrenza più lunghi tra la stipula del contratto e l'inizio dell'effettivo periodo di adempimento sono i seguenti: 4 anni — NordPool (paesi scandinavi), 3 anni — Powernext (Francia), 5 anni — UKPX (Gran Bretagna) e 6 anni — EEX (Germania). In alcune borse, quale ad esempio OMEL in Spagna, non vengono assolutamente stipulate transazioni a scadenza. Le transazioni standard a scadenza impongono all'operatore di fornire una determinata quantità di energia elettrica ad un prezzo prestabilito al massimo entro sei anni

([42]) Nel giugno 2005 la Commissione ha avviato l'esame del funzionamento dei mercati europei del gas e dell'energia elettrica. La presente decisione utilizza la relazione finale pubblicata il 10 gennaio 2007 sull'esame del settore dell'energia elettrica come fonte di informazioni relative alle tendenze e alle prassi commerciali significative osservabili sul mercato europeo dell'energia elettrica che esistevano in Ungheria già al momento della sua adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004. La relazione è disponibile al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

([43]) I costi marginali a breve termine sono i costi che il produttore può evitare qualora decida a breve termine di cessare la produzione di energia elettrica. Tali costi corrispondono approssimativamente ai costi variabili, dal momento che in entrambi i casi sono di importanza fondamentale i costi del combustibile.

dalla stipula del contratto per un periodo di massimo un anno. I periodi menzionati sono di ordine completamente diverso rispetto ai periodi di ammortamento e di funzionamento di qualsiasi centrale. Di conseguenza, nelle normali condizioni di mercato i produttori non hanno modo di conoscere i prezzi vigenti nel periodo di ammortizzazione degli impianti di produzione della centrale o di quello di funzionamento, né le quantità vendute, nemmeno nel caso in cui vendano la maggior parte dell'energia elettrica da loro prodotta tramite transazioni a scadenza. Inoltre, dal momento che i prezzi sono stati determinati in precedenza, i produttori devono affrontare il rischio che i loro costi superino i prezzi prestabiliti. Tale rischio è particolarmente significativo a causa dell'oscillazione dei prezzi del combustibile. Nel caso della maggior parte delle tecnologie di produzione è quest'ultimo a rappresentare l'elemento più importante dei costi variabili. Inoltre i produttori sono esposti anche alla pressione della concorrenza, dal momento che nel periodo di funzionamento devono rinnovare i contratti a scadenza numerose volte e devono pertanto adeguare la propria offerta alle mutate condizioni di concorrenza.

(201) Sui mercati della grande distribuzione si trovano anche transazioni che avvengono con impegno di capacità da parte del produttore, sotto forma di «diritti di prelievo», pertanto vale la pena di confrontare tali transazioni con gli HTM. L'ottenimento dei diritti di prelievo implica che, in generale, venga impegnata una parte della capacità produttiva per il periodo di funzionamento previsto della centrale in questione e che venga corrisposta una «tariffa di capacità» al gestore dell'impianto, che corrisponde al capitale relativo alla capacità impegnata e ai costi fissi. I rischi tecnici sono a carico del gestore della centrale. È il titolare dei diritti di prelievo a determinare il grado di sfruttamento delle capacità impegnate ed egli paga al gestore della centrale un prezzo adeguato ai costi variabili dell'energia elettrica prodotta grazie alla capacità impegnata.

(202) Al fine di valutare ulteriormente il vantaggio concesso nell'ambito degli HTM, vale la pena di considerare anche la situazione dei grandi consumatori commerciali o industriali, anche se essi non sono operatori dei mercati della grande distribuzione, ma di quelli al dettaglio (che si trovano al livello successivo della catena di vendita). Dal momento che accade che i produttori riforniscano di energia elettrica direttamente i grandi distributori commerciali o industriali, è opportuno il confronto con gli HTM.

(203) L'esame del settore dell'energia elettrica ha mostrato che gli operatori del settore stipulano spesso transazioni a prezzo fisso con i grandi consumatori commerciali o industriali. La durata di tali transazioni normalmente si limita ad uno o due anni. In generale viene stabilito un programma di fornitura sulla base dei consumi precedenti. I prezzi vengono fatti derivare dai prezzi della grande distribuzione dei mercati a scadenza e contengono anche elementi di costo quali i costi previsti per la compensazione della rete, nonché il margine di guadagno dell'operatore. Nel caso di scostamento dal programma di adempimento, entra in vigore la clausola «take or pay», che obbliga l'acquirente a pagare l'energia elettrica di cui non necessita oppure una sovrattassa. Sotto questo aspetto si può dire che le transazioni si basano sull'applicazione congiunta dell'acquisto minimo garantito e dell'impegno di capacità ([44]).

(204) Al fine dell'esame del vantaggio concesso nell'ambito degli HTM, è necessario prendere in considerazione anche un altro tipo di accordo, ossia i contratti aventi come obiettivo i servizi di bilanciamento erogati dai gestori dei sistemi di trasporto (TSO). Dal momento che l'energia elettrica non è conservabile, è necessario far corrispondere in ogni momento domanda e offerta. Qualora la domanda o l'offerta si discostino dalle previsioni e si renda necessaria una maggiore produzione di energia, è compito del gestore del sistema di trasporto richiedere a determinati produttori di aumentare la loro produzione in breve tempo. Al fine di assicurare che siano a disposizione sufficienti capacità di produzione per la gestione di questo tipo di situazione, i gestori dei sistemi di trasporto impegnano una parte della capacità di quelle unità produttive che sono in grado di modificare il proprio livello di produzione in tempi brevi. Dal momento che in Ungheria non vi sono centrali idroelettriche ad accumulazione, sono le centrali a gas a disporre delle caratteristiche tecniche più adeguate a fornire tale servizio.

(205) L'esame del settore dell'energia elettrica ha fornito una panoramica della prassi dei gestori europei dei sistemi di trasporto in relazione ai contratti di impegno della capacità per la fornitura di servizi di bilanciamento. Tale panoramica mostra che le capacità vengono impegnate tramite procedure di gara. Il periodo usuale che assicura flessibilità sufficiente ai TSO per adeguare la quantità delle capacità impegnate alle esigenze effettive è di un anno. Generalmente i contratti stabiliscono le caratteristiche tecniche del servizio richiesto, la capacità impegnata, nonché o soltanto il prezzo dell'energia elettrica fornita o sia il prezzo dell'energia che quello della capacità.

2.b) Confronto degli HTM con le normali prassi commerciali

(206) La Commissione ha confrontato gli impegni contenuti negli HTM con le caratteristiche più importanti delle transazioni a scadenza e spot, delle transazioni che utilizzano i «diritti di prelievo», dei contratti a lungo termine stipulati dai grandi utenti finali, nonché dei contratti stipulati tra i produttori e i gestori di sistemi di trasporto aventi come obiettivo la fornitura di servizi di bilanciamento.

Transazioni standard spot e a scadenza

(207) Dalla situazione delineata ai punti 195-200 consegue che l'utilizzo congiunto dell'impegno di capacità di energia elettrica a lungo termine, dell'acquisto minimo garantito e del meccanismo di determinazione dei prezzi che copre i costi variabili, fissi e di capitale non corrisponde alle transazioni normali dei mercati europei della grande distribuzione e che tutela i produttori da un maggior numero di rischi rispetto alle transazioni standard a scadenza e spot.

([44]) Si può considerare equivalente all'impegno della capacità il fatto che il fornitore si obblighi a fornire la quantità stabilita nel contratto.

(208) La vendita spot nella borsa dell'energia elettrica avviene in ogni caso a prezzi marginali, che garantiscono esclusivamente la copertura dei costi marginali a breve termine e non di tutti i costi fissi e di capitale. Inoltre, sui mercati immediati le imprese di produzione dell'energia elettrica non dispongono di garanzie relativamente al grado di sfruttamento delle loro capacità produttive. L'impossibilità di conservare in maniera economica l'energia elettrica — caratteristica tipica di questo settore — aumenta notevolmente tale rischio rispetto alla maggior parte dei settori produttivi. Qualora in un dato momento venga offerta energia elettrica in quantità sufficiente alla copertura della domanda ad un prezzo inferiore a quello offerto dall'unità di produzione di energia elettrica in questione, tale unità non viene avviata, pertanto ne viene persa la capacità produttiva per il tempo in questione.

(209) Di conseguenza, la vendita sul mercato spot comporta un alto grado di incertezza relativamente al recupero dei costi fissi e di capitale, nonché del grado di sfruttamento della capacità produttive.

(210) Nemmeno i mercati a scadenza, i cui prezzi vengono fatti derivare dai prezzi di acquisto spot, offrono ai produttori la sicurezza che la loro vendita copra tutti i costi fissi e di capitale, dal momento che i prezzi vengono stabiliti in anticipo. Qualora nel corso del periodo di adempimento i costi del combustibile aumentino più del previsto, i costi della produzione di energia elettrica superano i prezzi prestabiliti. Sui mercati a scadenza, grazie alla durata più lunga delle transazioni, l'incertezza relativa allo sfruttamento delle capacità di produzione è minore che nel caso dei mercati spot. Allo stesso tempo, tuttavia — anche nel caso in cui il produttore sia in grado di vendere la maggior parte della sua produzione di energia elettrica tramite transazioni a scadenza — riesce a valutare il grado di sfruttamento delle sue unità di produzione di energia elettrica soltanto per un periodo limitato rispetto al tempo di funzionamento.

(211) Le parti interessate sottolineano che i produttori devono accollarsi un rischio notevole nell'ambito degli HTM, che si ricollega soprattutto ad esecuzione, regolamentazione, tutela ambientale, manutenzione, tassazione e finanziamenti. La Commissione riconosce che gli HTM non eliminano tutti i rischi relativi alla gestione delle centrali elettriche. Senza dubbio i rischi elencati nelle osservazioni dei produttori sono effettivamente a loro carico. Questi tuttavia corrispondono ai normali rischi — ivi compresi anche i casi delle vendite sui mercati standard spot e a scadenza — che qualunque operatore del mercato dell'energia elettrica deve accollarsi. Tuttavia, la maggior parte dei rischi commerciali legali alla produzione di energia elettrica, in particolare all'oscillazione dei prezzi del combustibile e ai cambiamenti dei prezzi dell'energia elettrica che gli utenti finali devono corrispondere, nonché alla difformità del fabbisogno energetico degli utenti finali sono a carico di MVM, per la maggior parte del (o per l'intero) periodo di funzionamento degli impianti che operano nell'ambito degli HTM.

(212) Nelle loro osservazioni le parti interessate sostenevano anche che l'impegno di capacità a beneficio di MVM sia uno svantaggio, dal momento che non possono utilizzare queste capacità per nessun scopo che non sia la vendita a MVM. Il sistema dell'acquisto minimo garantito, tuttavia, diminuisce in larga misura gli svantaggi di tale vincolo. Il sistema dell'acquisto minimo garantito può essere considerato una garanzia fornita ai produttori relativa al fatto che, qualora MVM non utilizzi le capacità impegnate, non impedirà l'utilizzo di tali capacità a scopo di produzione e vendita di energia elettrica. Come illustrato nella seguente tabella, l'acquisto minimo garantito significava effettivamente che il tasso di sfruttamento della capacità impegnata superava il tasso di sfruttamento medio dell'intera capacità disponibile in Ungheria.

Tabella 5

Acquisto minimo garantito e capacità impegnate

	2004	2005	2006
Acquisto garantito (GWh)	23 234	23 528	23 516
Capacità impegnate (MW)	4 242	4 460	4 481
Rapporto tra acquisto garantito e capacità impegnate (numero di ore annue di attività)	5 477	5 275	5 248
Rapporto tra produzione di energia elettrica in Ungheria e prestazione utilizzabile (numero di ore annue di attività)	4 272	4 225	4 601

(213) Da quanto sopra consegue che le transazioni spot e a scadenza comportano per i produttori rischi molto maggiori rispetto agli HTM. Quest'ultimi, infatti, offrono sicurezza sia in relazione alla copertura dei costi fissi e di capitale che allo sfruttamento delle capacità produttive.

Diritti di prelievo

(214) Per quel che riguarda i diritti di prelievo, la maggior differenze tra questo tipo di accordi e gli HTM è che solitamente ai diritti di prelievo non si collegano acquisti minimi garantiti. Il titolare dei diritti di prelievo si fa carico dei rischi commerciali relativi alla vendita dell'energia prodotta tramite le capacità impegnate. Peraltro, gode della garanzia di essere in grado di vendere tutta l'energia menzionata ad un prezzo che copra almeno i costi variabili, dal momento che può decidere di non produrre energia elettrica qualora i prezzi scendano al di sotto di tali costi variabili. Gli HTM, in conseguenza dell'obbligo di acquisto minimo garantito alle centrali, non offrono una tale assicurazione a MVM.

Contratti di acquisto a lungo termine stipulati dai grandi consumatori finali

(215) Per quel che riguarda i contratti di acquisto a lungo termine stipulati dai grandi consumatori, è perfettamente chiaro che essi sono molto più vantaggiosi per l'acquirente di quanto non siano gli HTM per MVM, dal momento che il prezzo, fissato per lo più per l'intera durata

del contratto, in primo luogo non è legato ad indicatori — quali ad esempio i prezzi del combustibile — il cui andamento nel corso del contratto non è prevedibile, in secondo luogo tale prezzo non viene stabilito in modo da coprire i costi fissi e di capitale, dal momento che dipende dai prezzi quotati sui mercati della grande distribuzione. In realtà, l'acquirente ha interesse a stipulare contratti a lunga scadenza soltanto nel caso in cui tali contratti gli offrano qualche tipo di tutela contro le oscillazioni di prezzo sul mercato dell'energia elettrica, in particolare contro i cambiamenti provocati dalle oscillazioni di prezzo dei combustibili. Di conseguenza, l'acquirente può essere interessato sotto l'aspetto economico ad un contratto a lunga scadenza in cui il venditore proponga di accollarsi una parte del rischio che deriva dall'oscillazione dei prezzi del combustibile, oppure nel caso in cui la tecnologia di produzione dell'energia elettrica assicuri costi di combustibile stabili, un esempio della quale è rappresentato dalla tecnologia delle centrali idroelettriche e, a determinate condizioni, da quella delle centrali nucleari. Inoltre, tali contratti vengono generalmente stipulati per periodi molti più brevi rispetto agli HTM, offrendo così al venditore la possibilità di cambiare operatore, nel caso in cui un concorrente offra prezzi più vantaggiosi. Al fine di ottenere il prezzo più basso, tali acquirenti ricorrono spesso ad una procedura di gara.

Contratti relativi alla fornitura di energia di bilanciamento

(216) I contratti relativi alla fornitura di energia di bilanciamento sono importanti sotto l'aspetto dell'esame dell'esistenza del vantaggio, in quanto MVM utilizza una piccola parte delle capacità impegnate nell'ambito degli HTM per assicurare energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasporto ([45]). Nella pratica, MVM vende annualmente un pacchetto di capacità al gestore del sistema di trasporto e utilizza una parte delle capacità impegnate nell'ambito degli HTM a questo scopo. Nella pratica questo significa che i produttori non si fanno carico del rischio che comportano le procedure di gare ([46]) annuali e l'incertezza sulla quantità di energia elettrica che devono fornire. Dal punto di vista dei produttori, le condizioni contrattuali della fornitura di energia di bilanciamento corrispondono alle condizioni degli HTM. Tuttavia, come indicato al punto 204, le disposizioni degli HTM — in particolare la lunga durata e l'acquisto garantito — non sono commercialmente giustificate nemmeno nel caso della fornitura di energia di bilanciamento. La Commissione riconosce che in Ungheria — secondo quanto affermato dalle parti interessate — soltanto poche unità di produzione di energia sono in grado di mettere a disposizione energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasporto. È giunta, però, alla conclusione che le condizioni offerte negli HTM superino, anche in queste circostanze, quanto potrebbe essere ritenuto accettabile dai gestori dei sistema di trasporto per motivi commerciali.

([45]) Nel 2005 il 15 % della capacità contrattuale.

([46]) A causa delle procedure di gara annuali la capacità che può essere offerta al gestore del sistema di trasporto e il relativo prezzo variano ogni anno oppure può capitare che diminuisca qualora le esigenze del gestore del sistema di trasporto si riducano oppure nel caso in cui altri fornitori offrano prezzi più bassi o quantità maggiori.

Risultato del confronto tra gli HTM e le normali prassi commerciali

(217) Tale confronto mostra che gli HTM — in virtù delle loro struttura — offrono maggiori garanzie ai produttori rispetto ai normali contratti commerciali. Pertanto, grazie agli HTM i produttori godono di una situazione più vantaggiosa rispetto a quella in cui si troverebbero sul libero mercato, in assenza di HTM. Al fine di valutare nella maniera più completa possibile l'esistenza del vantaggio, è necessario esaminare gli effetti vantaggiosi e svantaggiosi sui quali le autorità ungheresi potevano contare alla data di adesione dell'Ungheria all'Unione europea. È inoltre necessario esaminare se, nel caso di altre impostazioni che si basano sulle normali prassi commerciali, avrebbero potuto contare su un equilibrio più favorevole tra gli effetti vantaggiosi e quelli svantaggiosi.

2.c) Conseguenze degli HTM prevedibili dalle autorità alla luce delle normali prassi commerciali degli acquirenti nei mercati europei dell'energia

(218) Le autorità potevano aspettarsi dagli HTM che consentissero a MVM di assicurare a lungo energia elettrica sufficiente al fabbisogno del segmento del servizio pubblico.

(219) Allo stesso tempo, le autorità non avevano alcuna assicurazione sui prezzi che MVM avrebbe dovuto pagare nel corso di questo stesso periodo, dal momento che gli HTM non garantiscono alcuna protezione contro le oscillazioni dei prezzi, in particolare di quelli del combustibile.

(220) Inoltre, l'utilizzo congiunto dell'impegno a lungo termine delle capacità e dell'acquisto minimo garantito ad esso correlato impedisce alle autorità di approfittare dei prezzi più vantaggiosi offerti dagli altri produttori o dagli importatori. Le capacità degli HTM e la quantità di acquisto minimo garantito, la quantità acquistata da MVM nell'ambito dei contratti di importazione a lungo termine e nell'ambito del sistema di acquisto obbligatorio ([47]), erano sufficienti a coprire i suoi fabbisogni. Pertanto, MVM non poteva diversificare il suo portafoglio fornitori, nonostante il fatto che avesse a disposizione capacità di produzione alternative. Nel 2004 svariati produttori di energia elettrica non disponevano di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine. Gli HTM di due centrali elettriche relativi ad una capacità installata di 470 MW sono scaduti alla fine del 2003, aumentando così significativamente la capacità disponibile al di fuori degli HTM. In aggiunta, una capacità importata di circa 700 MW non è coperta da contratti di importazione a lungo termine. Qualora il sistema di capacità impegnate e l'acquisto minimo garantito non avesse vincolato MVM, essa avrebbe potuto utilizzare tale energia di importazione.

([47]) Le leggi ungheresi prescrivono a MVM e alle società regionali di fornitura di energia elettrica di acquistare a prezzi regolamentati l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione, dai rifiuti o derivante da fonti energetiche rinnovabili.

(221) Inoltre, così come illustrato al prossimo punto — nel 2003 e nel 2004, al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea — era chiaro che il sistema di impegno della capacità sviluppato nell'ambito del sistema dell'acquirente unico che soddisfa l'intero fabbisogno energetico dell'Ungheria con la mediazione di MVM ed il sistema dell'acquisto minimo garantito avrebbero comportato il rischio significativo che i contratti imponessero l'acquisto da parte di MVM di una quantità di energia elettrica che superasse i suoi fabbisogni.

(222) A tale riguardo, un importante fattore da prendere in considerazione è l'apertura parziale del mercato dell'energia elettrica nel 2003. Il 18 dicembre 2001 l'Assemblea nazionale ungherese ha approvato la seconda legge sull'energia elettrica, che ha permesso ai grandi consumatori — ossia quelli il cui consumo annuo superava i 6,5 GW — di divenire «clienti idonei» e di poter in tal modo scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Tale regola, entrata in vigore il 1º gennaio 2003, ha permesso la creazione di un libero mercato, che si è affiancato al segmento di servizio pubblico precedentemente esistente, e in tale mercato i prezzi venivano determinati dai rapporti di domanda e offerta. La misura menzionata comportava come effetto prevedibile la diminuzione della quantità che MVM doveva fornire ai fornitori regionali di energia elettrica per soddisfare il fabbisogno del segmento del servizio pubblico. La seguente tabella dimostra che la quantità venduta sul libero mercato è effettivamente costantemente aumentata tra il 2003 e il 2006, mentre la quantità venduta attraverso i fornitori regionali di energia elettrica al segmento del servizio pubblico è diminuita in proporzione.

Tabella 6

Vendita sul mercato al dettaglio (settore del servizio pubblico e del libero mercato)

(GWh)

	2003	2004	2005	2006
Consumo totale	33 584	33 836	34 596	35 223
Vendita nel settore del libero mercato	3 883	7 212	11 685	13 057
Vendita nel settore del servizio pubblico	29 701	26 624	22 911	22 166

Fonte: Dati statistici del 2006 sul sistema ungherese di energia elettrica ([1])
([1]) Cfr. ad esempio http://www.mvm.hu

(223) Tra il 2003 e il 2006 la quantità venduta nel segmento del settore pubblico — pari al fabbisogno reale di MVM — è diminuita del 25 %. La diminuzione del fabbisogno di MVM — soprattutto sulla base delle significative differenze tra i prezzi ufficiali del settore del servizio pubblico (i prezzi pagati dagli operatori alle società regionali di fornitura di energia elettrica) e i prezzi pagati nel segmento del libero mercato nel 2003 e nel 2004 — era in gran parte prevedibile al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea.

Tabella 7

Differenze tra i prezzi del settori del servizio pubblico e quelli del libero mercato sul mercato al dettaglio nel 2003 e 2004

(HUF/KWh)

	2003	2004
Prezzo medio sul libero mercato	11,1	12,7
Prezzo medio nel settore del servizio pubblico ([1])	19	21,1

Fonte: Dati statistici del 2006 sul sistema ungherese di energia elettrica.
([1]) Prezzo derivato dalle tariffe regolamentate che dipendono dalla misura del consumo.

(224) I prezzi del libero mercato rappresentavano un chiaro stimolo per i clienti idonei a valersi del loro status. Inoltre, nel 2003 e nel 2004 era noto che con l'imminente adesione dell'Ungheria all'Unione europea sarebbe entrata in vigore la seconda direttiva sull'energia elettrica ([48]), in conseguenza della quale dal 1º luglio 2007 tutti i consumatori sarebbero divenuti clienti idonei, portando ad un'ulteriore diminuzione dei fabbisogni di MVM in un periodo più breve rispetto alla durata rimanente degli HTM.

(225) Di conseguenza, nel 2003 e nel 2004 era chiaro che gli HTM sviluppati nell'ambito del sistema dell'acquirente unico che provvede al fabbisogno energetico dell'intera Ungheria tramite la mediazione di MVM non soltanto impedivano a MVM di diversificare il proprio portafoglio operatori e di ottenere un prezzo più vantaggioso, sfruttando la concorrenza tra operatori, ma che probabilmente avevano anche l'effetto di costringere MVM ad acquistare energia elettrica in misura maggiore rispetto all'effettivo fabbisogno.

(226) Le autorità hanno infatti preso in considerazione tale rischio. Nel 2002 il governo ungherese ha emesso un decreto ([49]) che obbliga MVM ad avviare la rinegoziazione degli HTM con tutti i produttori, al fine di rettificare le quantità di capacità impegnata. Benché il succitato decreto non disponesse la cessazione degli HTM, esso dimostra chiaramente che la capacità impegnata nell'ambito degli HTM era troppo elevata alla luce della graduale liberalizzazione del mercato al dettaglio. Il decreto di cui sopra consente ad MVM — nel caso in cui le trattative condotte con i produttori non abbiano un risultato positivo — anche di vendere, grazie ai seguenti «meccanismi di vendita», le capacità e l'energia elettrica che in maniera evidente superano la quantità effettivamente necessaria al soddisfacimento del fabbisogno del settore del servizio pubblico: vendita tramite aste di capacità, procedure di gara in materia di capacità e il cosiddetto «mercato elettronico», ossia una piattaforma commerciale virtuale online. Nonostante la diversità nella forma dei tre meccanismi, in tutti il concetto è che MVM offre in vendita sul libero mercato come prodotto con diverse scadenze di

([48]) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, GU L 176, pag. 37-55.
([49]) Decreto governativo 183/2002.

adempimento, il surplus energetico di cui non necessita per soddisfare il fabbisogno del settore del servizio pubblico, ma che è obbligata ad acquistare secondo le condizioni degli HTM.

(227) La successiva tabella illustra i dati relativi alle prime tre aste svolte da MVM. Da tale tabella risulta che i prezzi ai quali MVM ha venduto l'energia tramite il meccanismo di erogazione sono significativamente inferiori rispetto ai prezzi pagati per la stessa energia nell'ambito degli HTM.

Tabella 8

Le prime tre aste di MVM

	Prima asta: giugno 2003	Seconda asta: dicembre 2003	Terza asta: giugno 2004
Prodotti per il carico di base			
Quantità di energia elettrica venduta (GWh)	375	240	133
Prezzi di vendita alle aste (HUF/KWh)	8,02	9,5	8,4
Prodotti fuori dal picco di carico			
Quantità di energia elettrica venduta (GWh)		259	421
Prezzo di vendita all'asta		5,6	3,5
Prezzi annui medi negli HTM			
	2003		2004
	11,3		11,7

(228) Il legislatore ungherese aveva chiaramente previsto tale effetto e aveva disposto che lo Stato ungherese pagasse una compensazione per le perdite in cui sarebbe incorsa MVM a causa della differenza tra il prezzo pagato per la quantità erogata tramite le aste di capacità ed i prezzi di vendita di mercato. La compensazione pagata a MVM nel 2003 ammontava a 3,8 miliardi di fiorini ([50]). Secondo la relazione annuale di MVM del 2004, l'importo della compensazione è aumentato di 2,4 miliardi di fiorini.

(229) Dal punto di vista delle autorità, è chiaro che non è giustificabile con motivazioni commerciali un sistema che, nella pratica, corrisponde ad un aiuto alle vendite da parte dei produttori nel segmento del libero mercato.

(230) La seguente tabella — sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria il 24 settembre 2007 e il 21 aprile 2008 — mostra la quantità totale di energia elettrica venduta da MVM attraverso il meccanismo di vendita tra il 2003 e il 2004.

([50]) Cfr. la lettera delle autorità ungheresi del 4 giugno 2004.

Tabella 9

Quantità vendute da MVM attraverso il meccanismo di vendita

(in TWh)

Anno	2003	2004	2005	2006
Vendita di MVM tramite meccanismi di erogazione completa ([1])	0,6	1,9	6,5	6,5

([1]) Aste di capacità, procedure di gara in materia di capacità e mercato elettronico di MVM.

(231) È chiaro che nelle normali condizioni di mercato gli acquirenti non stipulano contratti che implicano il serio rischio di essere obbligati ad acquistare più energia elettrica del necessario e di subire una grave perdita nel corso della rivendita della stessa. In teoria anche nel caso delle transazioni stipulate dai grandi consumatori finali e nel caso dei contratti a lungo termine esiste tale rischio, ma in misura molto inferiore.

(232) La decorrenza delle transazioni a scadenza è molto più breve rispetto agli HTM. Con una tale decorrenza, l'acquirente riesce a valutare molto meglio il proprio fabbisogno che nel caso di un periodo compreso tra 15 e 27 anni. Inoltre, gli acquirenti cercano di fare in modo di coprire solo una parte del proprio fabbisogno con contratti a scadenza e si procurano l'ulteriore quantità necessaria sul mercato spot.

(233) Anche nel caso dei contratti a lungo termine stipulati dai grandi consumatori finali, il rischio di un acquisto eccessivo esiste soltanto in maniera esigua, dal momento che la decorrenza dei contratti succitati è limitata e poiché, generalmente, il consumo dei grandi consumatori finali industriali e commerciali che stipulano tali contratti è stabile e calcolabile — situazione che non sussiste nel caso di MVM per i motivi summenzionati.

(234) In aggiunta, è utile ricordare che, sulla base delle transazioni a scadenza e dei contratti di acquisto a lungo termine stipulati dai consumatori finali, gli acquirenti accettano l'impegno di acquistare un determinato quantitativo di energia elettrica molti mesi o anni prima dell'effettiva data di adempimento, dal momento che il loro contratto di acquisto offre loro protezione contro le oscillazioni dei prezzi. Tale vantaggio non è presente negli HTM, dal momento che i prezzi, che coprono i costi variabili, possono aumentare in maniera non prevedibile in conseguenza dei cambiamenti dei prezzi del combustibile.

Conclusioni relative all'esistenza degli aiuti di Stato

(235) La Commissione è giunta alla conclusione che i vantaggi a cui hanno accesso le autorità grazie agli HTM non offrono la stabilità nei prezzi dell'energia elettrica che gli operatori medi del mercato si aspettano dai contratti

a lungo termine e comportano inoltre il serio rischio dell'obbligo di acquisto di una quantità di energia superiore alle necessità e della conseguente perdita al momento della rivendita della quantità eccedente. Al momento dell'adesione all'Unione europea, le autorità ungheresi conoscevano bene tali rischi. Il confronto tra gli HTM e le normali prassi commerciali degli acquirenti sui mercati europei dell'energia elettrica mostra che l'acquirente agente soltanto su base commerciale non avrebbe accettato degli effetti così svantaggiosi e — in conformità con la normale prassi commerciale — avrebbe sviluppato una diversa strategia di acquisto oppure avrebbe stipulato accordi di altro tipo.

(236) Sulla base di quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che le più importanti clausole degli HTM rappresentano per i produttori un vantaggio superiore rispetto alle normali transazioni commerciali. A questo riguardo, si sottolinea che i più importanti elementi degli HTM — ossia l'impegno a lungo termine delle capacità, l'acquisto minimo garantito e il meccanismo di determinazione dei prezzi che si basa sulla tariffa dell'energia e che mira alla copertura dei costi fissi, variabili e di capitale — non sono scindibili e non possono essere esaminati separatamente. Il vantaggio deriva dall'applicazione congiunta di questi elementi. La lunga decorrenza degli HTM, come emerge da quanto sopra, contribuisce in larga misura all'esistenza del vantaggio.

3) *Effetto esercitato dagli HTM sul mercato nel periodo successivo all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea.*

(237) Nelle loro osservazioni le parti interessate sostengono che i prezzi applicati nell'ambito degli HTM non superano i prezzi della grande distribuzione. Mátrai Erőmű Rt. sottolinea in particolare che i suoi prezzi sono concorrenziali grazie alle miniere di carbone di sua proprietà ed ai conseguenti ridotti costi minerari. In conformità a quanto detto, le parti di cui sopra reputano di non beneficiare di alcun vantaggio.

(238) La Commissione non concorda con tale argomentazione.

(239) In primo luogo — come dettagliatamente spiegato sopra nella presente decisione — il prezzo effettivamente pagato nell'ambito degli HTM è soltanto una delle conseguenze degli HTM, ma non rappresenta la parte più importante del vantaggio assicurato dagli HTM. Anche le summenzionate osservazioni degli istituti bancari (cfr. in particolare i punti 175 e 176) confermano che tutti quegli elementi degli HTM che garantiscono gli utili sul capitale investito nell'unità di produzione e proteggono i produttori dai rischi commerciali derivanti dall'attività, rappresentano congiuntamente la sostanza del vantaggio degli HTM.

(240) In secondo luogo, la differenza di prezzo rispetto ai prezzi di mercato dipende da molti fattori, legati all'andamento del mercato, che sono indipendenti dal contenuto degli HTM e possono essere valutati soltanto successivamente. I prezzi menzionati riportati negli HTM sono prezzi unitari indicativi in un dato momento, che non prendono in considerazione i vantaggi derivanti da tutti gli altri HTM, ad esempio la capacità o la quantità che i produttori avrebbero potuto vendere, nel caso in cui la vendita fosse dipesa dalla domanda di mercato. Come risulta da quanto sopra, a parere della Commissione, il vantaggio economico assicurato ai produttori è parte integrante di tutti gli HTM esaminati, indipendentemente dal fatto se in un dato momento essi conducano o meno a prezzi più elevati rispetto a quelli di mercato.

(241) Nondimeno, la Commissione ha paragonato i prezzi effettivamente applicati negli HTM con i prezzi di quella parte del mercato della grande distribuzione non coperto dagli HTM, al fine di poter fornire una risposta completa alle osservazioni ad essa presentate e per capire meglio le conseguenze degli HTM.

(242) Nel corso di tale confronto, la Commissione non tiene conto dei prezzi del 2007, dal momento che nel corso di tale anno (più precisamente dal 9 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) i prezzi ufficiali hanno sostituito i prezzi degli HTM. Di conseguenza, i prezzi applicati non necessariamente riflettono il prezzo esatto a cui avrebbe condotto l'applicazione della formula per il calcolo dei prezzi degli HTM.

(243) Pertanto, la Commissione ha confrontato i prezzi applicati sulla base degli HTM con i prezzi del libero mercato degli anni 2004-2006.

Tabella 10

Prezzo medio dell'energia elettrica venduta a MVM nell'ambito di HTM ([51])

HUF/kWh

Centrale elettrica operante nell'ambito di HTM	2004	2005	2006
Blocchi F di Dunamenti Erőmű	[…]	[…]	[…]
Blocco G2 di Dunamenti Erőmű	[…]	[…]	[…]
Tisza II. Erőmű	[…]	[…]	[…]
Pécsi Erőmű	[…]	[…]	[…]
Csepel II. Erőmű	[…]	[…]	[…]
Kelenföldi Erőmű	[…]	[…]	[…]
Újpesti Erőmű	[…]	[…]	[…]
Kispesti Erőmű	[…]	[…]	[…]
Mátrai Erőmű	[…]	[…]	[…]
Paksi Atomerőmű	[…]	[…]	[…]

([51]) I dati numerici presentati in tabella sono ricavati dalle lettere delle autorità ungheresi protocollate il 24 settembre 2007 e il 16 gennaio 2008. Sono osservabili differenze minime (meno del 5 %) tra i numeri comunicati nelle due lettere informative in relazione ai prezzi del 2006. In questi casi la presente decisione si basa sulle informazioni successive (lettera del 16 gennaio 2008).

Tabella 11

Quantità e prezzo medio dell'energia elettrica venduta dai produttori nazionali sul libero mercato, al di fuori degli HTM ([52])

Centrale elettrica	2004		2005		2006	
	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)
Mátrai Erőmű (blocco […])	989 097	8,15	972 813	8,33	1 082 699	9,26
Vértesi Erőmű	157 701	8,02	942 999	8,79	1 213 622	10,51
Dunamenti Erőmű blocco […]	215 647	8,57	805 381	9,85	814 702	13,29
EMA	133 439	11,07	129 252	11,83	101 607	12,92
AES Borsodi Erőmű	[…]	[…]	18 301	11,25	n.a. (*)	
AES Tiszapalkonyai Erőmű	364 869	12,76	86 673	9,87	119 218	14,27

(*) La quantità venduta è inferiore a 1 000 MWh. La Commissione reputa che prezzi corrispondenti a quantità così ridotte non rappresentino una base comparativa adeguata sotto l'aspetto del confronto con i prezzi degli HTM.

Tabella 12

Prezzo medio e quantità di energia elettrica di importazione acquistata da MVM ([53])

Importazione	2004		2005		2006	
	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)	Quantità (MWh)	Prezzi (HUF/kWh)
Dall'Ucraina attraverso la Slovacchia ([…] (*))	1 715 200	[…] (**)	1 525 600	[…] (**)	1 311 400	[…] (**)
Dalla Svizzera attraverso la Slovacchia ([…] (*))	1 768 100	[…] (**)	1 761 700	[…] (**)	1 709 200	[…] (**)
Svizzera ([…] (*))	631 700	[…] (**)	629 500	[…] (**)	626 200	[…] (**)

(*) Nome della società di importazione partner.
(**) Il prezzo medio ponderato delle importazioni in tabella è di 9,14 HUF/kWh per il 2004, di 10,41 HUF/kWh per il 2005 e di 11,49 HUF/kWh per il 2006.

(244) Dal 2003 MVM — in conformità con la seconda legge sull'energia elettrica ([54]) — eroga l'energia sovrabbondante (ossia quella in eccesso rispetto al fabbisogno del settore del servizio pubblico) al fine di fornire energia al mercato competitivo attraverso il seguente meccanismo di vendita: i) aste di capacità, ii) procedure di gara in materia di capacità e iii) il cosiddetto «mercato elettronico», ossia una piattaforma commerciale virtuale online. La successiva tabella illustra i prezzi medi raggiunti nel corso di tali vendite:

([52]) Informazioni basate sulla lettera delle autorità ungheresi protocollata il 24 settembre 2007. Nel 2005 e nel 2006 anche la società E.ON DKCE ha venduto energia elettrica sul libero mercato. Secondo le informazioni fornite dalle autorità ungheresi nella lettera protocollata il 22 aprile 2008, tuttavia, la quantità venduta era trascurabile, pertanto le autorità ungheresi non dispongono dei dati relativi ai prezzi.

([53]) Informazioni basate sulle lettere delle autorità ungheresi protocollate il 24 settembre 2007 e il 16 gennaio 2008. Sono osservabili differenze minime (meno del 2 %) tra i numeri comunicati nelle due lettere informative. In questi casi la presente decisione si basa sulle informazioni successive (lettera del 16 gennaio 2008). Anche le importazioni di MVM si basano su accordi a lungo termine. Tali accordi non sono oggetto del presente procedimento.

([54]) Cfr. il punto 32 della presente decisione.

Tabella 13

Prezzi medi raggiunti da MVM nelle aste di capacità, nelle procedure di gara e sul mercato elettronico ([55])

Anno di fornitura del prodotto venduto all'asta (*)	Prezzo medio ponderato delle aste di capacità (HUF/kWh)	Anno di vendita tramite procedura di gara e mercato elettronico	Prezzo medio della vendita tramite procedura di gara e mercato elettronico (HUF/kWh)
Anno 2004	4,7	2004	6,5
Asta del 17 giugno 2004	Fuori dal picco di carico: 3,48 Carico di base: 8,4		
Anno 2005	5,4	2005	8,1
Asta del 9 dicembre 2004	Fuori dal picco di carico: 4,54 Carico di base: 8,32		
Asta del 10 giugno 2005	Fuori dal picco di carico: 4,6 Carico base: 8,5		
Asta del 21 luglio 2005	Carico di base: 9,3 Picco di carico: 10,42		
Anno 2006	9,9	2006	9,1
Asta del 9 novembre 2005	Fuori dal picco di carico: 6,02 Carico di base: 9,74 Picco di carico: 11,76		
Asta del 31 maggio 2006	Carico di base: 11,33		

(*) La quantità venduta per tipo di prodotto (decrescente/continuo/picco) è compresa tra 25 000 e 2 000 000 MWh.

(245) I dati di cui sopra mostrano che in Ungheria nel settore competitivo nel 2004 il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica per la grande distribuzione era compreso tra i 4,5 e i 12,76 HUF/kWh. Tra produttori operanti nell'ambito degli HTM, Paksi Atomerőmű e Mátrai Erőmű hanno venduto energia a MVM ad un prezzo compreso entro tale fascia. Il blocco […] di Dunamenti Erőmű vendeva energia elettrica al prezzo di […] HUF/kWh, corrispondente al più alto prezzo del libero mercato ([…]) nell'ambito degli HTM. Tutti gli altri produttori hanno fatturato a MVM un prezzo medio compreso tra i 13,86 e i 25,46 HUF/kWh, ossia ad un prezzo che supera del 10-100 % i prezzi più alti del libero mercato.

(246) Nel 2005 i prezzi di vendita al di fuori degli HTM esaminati oscillavano tra i 5,4 ed i 12,91 HUF/kWh. Tra i produttori operanti nell'ambito degli HTM, soltanto Paksi e Mátrai Erőmű hanno venduto energia a MVM entro tale fascia di prezzo. Tutti gli altri produttori hanno fatturato per l'energia elettrica un prezzo medio compreso tra i 13,99 ed i 25,64 HUF/kWh, sulla base del proprio HTM, ossia, prezzi che superano del 10-100 % i prezzi più alti del libero mercato.

([55]) I prezzi medi sono i prezzi ponderati indicativi.

(247) Nel 2006 i prezzi di vendita al di fuori degli HTM in questione oscillavano tra i 9,1 e i 14,27 HUF/kWh. Tra i produttori operanti nell'ambito degli HTM, soltanto Paksi e Mátrai Erőmű hanno venduto energia entro tale fascia di prezzo sulla base del proprio HTM (nel caso di Paks praticamente ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato più basso). Tutti gli altri produttori hanno fatturato per l'energia elettrica un prezzo medio compreso tra i 16,67 e i 33,49 HUF/kWh, sulla base del proprio HTM, ossia, ad un prezzo che superava del 15-135 % i prezzi più alti del libero mercato.

(248) I calcoli di cui sopra si basano sui dati dei prezzi medi, ossia non tengono conto separatamente dei prezzi fuori picco di carico, per il carico di base e per il picco di carico. I produttori che vendono soprattutto prodotti per far fronte ai picchi di carico ([56]), in assenza di HTM, sostengono che i loro prezzi non possano essere paragonati con i prezzi per il carico di base. La Commissione riconosce che i prezzi dell'energia elettrica per i periodi di picco di carico sono effettivamente solitamente più elevati rispetto a quelli dell'energia per il consumo ordinario. Confrontando tali prezzi con quelli di vendita sul libero mercato (ad esempio con le aste di energia elettrica di MVM), il prezzo medio dei prodotti per i picchi di carico supera di circa il 10-30 % il prezzo di quelli per il carico di base.

([56]) Secondo le stime delle autorità ungheresi, in assenza di HTM, i diversi produttori, attualmente operanti nell'ambito di HTM possono ottenere maggiori utili nei seguenti modi. Paksi Erőmű e Pécsi Erőmű venderebbero il 100 % della loro produzione per il carico di base, Mátrai Erőmű, il blocco G2 di Dunamenti Erőmű, Kelenföldi Erőmű, Újpesti Erőmű e Kispesti Erőmű venderebbero approssimativamente il 50 % dell'energia da loro prodotta per il carico di base e il 50 % per i picchi di carico, mentre Csepeli Erőmű, il blocco F di Dunamenti Erőmű e Tisza II. Erőmű venderebbero per la maggior parte (approssimativamente il 70 %) energia elettrica per i picchi di carico.

(249) Invece, dal confronto dei prezzi per i picchi di carico di Csepeli Erőmű, del blocco F di Dunamenti Erőmű e di […] con i prezzi delle aste di capacità, si vede chiaramente che i primi sono più alti del prezzo pagato alle aste nel corso di tre anni per qualunque prodotto per i picchi di carico. Inoltre, anche tra i produttori elencati alla tabella 11, che vendono sul libero mercato in assenza di HTM, vi sono alcuni (ad esempio EMA), che vendevano soprattutto prodotti per i picchi di carico.

(250) Dal confronto di cui sopra risulta che i prezzi indicati negli HTM dei produttori operanti nell'ambito di HTM, ad eccezione di Paksi Erőmű e Mátrai Erőmű, negli anni 2004-2006 effettivamente superavano i più alti prezzi del libero mercato.

(251) Pertanto, la Commissione non condivide gli argomenti delle parti relativi al fatto che i prezzi stabiliti negli HTM non superassero i prezzi del libero mercato.

(252) In relazione a Mátrai Erőmű e Paksi Erőmű, la tabella di cui sopra indica che i loro prezzi rimanevano inferiori rispetto ai prezzi più alti raggiunti sul libero mercato. I prezzi di Mátrai Erőmű corrispondevano al livello più alto dei prezzi del libero mercato. Per quanto i suoi prezzi fossero probabilmente più competitivi della maggior parte dei prezzi degli HTM, la Commissione non può sostenere che la centrale elettrica sarebbe stata in grado di ottenere gli stessi prezzi anche senza gli HTM. A tale proposito, la Commissione osserva che i prezzi di vendita dei blocchi di Mátrai Erőmű operanti senza HTM erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dei blocchi operanti con HTM.

(253) La Commissione è consapevole del fatto che i prezzi del settore del libero mercato (senza HTM) non possono essere ritenuti in esatta corrispondenza con i prezzi di mercato che i produttori operanti senza HTM avrebbero conseguito se nel periodo esaminato gli HTM non fossero esistiti. Gli HTM, che coprivano approssimativamente il 60 % del mercato dei produttori, indubbiamente influenzavano anche i prezzi della parte di mercato rimanente. Tuttavia, il confronto indica almeno l'ordine di grandezza della differenza tra i prezzi degli HTM esaminati e i prezzi effettivamente raggiunti senza gli HTM.

Servizi d'interesse economico generale

(254) Budapesti Erőmű e Csepeli Áramtermelő Kft. ritengono che gli HTM debbano essere considerati un servizio d'interesse economico generale che assicura l'approvvigionamento di energia elettrica. Secondo la loro opinione, gli HTM sono conformi a tutti i criteri contenuti nella sentenza del caso Altmark e non possono pertanto essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(255) La Commissione ha esaminato tali argomenti, con i quali non concorda per i seguenti motivi.

(256) Secondo la legislazione comunitaria, gli Stati membri dispongono di determinati poteri discrezionali per stabilire quali servizi ritengono servizi di interesse economico generale. È prerogativa dello Stato membro in questione stabilire, nell'ambito della la legislazione comunitaria, la portata dei servizi di interesse economico generale dello Stato membro. I beneficiari delle misure di aiuto non possono qualificare i propri servizi come servizi pubblici.

(257) Le autorità ungheresi, tuttavia, nel corso del presente procedimento, non hanno mai dichiarato che uno qualunque dei produttori offrisse un servizio di interesse economico generale, né hanno sostenuto le argomentazioni dei produttori in tal senso.

(258) La Commissione è peraltro del parere che gli HTM non soddisfino i criteri elencati nella causa Altmark.

(259) In primo luogo, come stabilito nella causa Altmark, l'azienda beneficiaria è obbligata a fornire un servizio pubblico e lo Stato membro deve definire in maniera univoca gli obblighi relativi al servizio.

(260) Ai sensi della legislazione ungherese in vigore nel periodo esaminato, MVM aveva l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento. Si trattava, però, di un obbligo generale, che si riferiva al fatto che l'acquirente unico di allora doveva assicurare l'approvvigionamento energetico necessario alla copertura dell'intero fabbisogno energetico, ma che non imponeva a nessun produttore concreto un obbligo specifico di servizio di interesse economico generale.

(261) L'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento energetico è di natura molto generale. Fino ad un certo livello si potrebbe dire che il raggiungimento di tale obiettivo viene perseguito da tutti i produttori del settore energetico. Le parti interessate non hanno presentato documenti ufficiali, emananti dalle autorità ungheresi, che stabiliscano in maniera univoca un servizio di interesse economico generale e che incarichino un produttore specifico (o produttori specifici) della fornitura di tale servizio precisamente definibile.

(262) A tale riguardo gli HTM sono simili: stabiliscono gli obblighi delle parti, ma non definiscono servizi pubblici specifici. Il fatto che tutte e dieci le centrali che operano nell'ambito degli HTM devono impegnare capacità a favore di MVM non significa di per sé che esse siano state esplicitamente incaricate di provvedere al servizio pubblico. Tale impostazione, come indicato sopra, condurrebbe alla conclusione che l'intero settore della produzione energetica sia conforme al criterio del servizio d'interesse economico generale. Chiaramente questo è contrario al significato che viene attribuito a tale concetto nella legislazione e nella prassi comunitarie.

(263) Nel presente caso, i presunti obblighi di servizio pubblico non sono precisamente definiti e nessun produttore è obbligato a rispettare obblighi di servizio pubblico concretamente stabiliti.

(264) Le parti interessate sottolineano che gli HTM sono documenti che impongono ai produttori l'obbligo di provvedere a servizi di interesse economico generale. Allo stesso tempo gli HTM non contengono alcuna definizione concreta di servizio d'interesse economico generale e non fanno riferimento ad obblighi di questo tipo, né a disposizioni legislative che possano costituire la base giuridica per l'attribuzione da parte dello Stato dei servizi di interesse economico generale ad altri organismi.

(265) Nelle precedenti decisioni ([57]) la Commissione ha riconosciuto che l'approvvigionamento può effettivamente costituire un servizio di interesse economico generale, considerando le limitazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 96/92/CE (che corrisponde a al disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE), presupponendo che i produttori in questione utilizzino per la produzione di energia fonti nazionali di energia combustibile primaria e che la quantità totale di energia non superi, nel corso di qualsiasi anno solare, il 15 % dell'energia combustibile primaria totale necessaria per la produzione dell'energia elettrica utilizzata nello Stato membro in questione.

(266) Mátrai Erőmű Rt. è stata l'unica a dichiarare di utilizzare fonti nazionali di energia combustibile primaria. Nessuno degli altri produttori ha presentato simili argomentazioni. Tuttavia, nemmeno Mátrai Erőmű Rt. ha presentato alcun documento ufficiale ai sensi del quale lo Stato ungherese la avrebbe espressamente incaricata di un servizio di interesse generale.

(267) Sulla base di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomento che gli HTM svolgano un servizio pubblico ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

(268) Inoltre, gli indici utilizzati per il calcolo della compensazione avrebbero dovuto essere stabiliti in anticipo, in maniera obiettiva e trasparente, mentre la compensazione non dovrebbe superare l'importo necessario alla copertura totale o parziale dei costi derivanti dall'osservanza dell'obbligo di servizio pubblico, tenuto conto anche delle entrate derivanti dall'osservanza degli obblighi e del ragionevole guadagno ad esse relativo ([58]).

(269) In mancanza di una definizione precisa dei servizi di interesse economico generale da eseguirsi, in particolare in mancanza di una precisa delimitazione dei servizi menzionati e delle attività economiche quotidiane della centrale, è impossibile stabilire gli indici di compensazione e/o controllare se la compensazione superi l'importo necessario alla copertura dei costi supplementari derivanti dall'esecuzione del servizio d'interesse economico generale. Non è possibile nemmeno stabilire con precisione a che cosa corrisponda concretamente la compensazione.

(270) La determinazione basata su alcuni indici relativi ai prezzi degli HTM non equivale assolutamente agli indici precisi utilizzati per il calcolo della compensazione dei servizi di interesse economico generale, dal momento che il prezzo non equivale assolutamente alla compensazione. Inoltre, il fatto che il prezzo si componga esclusivamente dell'importo del prezzo di produzione aumentato del margine di guadagno non significa che non contenga alcun tipo di compensazione eccessiva. Infatti, numerosi costi calcolati per la produzione dell'energia elettrica sono costi normali che qualunque produttore di energia elettrica dovrebbe sopportare, contrariamente ai costi supplementari derivanti dall'esecuzione dei servizi di interesse economico generale.

(271) Inoltre, se la società che adempie all'obbligo del servizio pubblico non è stata scelta tramite una gara d'appalto, l'importo della compensazione necessaria deve essere stabilito tramite l'analisi dei costi. Tale analisi si basa sugli elementi di costo che qualunque impresa media, ben gestita, che disponga dei mezzi di produzione necessari all'esecuzione del servizio pubblico, dovrebbe sopportare per adempiere a tale obbligo di servizio pubblico, tenuto conto delle entrate da esso derivanti e del ragionevole guadagno che garantiscono.

(272) Nove dei dieci HTM sono stati sottoscritti senza una gara d'appalto. Benché nel caso di Kispesti Erőmű ci sia stata una gara d'appalto, non è stato definito l'obiettivo concreto relativo ai servizi di interesse generale. Questo rende difficile anche stabilire quale parte delle attività della centrale corrisponderebbe ai servizi pubblici e di conseguenza quale sarebbe la misura della compensazione che non supera l'importo necessario alla copertura dei costi derivanti dall'esecuzione dell'obbligo di servizio pubblico.

(273) Inoltre, né le autorità ungheresi né le parti interessate hanno presentato l'analisi dei costi relativa ai produttori interessati per dimostrare che i costi corrispondono effettivamente ai costi sopportati da un'impresa media.

(274) La Commissione osserva infine che, ad eccezione di Kispesti Erőmű, tutti gli HTM esaminati sono stati sottoscritti in assenza di una gara d'appalto.

(275) Di conseguenza, gli HTM non soddisfano i criteri elencati nella causa Altmark.

(276) Le parti interessate sostenevano che l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE fosse applicabile agli HTM anche qualora essi non fossero conformi ai criteri della causa Altmark sotto gli altri aspetti. La compatibilità di tale misura con l'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE viene trattata al punto 7.7 della presente decisione.

([57]) Cfr. le decisioni della Commissione nelle cause N34/99 (GU C 5 dell'8.1.2002, pag. 2), NN49/99 (GU C 268 del 22.9.2001, pag. 7), N6/A/2001. (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 25) e C7/2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

([58]) Si tratta in effetti del secondo e del terzo criterio stabiliti nella causa Altmark.

Selettività

(277) GLI HTM sono stati stipulati con alcune imprese di un determinato settore economico. La tabella 1 di cui sopra elenca le società partecipanti agli HTM in questione.

(278) AES-Tisza Erőmű Kft. sostiene che gli HTM non sono selettivi, dal momento che in tutto il settore energetico esistono accordi a lungo termine: tra MVM e i produttori, tra MVM e le società di erogazione dell'energia elettrica, nonché in relazione alle importazioni di energia elettrica. Afferma che, in conseguenza delle normative ungheresi di allora, tutti i produttori avevano stipulato un contratto con MVM e che soltanto le centrali che utilizzavano energie rinnovabili e la cogenerazione avevano potuto ottenere accordi a più breve termine.

(279) Nel documento relativo alle osservazioni presentate dalle parti interessate, le autorità ungheresi spiegano che ci sono centrali e blocchi di centrali significativi che vendono energia elettrica sul libero mercato, senza HTM o acquisto obbligato (ad esempio il blocco G1 di Dunamenti Erőmű, Vértesi Erőmű e i blocchi I-III di Mátrai Erőmű).

(280) Ci sono effettivamente centrali e blocchi di centrali significativi che operano senza HTM (cfr. gli esempi presentati dalle autorità ungheresi). La stessa AES-Tisza Erőmű Kft. dispone di due centrali che non operano nell'ambito degli HTM.

(281) La Commissione osserva inoltre che il fatto che un aiuto non venga espressamente concesso ad uno o più beneficiari stabiliti in anticipo, ma che i beneficiari vengano scelti sulla base di in certo numero di criteri obiettivi non significa che la misura in questione non rappresenti un vantaggio selettivo per i beneficiari. Il procedimento necessario all'identificazione dei beneficiari non influenza il fatto che la misura si configura come aiuto di Stato ([59]).

(282) Inoltre, sulla base della giurisprudenza della Corte europea, anche una misura che porrebbe l'intero settore in una posizione più favorevole rispetto ad altri settori economici con una simile situazione, viene considerata una misura che assicura un vantaggio selettivo al settore in questione ([60]).

(283) Sulla base delle riflessioni di cui sopra, la Commissione trae la conclusione che gli HTM siano misure selettive.

Risorse statali e imputabilità allo Stato

(284) La Commissione deve esaminare se gli HTM siano associati alla concessione di fonti statali.

(285) Il principio fondamentale di tutti gli HTM esaminati è l'obbligo di acquisto da parte di MVM di una capacità produttiva stabilita, nonché di una determinata quantità minima di energia prodotta, ad un prezzo che copra i costi fissi e variabili della centrale per un periodo di 15-27 anni. Sotto l'aspetto economico, in conseguenza di tale obbligo di acquisto, MVM è costantemente obbligata, per l'intera durata del contratto, a pagare alle centrali un prezzo prestabilito per una determinata capacità (tariffa di capacità) e per una determinata quantità di energia (tariffa energetica). Secondo quanto illustrato al capitolo 2 di cui sopra, alcuni HTM stabiliscono anche ulteriori obblighi finanziari a carico di MVM. La concessione costante di risorse finanziarie ai produttori (ossia il pagamento delle tariffe summenzionate) è parte integrante di tutti gli HTM e vale per l'intera durata degli HTM. Chiaramente, quanto più lunga è la durata degli HTM, tanto maggiore sarà l'importo complessivo delle risorse finanziarie erogate.

(286) Al fine di stabilire se le risorse erogate ai produttori da parte di MVM siano da considerarsi come derivanti da risorse statali, la Commissione ha valutato la misura in particolare sotto i seguenti aspetti:

Esistenza delle risorse statali — causa PreussenElektra ([61])

(287) Nella sentenza pronunciata nella causa PreussenElektra, la Corte europea aveva esaminato un meccanismo nel quale lo Stato obbligava imprese private ad acquistare energia da determinati produttori di energia elettrica ai prezzi stabiliti dallo Stato, più elevati rispetto a quelli di mercato. La Corte aveva deciso che in tal caso non si trattava di utilizzo di risorse pubbliche e che pertanto la misura non si configurava come aiuto di Stato.

(288) La Commissione giudica che il sistema ungherese presenti notevoli differenze rispetto al sistema esaminato dalla Corte nella decisione di cui sopra, in primo luogo in relazione alla catena della proprietà delle imprese che devono sottostare all'obbligo di acquisto.

(289) Nella causa PreussenElektra, l'impresa per la quale lo Stato aveva stabilito l'obbligo di acquisto era di proprietà privata, invece MVM è completamente di proprietà dello Stato. Di conseguenza, le risorse utilizzate sono di proprietà e sotto il controllo di un'impresa completamente di proprietà dello Stato.

(290) Nella causa PreussenElektra, seguendo il percorso a ritroso dei fondi dal beneficiario alla fonte, è risultato che essi non sono mai stati sotto il controllo, diretto o indiretto, dello Stato. Nel presente caso, invece, i fondi erano sotto il controllo dello Stato, dal momento che, seguendo a ritroso il loro percorso del denaro, è risultato che si trovavano sotto il controllo dell'impresa statale.

([59]) Punti 40 e 52 della sentenza pronunciata il 29 settembre 2000 dal Tribunale nella causa T-55/99 CETM contro Commissione delle Comunità europee.

([60]) Punto 4 della sentenza pronunciata il 14 luglio 1983 dal Tribunale nella causa 203/82 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Punto 18 della sentenza pronunciata il 2 luglio 1973 dalla Corte nella causa 173/73, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.

([61]) Sentenza pronunciata dalla Corte il 13 marzo 2001 nella causa C-379/98.

Imputabilità allo Stato: causa Stardust ([62])

(291) La Commissione ritiene inoltre che la condotta di MVM sia imputabile allo Stato. È necessario aggiungere che, nel corso della presente procedura, le autorità ungheresi non hanno mai sostenuto che gli HTM non siano imputabili allo Stato e che di conseguenza non siano associati alla concessione di risorse statali.

(292) Il principio alla base degli HTM che impone a MVM l'obbligo di acquisto che garantisce un utile alle centrali interessate è imputabile allo Stato ungherese. Considerato che tale principio fondamentale in vigore per l'intera durata degli HTM è stato stabilito al momento della stipula dei contratti, la Commissione deve esaminare le condizioni della stipula degli HTM (ossia le condizioni alle quali è stato determinato tale principio fondamentale), al fine di chiarire se sia imputabile o meno allo Stato ungherese.

(293) Nel valutare l'imputabilità allo Stato, la Commissione ha preso in considerazione in particolare le condizioni che seguono.

(294) Al momento della stipula degli HTM, ai sensi della prima legge sull'energia elettrica, MVM aveva l'obbligo giuridico di assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica dell'Ungheria con i minori costi possibili.

(295) La prima legge sull'energia elettrica obbligava MVM anche a calcolare il suo fabbisogno di energia elettrica e ad avviare il necessario ampliamento della capacità produttiva su tale base. MVM ha dovuto sviluppare un Piano nazionale di costruzione di centrali elettriche, che ha presentato al governo e all'Assemblea nazionale per approvazione.

(296) Il governo ungherese e le parti interessate concordano nelle loro osservazioni sul fatto che, al momento della loro stipula, gli HTM rappresentavano lo strumento individuato dallo Stato ungherese allo scopo di assicurare l'approvvigionamento energetico e altri obiettivi del governo — quali l'ammodernamento del settore energetico, con particolare attenzione agli norme ambientali generali e alla necessaria ristrutturazione del settore della fornitura di energia elettrica ([63]). Come espresso da Csepeli Áramtermelő Kft. nelle sue osservazioni, l'HTM deve essere valutato per quello che è: parte integrante dei tentativi dello Stato ungherese di creare un portafoglio produttori diversificato, tramite MVM, in un periodo in cui lo Stato non disponeva di mezzi finanziari per crearlo da sé. ([64])

(297) Le autorità ungheresi avevano informato la Commissione ([65]) che, nell'ambito del procedimento di privatizzazione delle centrali, era stata avviata la preparazione della sottoscrizione degli HTM sulla base del decreto governativo 1114/1994 (XII.7). Nel corso del procedimento avente come obiettivo la preparazione degli HTM e la privatizzazione vi è stata collaborazione tra l'ente ungherese per l'energia (l'organo di regolamentazione), il ministero dell'Industria e del Commercio, il ministero delle Finanze, l'agenzia per il patrimonio di Stato (Állami Vagyonügynökség Rt.) — ovvero l'organo governativo responsabile della privatizzazione — MVM e numerosi consulenti internazionali.

(298) In particolare, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di una parte degli organi di cui sopra, che ha approvato gli orientamenti generali relativi all'elaborazione degli HTM e alle modalità di determinazione dei prezzi.

(299) Su richiesta del governo ungherese, uno studio legale internazionale ha redatto un modello di contratto unificato per gli HTM. Le autorità ungheresi hanno confermato che per gli HTM ci si è basati su tale modello di contratto unificato. Hanno confermato che i meccanismi di determinazione dei prezzi degli HTM si sono basati sul decreto governativo 1074/1995 (III.4) concernente la regolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica. Tale decreto governativo conteneva le regole dettagliate stabilite dalle autorità per il calcolo dei prezzi dell'energia elettrica. GLI HTM hanno ripreso le formule e le definizioni presenti nel decreto governativo ([66]).

(300) La decisione relativa alla sottoscrizione degli HTM, sia in relazione alla privatizzazione che in seguito alla stessa, è stata presa dalla Direzione di MVM. I membri della Direzione sono eletti dall'Assemblea Generale. Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità ungheresi ([67]), tenuto conto del fatto che MVM Rt. è per il 99 % di proprietà dello Stato, la candidatura, l'elezione e la revoca dei membri della direzione avviene esclusivamente per decisione dello Stato.

(301) Sulla base del decreto governativo 35/1995 (IV.5) concernente l'applicazione della prima legge sull'energia elettrica, MVM è stata obbligata ad indire una gara d'appalto entro novanta giorni dall'approvazione del Piano di costruzione delle centrali.

(302) L'HTM di Kispesti Erőmű Rt. è stato sottoscritto secondo il seguente procedimento giuridico in seguito ad una gara d'appalto.

(303) La direttiva congiunta sulla procedura di autorizzazione e sulle regole generali della gara è stata emessa dal ministero competente e dall'ente ungherese per l'energia nel 1997.

([62]) Sentenza pronunciata dalla Corte il 16 marzo 2002 nella causa C-482/99.

([63]) Cfr. la lettera delle autorità ungheresi protocollata il 25 luglio 2005.

([64]) Traduzione libera dall'originale inglese di pag. 5 delle osservazioni.

([65]) La lettera è stata protocollata il 25 luglio 2005.

([66]) Il contratto ha ripreso le formule e le definizioni presenti del decreto governativo. Lettera delle autorità ungheresi protocollata il 25 luglio 2005.

([67]) Citazione della lettera datata 20 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005.

(304) La direttiva congiunta rende nota la ristrutturazione della catena di proprietà e le motivazioni che sostengono la necessità della creazione di nuova capacità di produzione di energia elettrica. Il documento stabilisce chiaramente gli obiettivi da perseguire: l'approvvigionamento ai minori costi possibili, la modernizzazione dell'infrastruttura secondo le prescrizioni delle norme di tutela ambientale, la diversificazione delle risorse energetiche, la creazione di una rete di centrali che disponga delle necessarie riserve e che sia maggiormente flessibile, in grado di collaborare con le reti di energia elettrica dell'Europa occidentale. Sottolinea anche che il funzionamento futuro della rete delle centrali dovrà rendere possibile il funzionamento e la manutenzione remunerativi con una determinazione dei prezzi conforme alla normativa ([68]).

(305) Il punto 2 della direttiva congiunta del ministero e dell'ente ungherese per l'energia prevede che, gli obiettivi di cui sopra devono portare allo sviluppo di una moderna rete dell'energia elettrica conforme alle normative in materia ambientale, che assicuri la collaborazione a livello europeo, il recupero dei costi degli investimenti giustificati e sopportati dal concessionario che opera in maniera efficiente, nonché l'utile necessario ad un funzionamento a lungo termine. Gli obiettivi di cui sopra devono essere perseguiti in modo da assicurare … l'approvvigionamento energetico primario, da garantire agli operatori la sicurezza dei loro investimenti e il recupero degli stessi, … e da assicurare la realizzazione degli obiettivi del governo.

(306) La direttiva congiunta regolamenta inoltre la gara d'appalto per la creazione di capacità di produzione di energia elettrica.

(307) La proposta finale relativa all'aggiudicatario dell'appalto è stata resa nota dalla commissione principale di valutazione (Értékelő Főbizottság), di cui sono membri il ministero dell'Economia, il ministero dell'Ambiente, l'ente ungherese per l'energia, MVM e i rappresentanti di ERSTE Bank. La decisione finale è stata presa dalla Direzione di MVM. Ai sensi della direttiva congiunta, il risultato ufficiale della gara d'appalto poteva essere pubblicato (esclusivamente) nella Gazzetta ufficiale del ministero.

(308) La seconda legge sull'energia elettrica è stata redatta dando già per scontata l'esistenza degli HTM. Tale legge, che nel periodo di valutazione ha stabilito il quadro legislativo del mercato ungherese dell'energia, fa in molti casi riferimento agli obblighi di acquisto a lungo termine di MVM.

(309) Il paragrafo 5, comma 2, del decreto governativo 183/2002 (VIII.23) sui costi non recuperabili stabilisce l'obbligo di MVM di avviare la rinegoziazione degli HTM, al fine della riduzione della capacità impegnata. In tal modo, il decreto governativo obbliga MVM a presentare un parere per la modifica degli HTM.

(310) Nelle sue osservazioni, AES-Tisza Erőmű Kft. sostiene che, dopo il periodo di regolamentazione dei prezzi (ossia dopo il 1º gennaio 2004, fatta salva la nuova regolamentazione dei prezzi del 2007), i prezzi degli HTM non erano imputabili allo Stato, ma erano il risultato delle trattative tra la centrale in questione e MVM.

(311) La Commissione riconosce il fatto che l'importo preciso delle risorse erogate ai beneficiari non dipende esclusivamente dalle clausole presenti negli HTM e imputabili allo Stato, ma anche dalle trattative bilaterali periodiche condotte da MVM con i produttori. GLI HTM conferiscono effettivamente una certa libertà di movimento alle parti, affinché si possano accordare sulla quantità di energia elettrica effettivamente acquistata da MVM, nonché — in particolare con riferimento alla tariffa di capacità — su alcuni elementi dei prezzi che — così come menzionato al punto 356 — dipendono da numerosi fattori e rendono necessario un adeguamento periodico. D'altra parte, le trattative sulle quantità di energia elettrica acquistata non possono mai condurre ad una quantità inferiore rispetto al livello di acquisto minimo stabilito negli HTM. Analogamente, le trattative sui prezzi possono essere condotte soltanto nell'ambito dei meccanismi di determinazione dei prezzi contenuti negli HTM e imputabili allo Stato. Le trattative sui prezzi, pertanto, non possono mettere in dubbio l'obbligo di acquisto ad un prezzo che copra i costi giustificati e l'utile necessario al funzionamento della centrale.

(312) Inoltre — indipendentemente dalle trattative periodiche tra MVM e i produttori — il trasferimento delle risorse statali ai beneficiari è di per sé associato al fatto che gli HTM stabiliscono l'impegno della maggior parte delle capacità delle centrali in cambio di un corrispettivo.

(313) Nelle osservazioni ([69]), la maggior parte delle parti interessate concordava sul fatto che le principali formule e definizione dei prezzi applicate sulla base degli HTM, dopo il 1º gennaio 2004 avessero applicato le norme principali di regolamentazione dei prezzi. […] ([70]) Erőmű Rt. stessa, sia nelle osservazioni di cui sopra, sia nelle osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento spiega che le trattative sui prezzi «hanno chiarito» le formule di determinazione dei prezzi e hanno «interpretato·» il contenuto delle stesse (*). Riconosce che gli HTM rispecchiano i costi e coprono i costi giustificati, nonché il fatto che fin dall'inizio hanno preso in larga misura in considerazione il metodo di calcolo dei prezzi applicato nei decreti sui prezzi.

(314) […] Erőmű Rt. inoltre spiega che anche la formula per il calcolo dei prezzi contenuta nella modifica dell'anno […] del suo HTM si basa sui decreti governativi, che prevedono che la formula relativa al calcolo della tariffa di tenuta a disposizione indicata nella modifica dell'anno […] (appendice […] dell'allegato […]) corrisponda a quella che determina la tariffa di tenuta a disposizione e la tariffa energetica massime per i produttori ai sensi delle direttive pertinenti (nella nota a piè di pagina si trova un riferimento alle direttive 55/1996/IKIM del ministero dell'industria, del commercio e del turismo e

([68]) Il testo della direttiva congiunta è stato presentato alla Commissione soltanto in inglese.

([69]) Lettera inoltrata alla Commissione dalle autorità ungheresi il 20 ottobre 2004 e inoltrata a Dunamenti Erőmű Rt. il 25 luglio 2005.

([70]) Allegato 3 al documento di […] Erőmű Rt.

(*) Nome del produttore di energia elettrica.

46/2000/GM del ministero dell'economia, nonché all'ultima normativa applicabile prima del 1º gennaio 2004, la direttiva 60/2002/GKM del ministero dell'economia e dei trasporti).

(315) Quanto sopra illustra chiaramente che né le trattative sui prezzi, né le modifiche degli HTM hanno inciso sui principi fondamentali degli HTM, che vengono determinati, secondo le condizioni sopra delineate, al momento della stipula degli accordi in questione. Anche attualmente è lo stesso principio a costituire la base degli HTM, ovvero l'obbligo di acquisto che assicura gli utili sul capitale investito.

(316) Quanto sopra mostra chiaramente che l'obbligo di acquisto di energia elettrica di MVM nei confronti dei produttori, basato sul principio della copertura dei costi fissi e variabili, è imputabile allo Stato ungherese.

(317) Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, le misure non vengono considerate aiuti di Stato soltanto nel caso in cui conferiscano un vantaggio all'impresa attraverso la movimentazione diretta di risorse statali, ma anche nel caso in cui, al verificarsi di determinate condizioni in futuro, le autorità debbano sostenere oneri finanziari ulteriori, che senza il conferimento del vantaggio avrebbero potuto evitare ([71]). Nel 2004 era chiaro che MVM avrebbe dovuto sopportare un tale onere aggiuntivo nel caso probabile in cui i produttori e gli importatori di energia elettrica avessero offerto prezzi inferiori a quelli indicati negli HTM, dal momento che tali offerte avrebbero incentivato MVM a modificare il suo portafoglio di approvvigionamento di energia elettrica e di conseguenza a diminuire le quantità acquistate dai produttori operanti nell'ambito degli HTM, ovvero a ottenere la riduzione dei prezzi da parte di quest'ultimi. Sulla base degli obblighi derivanti dagli HTM, tuttavia, MVM non disponeva di tale possibilità di scelta, poiché, così come è stato illustrato sopra, non poteva diminuire la quantità acquistata dai produttori che operano nell'ambito degli HTM sotto un certo livello minimo (acquisto minimo garantito), inoltre non poteva condurre trattative sui prezzi sulla base delle offerte alternative che giungessero da produttori concorrenti, poiché era vincolata dai meccanismi di determinazione dei prezzi, che rispecchiano i costi, contenuti negli HTM. Su tale base, e sulla base quanto descritto ai punti 315 e 316, la Commissione giunge alla conclusione che le condizioni di trasferimento delle risorse statali erano presenti negli HTM dal 1º maggio 2004 e continueranno a sussistere per l'intera durata degli HTM, indipendentemente dalle condizioni effettive del mercato, dal momento che gli HTM privano MVM delle possibilità di scelta che consentirebbero la riduzione al minimo livello possibile dell'importo delle risorse destinate all'acquisto dell'energia elettrica necessaria alla copertura del suo fabbisogno.

(318) Da quanto precede risulta che gli HTM determinano la concessione di fonti statali.

([71]) Cfr. in particolare sentenza pronunciata dal Tribunale il 13 giugno 2000 nelle cause riunite T-204/97 e T-290/97 EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA contro Commissione delle Comunità europee [Racc. 2000, pag. II-02267].

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi intracomunitari

(319) Il mercato dell'energia elettrica si è aperto alla libera concorrenza e l'energia elettrica è oggetto di commercio tra gli Stati membri, in particolare dall'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ([72]).

(320) Di conseguenza, misure che assicurano un vantaggio ad alcune imprese nel settore dell'energia elettrica di uno Stato membro possono rappresentare un ostacolo all'esportazione di energia verso questo Stato membro da parte di imprese di un altro Stato membro oppure possono stimolare l'esportazione di energia elettrica da questo Stato membro verso gli altri. Questo vale particolarmente nel caso dell'Ungheria, dal momento che, grazie alla sua posizione centrale in Europa, si collega, o è in grado di collegarsi, facilmente alla rete di Stati membri attuali o futuri.

(321) Quanto detto si applica particolarmente all'Ungheria, che ha una collocazione centrale in Europa (di sette paesi confinanti quattro sono Stati membri dell'Unione europea). Per quanto riguarda gli Stati membri l'Ungheria è connessa alle reti della Slovacchia, dell'Austria e della Romania. Nel 2004 ha importato quasi 14 000 GWh e ha esportato 6 300 GWh. Dal 2005 le importazioni hanno superato i 15 000 GWh e le esportazioni si sono attestate tra gli 8 000 ed i 10 000 GWh.

(322) Negli anni successivi all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, circa il 60 % della capacità di produzione dello Stato membro rientrava nell'ambito degli HTM. Questi strumenti arriveranno a scadenza tra la fine del 2010 e la fine del 2024 e le condizioni dell'obbligo di acquisto sopra illustrate da parte di MVM permarranno invariate fino alla scadenza degli accordi.

(323) Il primo passo dell'apertura del mercato ungherese è avvenuto il 1º luglio 2004, quando tutte le utenze non domestiche sono state legittimate a entrare nel libero mercato. Dal 1º gennaio 2008 il settore del servizio pubblico ha cessato di esistere e pertanto tutti i clienti sono divenuti «idonei».

(324) La maggior parte dei clienti idonei non ha scelto il settore del libero mercato, nonostante l'apertura dello stesso avvenuta nel 2004. L'esame svolto dall'Autorità per la concorrenza sul mercato ungherese dell'energia elettrica giunge chiaramente alla conclusione che la scarsità di capacità concorrenziali dovuta alle significative capacità impegnate dagli HTM rappresenta un ostacolo rilevante alla scelta del mercato libero ([73]). Tramite gli HTM, circa il 60 % della capacità di produzione dell'Ungheria è collegata al settore pubblico ed esclusivamente a MVM, per cui in realtà soltanto la capacità rimanente può contendersi i nuovi clienti.

([72]) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
([73]) Pubblicato il 15 maggio 2006.

(325) Le capacità impegnate, ossia le quantità garantite per un periodo così lungo, rappresentano un ostacolo anche all'entrata di nuovi produttori sul mercato, dal momento che il 60 % dell'intera capacità è collegato ad un'unica impresa (di proprietà dello Stato), che offre garanzia di acquisto.

(326) Anche in questo caso la Commissione ha tenuto conto dell'esame dell'Autorità ungherese per la concorrenza, che stabilisce esplicitamente che gli HTM determinano una chiusura del mercato, dal momento che limitano l'effettiva scelta degli operatori da parte dei clienti idonei e impediscono ai potenziali grandi distributori di fare il proprio ingresso sul mercato ([74]).

(327) Inoltre, la ridotta disponibilità di capacità al di fuori degli HTM conduce all'aumento dei prezzi sul mercato concorrenziale. Anche la significativa capacità impegnata nell'ambito degli HTM e la quantità di energia elettrica sul libero mercato influenzano i prezzi.

(328) L'esame quantitativo del Centro regionale per la ricerca sulla politica energetica, concernente l'effetto degli HTM sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica in Ungheria ([75]), indica che gli HTM determinano prezzi all'ingrosso più elevati rispetto a quelli che potrebbero essere raggiunti senza gli HTM. Lo studio, in linea più generale, stabilisce anche che gli HTM costituiscono uno dei fattori principali di una struttura di mercato incompatibile con i principi di funzionamento di un mercato concorrenziale ([76]). Tale studio propone, peraltro, di sciogliere gli HTM, come soluzione per l'assicurazione della libera concorrenza sul mercato dell'energia elettrica ungherese all'ingrosso.

(329) Nel suo esame del settore dell'energia elettrica ([77]), anche la Commissione ha esaminato l'effetto degli HTM sulla concorrenza e sul commercio. Ai punti 467-473, la Commissione osserva che anche gli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine (HTM) sono in grado di influenzare le quantità di energia elettrica regolarmente distribuita sul mercato all'ingrosso. In riferimento agli HTM polacchi, il documento sostiene che possono rappresentare un ostacolo significativo allo sviluppo del mercato all'ingrosso polacco. Continua dicendo che la situazione è simile in Ungheria, dove Magyar Villamos Művek (MVM), ossia il grande distributore pubblico, acquista energia elettrica sulla base degli HTM a lungo termine, che poi rivende ai venditori al dettaglio locali. GLI HTM ungheresi, che coprono la maggior parte del fabbisogno energetico dello Stato membro — prosegue il documento — possono esercitare sul mercato all'ingrosso un effetto simile o addirittura maggiore di quello constatato sul mercato all'ingrosso polacco di cui sopra.

(330) Tutti gli studi succitati, pertanto, giungono alla conclusione che gli HTM distorcono la concorrenza e possono incidere sugli scambi intracomunitari.

(331) Le parti interessate sostengono anche che non corrisponde al vero la dichiarazione che la limitazione delle capacità a disposizione porterebbe alla distorsione della concorrenza, dal momento che le aste di capacità di MVM dimostrano che l'impresa non è riuscita a vendere nemmeno i prodotti di energia elettrica offerti.

(332) Allo stesso tempo, il confronto tra la quantità offerta e quella effettivamente venduta in asta ([78]) dimostra che MVM ha venduto tutti i prodotti offerti in quasi tutte le aste. Anzi, nella maggior parte dei casi, è riuscita a vendere anche l'ulteriore 10 %, che le normative le consentivano di offrire.

(333) Nelle loro osservazioni le parti interessate hanno anche sottolineato che numerosi altri fattori hanno inciso sugli scambi commerciali e hanno influenzato lo sviluppo della libera concorrenza sul mercato ungherese all'ingrosso di energia elettrica. Chiaramente la Commissione concorda sul fatto che gli HTM non rappresentano l'unico fattore che influenza la concorrenza e il commercio. Anche tutti gli studi di cui sopra riconoscono che sono molti altri i fattori (la normativa, l'accesso limitato alle capacità transfrontaliere, la significativa influenza dei prezzi dei mercati internazionali dell'energia, ecc.) che incidono sull'apertura del mercato e sull'effettivo livello dei prezzi. Allo stesso tempo, tutti gli studi presentati alla Commissione o altrimenti a disposizione di quest'ultima — ad eccezione dello studio commissionato e presentato da AES-Tisza Erőmű Kft. ([79]) — riconoscono chiaramente che gli HTM esercitano un'influenza notevole sulla concorrenza e sul commercio.

(334) Le capacità impegnate dagli HTM, l'acquisto garantito e il meccanismo di determinazione dei prezzi tutelano le centrali per l'intera durata degli accordi dai rischi legati al funzionamento delle stesse. Come spiegato al punto 211 di cui sopra, tali rischi comprendono l'oscillazione dei costi di produzione dell'energia elettrica — in particolare i costi del combustibile —, le variazioni dei prezzi dell'energia elettrica che gli utenti finali devono pagare e le fluttuazioni del fabbisogno energetico dei consumatori finali. Tenuto conto del fatto che questi sono rischi normali che, in assenza degli HTM, i produttori di energia elettrica devono sopportare, gli HTM impediscono lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza tra i produttori e distorcono la concorrenza basata sul merito.

([74]) Punto 24 del capitolo «Sintesi» della relazione.

([75]) Pubblicato nel novembre 2006. Titolo originale: «A hosszú távú áramvásárlási szerződések megszűnésének hatása a villamos energia nagykereskedelmi árára» (Effetto della cessazione dei contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica).

([76]) Citazione del punto 2 delle osservazioni dello studio: «incompatibile con i principi di funzionamento di un mercato concorrenziale».

([77]) 10 gennaio 2007. http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/

([78]) Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo sul sito dell'ente ungherese per l'energia: www.eh.gov.hu
Il testo ungherese riportato nella seguente decisione è la libera traduzione del testo originale inglese.

([79]) Studio di Theon van Dijk, marzo 2006.

(335) La Commissione constata anche che le centrali che operano nell'ambito degli HTM sono fanno parte di gruppi internazionali che sono presenti anche in molti altri Stati membri. La misura che assicura un vantaggio concorrenziale alle imprese in questione incide indubbiamente sugli scambi commerciali e può distorcere la concorrenza sul mercato comune.

(336) La maggior parte delle parti interessate utilizza i criteri dell'effetto sugli scambi commerciali e sulla distorsione della concorrenza facendo riferimento alle condizioni di mercato esistenti al momento della stipula degli HTM o, in ogni caso, prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea. La Commissione non può accettare questa impostazione e, a tale proposito, fa riferimento ai punti da 156 a 172.

(337) Alcune parti interessate sostengono anche che i loro HTM, esaminati separatamente, non incidono sugli scambi commerciali, dal momento che, se rapportata alla capacità totale del paese, la capacità produttiva delle loro centrali è ridotta. Dal momento che il principio fondamentale di tutti gli HTM è lo stesso (obbligo di acquisto di una quantità minima di energia elettrica prodotta, impegno delle capacità di produzione, applicazione di un prezzo che copra i costi fissi e variabili giustificati per un periodo di 15-27 anni), ciascun HTM esercita un'influenza sul mercato. Allo stesso tempo, la presenza contemporanea di dieci HTM sul mercato ungherese chiaramente moltiplica tale effetto, che è tanto maggiore quanta più capacità viene coperta dagli HTM.

(338) Di conseguenza, la Commissione constata che le summenzionate disposizioni degli HTM incidono sugli scambi e possono distorcere la concorrenza.

(339) Al punto 3.1 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'HTM di Paksi Atomerőmű si configuri o no come aiuto di Stato, viste le differenze che possono sussistere tra l'HTM di questo impianto e gli altri HTM. La Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che la valutazione dei criteri di cui sopra relativi agli aiuti di Stato vale anche per l'HTM di Paksi Atomerőmű, dal momento che le disposizioni pertinenti dello stesso corrispondono ai principi fondamentali degli altri HTM. Le caratteristiche uniche dell'HTM di Paksi sono state rese note sopra nell'ambito dell'esame del relativo criterio.

(340) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione reputa che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE si configurano come aiuti di Stato le principali condizioni di obbligo di acquisto contenute negli HTM, ossia il vincolo da parte di MVM di accettare condizioni di impegno della capacità e di acquisto obbligato, aventi come obiettivo l'assicurazione del recupero degli investimenti nelle centrali, sollevando queste ultime dai rischi commerciali derivanti dalla loro gestione. Tale aiuto di Stato è il risultato dell'applicazione congiunta dell'impegno delle capacità, dell'acquisto minimo garantito e del meccanismo di determinazione dei prezzi che si basa sulla tariffa di capacità ed energetica e che mira alla copertura dei costi fissi, variabili e di capitale, nonché della durata superiore a quella normalmente applicata nella prassi di mercato.

7.4. **Applicabilità degli HTM dopo l'adesione**

(341) Le parti interessate sostengono che la Commissione, in conformità con il principio generale della non retroattività, non può esaminare successivamente all'adesione all'Unione europea misure adottate legalmente prima della stessa.

(342) La Commissione non concorda con tale argomentazione. A partire dall'adesione deve essere applicato l'acquis a tutte le misure, a prescindere dal fatto che esse fossero legittime prima di tale data ai sensi della legislazione nazionale. Le norme specifiche concernenti le misure di aiuti di Stato di cui all'allegato IV dell'Atto di adesione si applicano alle misure di aiuto, anche nel caso in cui esse siano state approvate prima dell'adesione in conformità con le normative nazionali allora vigenti.

(343) L'allegato IV, capitolo 3, punto 1, dell'Atto di adesione definisce come aiuti esistenti soltanto le tre seguenti categorie di misure: i) le misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994, ii) le misure di aiuto esaminate dalla Commissione ed elencate nell'appendice dell'allegato IV dell'Atto di adesione e iii) le misure di aiuto approvate dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto «meccanismo provvisorio». Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che si configurano come aiuti di Stato e che non rientrano in una delle tre categorie sono considerate nuovi aiuti alla data di adesione; di conseguenza la Commissione ha piena competenza per vietare l'applicazione di tali misure, qualora esse non siano compatibili con il mercato comune. L'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato agli effetti futuri delle misure applicabili dopo l'adesione non si configura come applicazione retroattiva della normativa CE in materia di aiuti di Stato e viene in ogni caso effettuata sulla base della delega dell'Atto di adesione.

(344) L'allegato IV, capitolo 3, punto 2 dell'Atto di adesione definisce il «meccanismo provvisorio», che determina il contesto normativo per l'esame dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali concessi nei nuovi Stati membri prima della data di adesione e applicabili anche successivamente ad essa.

(345) Le parti interessate sostengono che, dal momento che le norme comunitarie sugli aiuti di Stato sono applicabili solamente dal momento dell'adesione, soltanto le misure di aiuto che assicurano un vantaggio dopo l'adesione stessa potranno essere considerate misure applicabili anche dopo l'adesione. Affermano che gli HTM non hanno creato ulteriori vantaggi successivamente all'adesione, dal momento che la loro formula per il calcolo dei prezzi era stata stabilita in precedenza e di conseguenza prima dell'adesione si conosceva appieno l'impegno finanziario dello Stato.

(346) La Commissione osserva che gli HTM scadono nel periodo 2010-2024, ovvero dopo l'adesione e che essa, soltanto in casi eccezionali, ha ritenuto che le misure di aiuto in vigore anche dopo la data di adesione non si configurano come misure applicabili anche dopo l'adesione ai sensi dell'Atto di adesione. Questa prassi d'eccezione tuttavia, secondo i principi fondamentali generali dell'interpretazione giuridica delle eccezioni — deve essere interpretata in maniera limitativa, in modo che non vengano escluse dal controllo che la Commissione esercita sugli aiuti di Stato misure per le quali, secondo l'intenzione dei firmatari del trattato di adesione, si applica tale competenza di controllo.

(347) A tale riguardo, la Commissione fino ad oggi ha effettivamente considerato ([80]) che, ai sensi dell'allegato IV all'Atto di adesione, non fossero applicabili dopo l'adesione le misure di aiuto per le quali prima dell'adesione si conoscesse esattamente l'impegno economico dello Stato.

«Esatto impegno economico dello Stato»

(348) GLI HTM non stabiliscono il massimo livello di impegno finanziario dello Stato e prima dell'adesione non era possibile calcolare esattamente la misura esatta di tale impegno finanziario per l'intera durata degli HTM.

(349) Al contrario, la misura dell'impegno economico dello Stato nell'ambito degli HTM dipende da indici il cui andamento futuro era ignoto alla data di adesione. GLI HTM garantiscono inoltre ai produttori la tutela da oscillazioni dei costi che non erano collegate a eventi o transazioni precedenti l'adesione bensì a sviluppi futuri che erano pertanto ignoti al momento dell'adesione.

(350) In particolare, le circostanze esposte di seguito dimostrano che alla data dell'adesione l'impegno dello Stato nell'ambito degli HTM era ignoto e che gli HTM impongono obblighi allo Stato anche dopo l'adesione.

(351) In primo luogo, gli HTM non stabiliscono il prezzo preciso al quale i produttori vendono l'energia a MVM. Il calcolo dei prezzi si basa su formule composte da numerosi indici che sono soggetti a cambiamenti non prevedibili in anticipo.

(352) La formula per il calcolo dei prezzi degli HTM contiene una tariffa di capacità e una tariffa energetica, a cui si possono associare, a seconda del produttore, varie tariffe complementari.

(353) La formula stabilisce soltanto i costi e le tariffe accettabili secondo le singole categorie tariffarie, nonché l'importanza della categoria tariffaria in questione all'interno del prezzo.

(354) Anche i produttori e MVM hanno riconosciuto nelle loro osservazioni che il contenuto preciso di determinate categorie tariffarie ha dovuto essere oggetto di chiarimenti nell'ambito delle trattative condotte con MVM.

([80]) Cfr. la decisione della Commissione del 28 gennaio 2004 sugli aiuti di Stato: CZ 14/2003 — Repubblica ceca «Česka spořitelna, a.s.».

(355) Tra le categorie di costo riconosciute negli HTM molte sono variabili e non potevano essere precisamente conosciute prima dell'adesione. Seguono alcuni esempi.

(356) *Tariffa di capacità*

Questa categoria tariffaria tiene conto sia delle capacità garantite sia di quelle effettivamente utilizzate da MVM. Essa dipende, in particolare, dalla programmazione annuale, mensile e settimanale. Tutti gli HTM fanno riferimento alle regole della programmazione periodica, per cui il prezzo finale esatto nel caso di tutti gli HTM dipende dai programmi annuali, mensili e settimanali. È evidente che non è possibile stabilire in anticipo queste categorie di costo. Ad esempio, le parti hanno stanziato capacità in eccesso con riferimento ad un dato periodo. Il prezzo totale che MVM deve pagare dipende necessariamente dagli altri fattori che influenzano il fabbisogno di energia elettrica — quali ad esempio le condizioni atmosferiche.

Questa categoria di costo viene influenzata anche dal tasso di cambio del fiorino ungherese.

(357) *Tariffa energetica*

Tale categoria di costo viene determinata principalmente dai costi del combustibile. L'oscillazione di questi costi segue regole di mercato che le parti non sono in grado di controllare. GLI HTM non stabiliscono alcun massimale concreto con riferimento all'andamento futuro dei prezzi del combustibile.

L'importo preciso della tariffa energetica da pagare per un dato periodo è ovviamente influenzato anche dalla quantità precisa dell'energia venduta a MVM. Tale importo può essere calcolato soltanto a posteriori.

(358) *Tariffe complementari (laddove applicabili)*

Alcuni HTM prevedono una tariffa complementare per le capacità impegnate, ma non utilizzate. Chiaramente nemmeno tale importo può essere stabilito in anticipo.

(359) La maggior parte degli HTM prevede un sistema bonus-malus, sulla base del quale i produttori hanno diritto a un supplemento nel caso in cui, ad esempio, nei periodi di picco essi forniscano maggiore capacità o producano più energia rispetto a quanto previsto nell'HTM. Prevedono invece una riduzione di prezzo se il produttore fornisce una capacità inferiore rispetto a quanto indicato nell'HTM oppure nel programma annuale o mensile.

(360) Tali calcoli — in maniera simile a quelli elencati sopra — si basano su programmi operativi periodici e dipendono anche dalla condotta del produttore stesso. Non possono in alcun caso essere eseguiti in anticipo.

(361) Da quanto sopra, si desume chiaramente che, nel caso di contratti di 15-27 anni non è tecnicamente possibile stabilire esattamente il prezzo finale di fornitura dell'energia. Il prezzo preciso dipende dai piani periodici di produzione ed è influenzato dalla domanda di energia, dalla condotta delle parti contraenti, dai prezzi del combustibile, ecc.

(362) Benché non tutti gli argomenti menzionati siano riferibili a tutti gli HTM (dal momento che le categorie dei costi accettabili si differiscono in una certa misura nei diversi accordi), tutti gli HTM contengono elementi di prezzo che non possono essere stabiliti in anticipo.

(363) Sulla base di quanto sopra, la Commissione reputa che l'esistenza delle formule per la determinazione dei prezzi non circoscriva adeguatamente l'impegno economico dello Stato. Il fatto che la formula sia composta da numerosi indici variabili rende impossibile stabilire in maniera sufficientemente precisa la misura del futuro impegno dello Stato.

(364) Va notato, inoltre, che l'impegno finanziario di MVM derivante dagli HTM dipende in larga misura anche dalla domanda. Tale impegno finanziario, infatti, corrisponde alla differenza tra prezzo di fornitura stabilito dagli HTM e le entrate derivanti dalla vendita dell'energia venduta da MVM. Il prezzo a cui MVM venderà l'energia non può essere stabilito in anticipo. Tale entrata è infatti influenzata dalle entrate di MVM tramite la vendita che avviene nell'ambito degli accordi stipulati con i distributori regionali, dai risultati delle gare d'appalto e delle aste, nonché dalle vendite che avvengono sul Mercato elettronico. Tali prezzi sono influenzati anche dalla regolamentazione dei prezzi da parte delle autorità e dall'oscillazione della domanda di mercato. Ciò aumenta ulteriormente l'imprevedibilità dell'impegno finanziario dello Stato in relazione agli HTM. Inoltre, è anche possibile che i quantitativi di cui è garantito l'acquisto previste dagli HTM superino sempre più il reale fabbisogno di MVM, specialmente dopo la completa liberalizzazione del mercato dell'energia avvenuta nel gennaio 2008. Il surplus di energia elettrica può aumentare ulteriormente i costi sconosciuti, rendendo ancora più imprevedibile la misura precisa dell'impegno dello Stato nell'ambito degli HTM.

(365) Quindi, sulla base di quanto sopra, i pagamenti effettuati dopo l'adesione ai produttori di energia elettrica da parte di MVM non rappresentano soltanto l'erogazione di un aiuto precisamente determinato prima dell'adesione.

(366) Di conseguenza, gli HTM esaminati nella presente decisione — ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, dell'Atto di adesione — sono misure applicabili dopo l'adesione.

7.5. **L'HTM come «nuovo aiuto», rispetto all'«aiuto esistente».**

(367) Ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3 dell'Atto di adesione «se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.»

(368) Sulla base di questo articolo, alcune parti interessate argomentano che la Commissione ha lasciato passare il periodo di tre mesi successivo alla notifica dell'Ungheria del 31 marzo 2004 e in questo modo ha tacitamente approvato la misura nell'ambito del meccanismo provvisorio.

(369) A tale proposito, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che l'oggetto della notifica del 31 marzo 2004 nell'ambito del meccanismo provvisorio era il decreto concernente la compensazione erogata a MVM e non gli HTM. L'Ungheria ha ritirato tale notifica e la Commissione ha successivamente aperto un nuovo procedimento relativo agli HTM, con il numero di protocollo «NN» (capitolo 1 di cui sopra).

(370) Indipendentemente da ciò, va osservato che — come si evince dalla tabella riportata di seguito — la Commissione non ha lasciato scadere il periodo di tre mesi menzionato dalle parti interessate.

Evento	Data	Tempo trascorso tra la ricezione delle informazioni e la misura
Notifica dell'Ungheria	31.3.2004	
Domande della Commissione	29.4.2004	29 giorni
Risposte dell'Ungheria	4.6.2004	
Domande della Commissione	10.8.2004	2 mesi e 6 giorni
Risposte dell'Ungheria	21.10.2004	
Domande della Commissione	17.1.2005	2 mesi e 27 giorni
Risposte dell'Ungheria	7.4.2005	
Ritiro della notifica da parte dell'Ungheria	15.4.2005	8 giorni

(371) Oltre ai contatti avvenuti per iscritto di cui sopra, il 15 luglio 2004, il 30 novembre 2004 e il 12 gennaio 2005 si sono anche svolti incontri tra la Commissione e le autorità ungheresi.

(372) Per quanto riguarda il procedimento oggetto della presente decisione, nel prosieguo la Commissione esamina se gli HTM contengano aiuti nuovi o già esistenti ai sensi delle disposizioni dell'Atto di adesione e del Regolamento di procedura.

(373) Ai sensi dell'allegato IV, capitolo 3, dell'Atto di adesione, tutte le misure entrate in vigore prima dell'adesione e ancora applicabili dopo l'adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non rientrano in una delle categoria elencate di aiuti già esistenti sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 88 del trattato CE.

(374) Gli HTM discussi nella presente decisione sono entrati in vigore tra il 1995 e il 2001, ossia prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea (1º maggio 2004). La presente decisione riguarda soltanto gli HTM che erano in vigore alla data di adesione. Non riguarda nessun HTM che venuto a scadenza prima data menzionata. Per gli ulteriori motivi menzionati al punto 7.4 di cui sopra, la misura è considerata applicabile dopo l'adesione ai fini dell'applicazione dell'Atto di adesione.

(375) Appartengono alle tre categorie menzionate nell'Atto di adesione le misure seguenti:

1) Misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994.

 Tutti gli HTM sono stati sottoscritti e istituiti dopo il 10 dicembre 1994.

2) Misure di aiuto di cui all'appendice (elenco delle misure di aiuto esistenti) dell'allegato all'Atto di adesione.

 Né gli HTM in generale né gli HTM presi singolarmente sono elencati nell'appendice dell'allegato IV, capitolo 3, punto 1, lettera b), che contiene l'elenco delle misure esistenti.

3) Misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e che la Commissione non ha ritenuto sollevassero seri dubbi di compatibilità con il mercato comune, nell'ambito del procedimento stabilito nell'Atto di adesione, il cosiddetto meccanismo provvisorio (cfr. allegato IV, capitolo 3, punto 2 dell'Atto di adesione).

 Nessun HTM è stato presentato alla Commissione nell'ambito del cosiddetto meccanismo provvisorio.

(376) Considerando che gli HTM non appartengono a nessuna delle categorie di aiuti esistenti elencati nell'Atto di adesione, sono da considerarsi nuovi aiuti dalla data di adesione.

(377) La Commissione richiama anche l'attenzione sul fatto che tale qualificazione degli HTM corrisponde anche alle disposizioni contenute nell'ultima frase dell'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura. Tale disposizione prescrive che, nel caso in cui le misure in questione divengano aiuti di Stato dopo la liberalizzazione, ai sensi dell'acquis (ossia, nel presente caso, dopo l'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE concernente la liberalizzazione del mercato dell'energia, che in Ungheria è avvenuta alla data di adesione dell'Ungheria all'Unione europea), dopo l'adesione esse non sono da considerarsi aiuti esistenti, ovvero devono essere trattate come nuovi aiuti.

(378) Secondo l'argomentazione di Budapesti Erőmű — che fa riferimento alla causa Alzetta Mauro ([81]), sostenendo che l'aiuto concesso in un mercato non competitivo prima della liberalizzazione viene considerato aiuto esistente dalla data della liberalizzazione — l'ultima frase dell'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento di procedura non è applicabile.

(379) La Commissione non può accettare tale argomentazione. Come già illustrato in precedenza, secondo la Commissione le disposizioni dell'Atto di adesione relative agli aiuti di Stato avevano proprio l'obiettivo di assicurare che la Commissione controllasse tutte quelle misure che avrebbero potuto distorcere la concorrenza tra gli Stati membri dopo la data di adesione. Contrariamente al trattato di adesione precedente il 1º maggio 2004, l'Atto di adesione entrato in vigore il 1º maggio 2004 ha cercato di limitare l'ambito delle misure che si configurano come aiuti esistenti ai tre casi concreti citati in precedenza. La sentenza pronunciata nella causa Alzetta Mauro non interessa le misure rientrano nel campo di applicazione dell'Atto di adesione e pertanto non può essere applicata agli HTM oggetto dell'esame. Inoltre, la sentenza pronunciata nella causa Alzetta Mauro si riferisce alle circostanze esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999.

(380) Budapesti Erőmű sostiene anche che l'articolo 1, lettera b), punto v) non è applicabile alle misure individuali di aiuto dal momento che le misure individuali di aiuto non sono esplicitamente menzionate. La Commissione ha respinto tale argomentazione. Non vi è alcun motivo per cui il riferimento ad «aiuti» o a «determinate misure» non possa indicare contemporaneamente gli aiuti individuali e i regimi di aiuti. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 fa riferimento a una «misura» coerentemente notificata, ma la Commissione suppone che la parte interessata non affermi che l'articolo 4 si applica soltanto all'esame preliminare dei regimi di aiuti.

(381) Di conseguenza, in virtù dell'Atto di adesione e del regolamento di procedura, la Commissione reputa che gli HTM siano da considerare nuovi aiuti.

([81]) Cfr. la nota di pag. 32.

7.6. **La Commissione non può abrogare gli accordi di diritto privato validamente stipulati («pacta sunt servanda») — Incertezza del diritto — Proporzionalità**

(382) A tale riguardo, la Commissione desidera prendere posizione in riferimento alle osservazioni presentate dalle parti interessate, secondo le quali la Commissione non può abrogare i contratti di diritto privato, dal momento che secondo le parti interessate questo sarebbe contrario alle regole del trattato CE relative agli aiuti di Stato e violerebbe il principio della certezza del diritto, nonché il requisito di proporzionalità.

(383) La Commissione respinge tale argomentazione. Nell'ottica degli aiuti di Stato, la forma dell'aiuto (nel caso degli HTM un contratto di diritto privato) non ha importanza, dal momento che ai fini dell'esame della Commissione importa esclusivamente l'effetto della misura in questione. Nel caso in cui, in conseguenza delle condizioni di un contratto di diritto privato, si generi un aiuto di Stato illegale e incompatibile a beneficio di una delle parti, lo Stato in questione deve abrogare tali condizioni. La Commissione deve ordinare la cessazione della misura di aiuto di Stato illegale e incompatibile anche nel caso in cui l'aiuto di Stato rappresenta una parte tanto importante dell'accordo che il suo venir meno inficia anche la validità dell'accordo.

(384) Riguardo alla certezza del diritto, la Commissione presenta le seguenti osservazioni. L'accordo europeo di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Ungheria dall'altra, servito a preparare l'adesione, è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1994, ossia prima della stipula degli HTM. L'Ungheria ha presentato ufficialmente la domanda di adesione il 31 marzo 1994. Nel periodo in cui le parti hanno stipulato gli HTM (tra il 1995 e il 2001), l'Ungheria — in conformità con l'articolo 62 dell'accordo europeo, ha dovuto armonizzare le norme in materia di concorrenza con il trattato CE. All'epoca era chiaro inoltre che gli HTM erano stati sottoscritti con una durata talmente lunga che non arrivata a scadenza prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea.

(385) La Repubblica di Ungheria ha sottoscritto il trattato di adesione il 16 aprile 2003 ([82]). Il trattato di adesione è entrato in vigore il 1º maggio 2004. Dal momento dell'adesione, i trattati fondamentali originali e le disposizioni del diritto derivato sono divenuti obbligatori in Ungheria, in conformità dell'articolo 2 dell'Atto di adesione. Di conseguenza, nei nuovi Stati membri si deve applicare l'acquis a tutti i rapporti contrattuali e qualunque eccezione a tale regola può derivare esclusivamente dallo stesso Atto di adesione. L'Atto di adesione allegato al trattato di adesione e i relativi allegati non contengono eccezioni alle regole relative agli aiuti di Stato tali da escludere gli HTM o in generale il settore dell'energia dall'applicazione diretta delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.

([82]) GU L 236 del 23.9.2003.

(386) Di conseguenza, la Commissione è obbligata ad applicare la normativa comunitaria in materia di diritto di concorrenza in relazione al settore dell'energia in Ungheria allo stesso modo che negli altri Stati membri. Rispetto alle argomentazioni degli Stati membri, la Commissione è del parere che è piuttosto la mancata applicazione agli HTM della normativa sugli aiuti di Stato che potrebbe determinare l'incertezza del diritto nel mercato comune dell'energia. È effettivamente possibile che l'adesione di un paese all'Unione europea crei una situazione per cui una misura che non violava le norme giuridiche nazionali prima dell'adesione si configuri come aiuto di Stato dopo l'adesione e di conseguenza rientri nelle competenze di controllo della Commissione relativamente agli aiuti di Stato.

(387) Nelle osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha trovato un'argomentazione fondata da cui si possa concludere che il presente procedimento è incompatibile con il principio della certezza del diritto.

7.7. **Esame della compatibilità**

(388) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce i principi generali che vietano all'interno della Comunità la concessione di aiuti di Stato.

(389) L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE formula eccezioni al dettato dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, secondo cui tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune.

(390) Le deroghe contemplate all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non sono applicabili al presente procedimento, dal momento che questa misura non ha carattere sociale e non è stata adottata a beneficio di un consumatore privato, non ha la funzione di compensare i danni di una catastrofe naturale o altro evento eccezionale e non si tratta di un aiuto erogato alle economie di determinati territori interessati dalla suddivisione della Repubblica Federale di Germania.

(391) Le ulteriori esenzioni sono stabilite all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

(392) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dispone che si considerino compatibili con il mercato comune «aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Alla data di adesione l'intero territorio dell'Ungheria rientrava in tale definizione e la maggior parte delle regioni del paese può continuare a godere di tali aiuti ([83]).

([83]) La mappa degli aiuti regionali dell'Ungheria è stata approvata dalla Commissione il 13 settembre 2006 e pubblicata nella GU C 256, 24.10.2006, pag. 7.

(393) La Commissione ha adottato un documento di orientamento per la valutazione di tali aiuti. In Ungheria, al momento dell'adesione all'UE era in vigore l'orientamento in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([84]) (nel prosieguo, «l'orientamento precedente per gli aiuti regionali»). Questo orientamento disciplinava la valutazione degli aiuti regionali anche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha adottato un nuovo orientamento in materia di aiuti regionali per il periodo successivo al 1º gennaio 2007 ([85]) (nel prosieguo: «il nuovo orientamento per gli aiuti regionali»).

(394) La regola generale di entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali è che possano essere autorizzati aiuti di Stato esclusivamente a copertura dei costi di investimento ([86]). Secondo la formulazione di entrambi gli orientamenti:

(395) «Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza e l'importanza di tali svantaggi.» ([87])

(396) L'aiuto di cui trattasi non può essere considerato un aiuto all'investimento, che sulla base degli orientamenti per gli aiuti regionali, è definito sulla base di un elenco dei costi ammissibili. Chiaramente i pagamenti effettuati nell'ambito degli HTM coprono anche altri costi. L'esempio più lampante è la garanzia a copertura dei costi del combustibile necessari al funzionamento delle centrali. GLI HTM possono coprire anche i costi relativi alla manodopera. Chiaramente tali costi non possono beneficiare di aiuti agli investimenti. Al contrario, corrispondono alle spese correnti del gestore e di conseguenza vanno classificati come costi di funzionamento ai sensi di entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali.

(397) Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento, né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno dimostrato, nel corso del procedimento, l'esistenza di uno svantaggio regionale relativo a particolari regioni, che potrebbe essere alleviato dagli HTM e non hanno nemmeno dimostrato che la misura di aiuto sarebbe proporzionale a tali svantaggi.

(398) Inoltre, entrambi gli orientamenti per gli aiuti regionali dispongono che gli aiuti al funzionamento debbano in ogni caso diminuire progressivamente ed essere limitati nel tempo. Gli aiuti erogati nell'ambito degli HTM non diminuiscono progressivamente e la durata di 15-27 anni supera di gran lunga la misura ammissibile ai sensi dei due orientamenti. GLI HTM non corrispondono a nessuna delle eccezioni ammesse nel quadro degli orientamenti per gli aiuti regionali e né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno presentato argomentazioni in tal senso.

(399) Considerando quanto sopra, la Commissione constata che l'aiuto non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(400) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE dispone che possono essere compatibili con il mercato comune gli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

(401) La Commissione constata che l'aiuto in questione non ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

(402) La Commissione non ha inoltre riscontrato prove del fatto che l'aiuto ponga rimedio a un grave turbamento dell'economia ungherese. La Commissione riconosce che l'energia elettrica è un prodotto importante per l'economia di tutti gli Stati membri e che negli anni Novanta in Ungheria sia era reso necessario l'ammodernamento di tale settore.

(403) Allo stesso tempo, a giudizio della Commissione, il «grave turbamento dell'economia di uno Stato membro» fa riferimento a situazioni molto più serie e non può essere applicato ai normali accordi di approvvigionamento energetico. Inoltre la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che la formulazione di cui sopra presuppone un certo grado di urgenza, che non è compatibile con gli HTM.

(404) Né le autorità ungheresi, né le parti interessate hanno sostenuto che gli HTM sono compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

(405) Sulla base di quanto sopra, la Commissione constata che l'aiuto non corrisponde alle condizioni che giustificano la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

(406) L'articolo 87, paragrafo 4, lettera d), del trattato CE dispone che si possono considerare compatibili con il trattato CE gli aiuti che promuovono la conservazione della cultura e del patrimonio culturale, qualora gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Chiaramente tale punto non è applicabile agli HTM.

(407) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, autorizza la concessione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha elaborato numerosi orientamenti e comunicazioni in cui spiega come devono essere applicate le deroghe previste dall'articolo menzionato.

([84]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
([85]) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
([86]) Punto 4.15 degli orientamenti per gli aiuti regionali precedenti e punto 5 dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali.
([87]) Citazione del punto 5 dei nuovi orientamenti per gli aiuti regionali.

(408) Ai punti 393-398 è stato dimostrato che gli HTM sono incompatibili sia con gli orientamenti per gli aiuti regionali precedenti che con quelli nuovi.

(409) Con riferimento alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ([88]) applicabile alla data di adesione dell'Ungheria all'Unione europea, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che, analogamente agli orientamenti per gli aiuti regionali, esso autorizza innanzitutto l'aiuto agli investimenti. L'aiuto al funzionamento si limita all'aiuto mirato a singoli obiettivi. Il primo di essi riguarda la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico (punto E.3.1) e può essere concesso al massimo per 5 anni; il secondo gli sgravi e le esenzioni fiscali (punto E.3.2); il terzo le energie rinnovabili (E.3.3). Chiaramente nessuna di queste disposizioni è applicabile nel presente caso.

(410) Il quarto e ultimo tipo di aiuto ammissibile è l'aiuto al funzionamento erogato per la cogenerazione di energia termica ed elettrica (punto E.3.4, nel prosieguo, «cogenerazione»). Alcuni dei produttori interessati producono calore ed energia. Tuttavia, gli HTM non soddisfano i requisiti prescritti al punto 66 degli orientamenti in materia di ambiente, né, di conseguenza, corrispondono ad alcuna delle possibilità di scelta indicate ai punti 58-65. Uno dei requisiti indicati al punto 66 si riferisce al fatto che la misura di aiuto ha effetti benefici a livello ambientale: perché l'efficienza della conversione è particolarmente elevata, perché la misura consente di ridurre il consumo energetico oppure perché il processo di produzione è meno dannoso per l'ambiente. Nessuna delle informazioni in possesso della Commissione sembra indicare che sono presenti tali condizioni.

(411) Inoltre, gli Stati membri utilizzano le seguenti opzioni per la concessione degli aiuti relativi alla cogenerazione:

— opzione 1: aiuto che compensa la differenza tra i costi di produzione della centrale di cogenerazione e il prezzo di mercato dell'energia prodotta,

— opzione 2: l'introduzione di meccanismi di mercato quali i certificati e gli appalti verdi,

— opzione 3: gli aiuti che compensano i costi esterni evitati, ossia quei costi ambientali che sarebbero a carico della società se la stessa energia non fosse prodotta con il sistema della cogenerazione,

— opzione 4: aiuti concessi per un massimo di cinque anni, con una riduzione graduale oppure che non superino il 50 % dei costi complementari.

([88]) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(412) È chiaro che gli HTM non soddisfano i requisiti della seconda e della terza opzione. I requisiti dell'opzione 1 non sono soddisfatti poiché al calcolo dell'aiuto non è stato applicato il prezzo di mercato dell'energia prodotta. L'importo dell'aiuto erogato nell'ambito di un dato HTM non dipende dal prezzo offerto dagli altri produttori di energia elettrica, ma esclusivamente dai costi di investimento e funzionamento in cui incorre il produttore in questione.

(413) Inoltre, in realtà né l'Ungheria né i produttori interessati hanno sostenuto la compatibilità in base agli articoli citati e non hanno mai dimostrato che le centrali soddisfino i criteri degli orientamenti in materia di ambiente relativi agli aiuti al funzionamento erogati per la cogenerazione.

(414) Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ([89]), che autorizza aiuti al funzionamento soltanto nel caso di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, nonché sgravi ed esenzioni fiscali. Come menzionato precedentemente, nessuna di queste disposizioni è applicabile agli HTM.

(415) Per quanto riguarda la cogenerazione, gli Stati membri possono erogare tale tipo di aiuto in base alle seguenti possibilità di scelta:

— opzione 1: aiuto che compensa la differenza tra i costi di produzione della centrale di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia prodotta,

— opzione 2: introduzione di meccanismi di mercato quali i certificati e gli appalti verdi,

— opzione 3: aiuti concessi per un massimo di cinque anni, con una riduzione graduale oppure che non superino il 50 % dei costi complementari.

GLI HTM non soddisfano alcuno dei requisiti delle opzioni menzionate. Né le autorità ungheresi, né i produttori di energia elettrica hanno presentato alcuna prova del fatto che sono soddisfatti i requisiti della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(416) Nel presente caso, tra gli orientamenti e le comunicazioni che la Commissione ha elaborato al fine di spiegare il preciso metodo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'unico applicabile è il metodo dei costi non recuperabili (cfr. punto 26).

([89]) GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(417) Il metodo si riferisce agli aiuti erogati agli operatori storici che hanno effettuato investimenti nelle centrali prima della liberalizzazione e per i quali il recupero degli investimenti sul mercato liberalizzato rivelarsi difficile. Il metodo costituisce la base adeguata per l'esame relativo alla compatibilità degli HTM, poiché una delle caratteristiche fondamentali degli stessi è consentire ad alcune società che hanno effettuato investimenti in impianti di produzione dell'energia elettrica precedentemente alla liberalizzazione del settore dell'energia di continuare a mantenere entrate che assicurino il recupero dell'investimento.

(418) La Commissione osserva che né le autorità ungheresi, né i produttori interessati hanno dichiarato nelle loro osservazioni che gli HTM sono compatibili con i criteri del metodo. La maggior parte dei produttori effettivamente giudica gli HTM accordi commerciali stipulati molto prima della definizione del metodo e che i criteri del meccanismo di compensazione semplicemente non sono adeguati alla valutazione degli accordi menzionati.

(419) L'obiettivo principale del metodo è promuovere la transizione del settore energetico al mercato liberalizzato, offrendo alle imprese storiche del settore dell'energia elettrica la possibilità di adeguarsi all'introduzione di condizioni di concorrenza ([90]).

(420) Il metodo delinea i principi applicati dalla Commissione nel corso dell'esame delle misure di aiuto aventi come obiettivo la compensazione dei costi derivanti dal mancato mantenimento degli obblighi e dalle garanzie successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia. Esso fa riferimento a tali obblighi o garanzie come a «costi non recuperabili», che possono presentarsi sotto diverse forme, in particolare sotto forma di investimenti accompagnati da garanzie di vendita occulte o pubbliche.

(421) Dal momento che anche gli HTM si configurano come esplicite garanzie di vendita concesse prima della data di liberalizzazione, si può considerare che le centrali operanti nell'ambito degli HTM rientrino nell'ambito di applicazione del metodo.

(422) La Commissione tuttavia constata che numerosi elementi dei principi fondamentali degli HTM non corrispondono ai requisiti stabiliti alla sezione 3 del metodo. In primo luogo non soddisfano il requisito del paragrafo 4.2 del metodo, secondo cui le disposizioni aventi come obiettivo il pagamento di aiuti devono tenere conto dello sviluppo della concorrenza. Il meccanismo di determinazione dei prezzi degli HTM prevede che al momento della determinazione dei prezzi si prendano in considerazione soltanto gli indici della centrale in questione. Non vanno considerati i prezzi offerti dai produttori concorrenti, né le loro capacità produttive.

(423) Richiamandosi al punto 4.9 del metodo, la Commissione esprime serie perplessità sugli aiuti che non tengono conto della differenza tra le ipotesi economiche e di mercato prese in considerazione al momento della stima originaria dei costi non recuperabili ed i cambiamenti effettivi avvenuti nel tempo. GLI HTM si configurano come aiuti di questo tipo, dal momento che non sono state utilizzate ipotesi sull'andamento del mercato per determinare l'aiuto. Inoltre, il fatto che, nonostante l'apertura graduale del mercato dell'energia, le disposizioni principali degli HTM siano rimaste invariate e che essi stipulino l'acquisto da parte di MVM di una quantità di energia superiore al fabbisogno, il cui surplus è rivenduto da MVM sul libero mercato, dimostra chiaramente che gli HTM non tengono conto dell'effettivo andamento del mercato.

(424) Inoltre — come illustrato nel capitolo 3 di cui sopra — uno dei principali vantaggi degli HTM per i produttori di energia elettrica è che MVM è obbligata ad acquistare capacità prestabilite e quantità garantite a un prezzo che copra i costi fissi, variabili e di capitale nel corso di un periodo corrispondente approssimativamente al periodo di funzionamento e di ammortamento degli impianti in questione. Di conseguenza, gli HTM hanno l'effetto di obbligare un soggetto all'acquisto di energia elettrica da un altro soggetto, senza tenere conto dell'offerta della concorrenza.

(425) Diversi Stati membri hanno creato un meccanismo di compensazione che permette — sulla base dell'esame dei futuri prezzi di mercato derivanti dai rapporti di domanda e offerta del futuro mercato concorrenziale — di stabilire in anticipo il massimale dell'importo dell'aiuto. Qualora i ricavi effettivi dei produttori interessati risultino più elevati rispetto al previsto, si procede a un nuovo calcolo e viene fissato un importo più basso per l'aiuto. Pertanto, l'impatto della compensazione sul mercato è limitato al minimo, in particolare perché non assicura un livello minimo di produzione e di vendita ai beneficiari.

(426) Gli HTM, invece, anziché promuovere la transizione verso un mercato concorrenziale, rappresentano piuttosto un ostacolo allo sviluppo di una vera concorrenza in un segmento significativo del mercato della produzione di energia elettrica. Pertanto le disposizioni relative al pagamento degli aiuti non consentono di prendere in considerazione lo sviluppo futuro della concorrenza e l'importo dell'aiuto non dipende dall'instaurarsi di una concorrenza effettiva.

(427) Di conseguenza, le disposizioni menzionate sono in contrasto con i principi di cui alla sezione 5 del metodo, in virtù dei quali i metodi di finanziamento non possono essere contrari agli interessi comunitari e in particolare alla concorrenza. Ai sensi della sezione 5, i metodi di finanziamento non devono disincentivare le imprese esterne e i nuovi operatori a entrare nel mercato nazionale o regionale in questione. Come rilevato al punto 220, l'impegno della capacità e il sistema della tariffa di capacità rappresenta per MVM — ossia l'acquirente di gran lunga più significativo nel mercato della grande distribuzione — un disincentivo a stipulare contratti

([90]) Cfr. le disposizioni introduttive del metodo.

con altri produttori, diversi da quelli operanti nell'ambito degli HTM. Inoltre, l'apertura del mercato e le condizioni stabilite negli HTM obbligano MVM ad acquistare energia in misura maggiore del necessario e la inducono a rivendere sul libero mercato l'energia elettrica così acquistata tramite meccanismi di erogazione. Già di per sé questo fatto ostacola la comparsa di nuovi attori sul mercato all'ingrosso. Infine, la Commissione giudica che gli HTM distorcono la concorrenza sul mercato ungherese dell'energia elettrica per un periodo molto più lungo di quanto ragionevolmente necessario per la transizione al mercato concorrenziale.

(428) Le regole che istituiscono gli HTM non sono conformi ai criteri indicati al punto 4.5 del metodo, dal momento che non stabiliscono in anticipo il massimale dell'importo dell'aiuto da pagarsi ai produttori tra il 1º maggio 2004 e la data di scadenza degli HTM.

(429) Inoltre, ai sensi del punto 4.8 del metodo, la Commissione esprime serie perplessità sugli aiuti il cui obiettivo è salvaguardare, in tutto o in parte, i ricavi precedenti all'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE ([91]), senza tenere conto dei costi non recuperabili ammissibili conseguenti all'apertura del mercato.

(430) Il mantenimento degli HTM successivamente all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea aveva precisamente l'obiettivo di salvaguardare la maggior parte dei ricavi dei produttori di energia elettrica interessati prima dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE. In più, le centrali operanti nell'ambito degli HTM rappresentano una notevole parte del mercato e gli HTM hanno una durata molto più lunga rispetto al periodo ragionevolmente necessario all'adeguamento alle condizioni di mercato.

(431) Inoltre, tra le disposizioni principali che costituiscono gli HTM la Commissione non è in grado di individuare una serie di elementi tali da assicurare la compatibilità con il mercato comune sulla base del metodo. In particolare, la riduzione della durata degli HTM non sarebbe sufficiente ad assicurarne la compatibilità, dal momento che il meccanismo di finanziamento, che si basa sulle capacità impegnate e sulle quantità di acquisto garantite, continuerebbe a ostacolare lo sviluppo di una vera concorrenza. Il meccanismo di determinazione dei prezzi continuerebbe a essere in contrasto con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un effettivo mercato concorrenziale, in cui sia il rapporto tra domanda e offerta a determinare i prezzi.

(432) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che gli HTM sono incompatibili con i criteri stabiliti nel metodo.

([91]) In realtà dalla data di liberalizzazione del mercato energetico, ossia il 1º maggio 2004 nel caso dell'Ungheria.

(433) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE sia applicabile agli HTM anche qualora essi non rispettino i criteri di cui alla causa Altmark.

(434) La Commissione ritiene che le osservazioni di cui ai punti 255-275 in relazione ai criteri della causa Altmark portano a concludere che l'articolo 86, paragrafo 2, non è applicabile agli HTM.

(435) L'articolo 86, paragrafo 2, è applicabile esclusivamente imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ma tale requisito — come indicato ai punti da 256 a 267 — in questo caso non sussiste. Inoltre, la compensazione prevista per il servizio di interesse economico generale deve essere proporzionata ai costi supplementari, ovvero l'ambito dei servizi menzionati deve essere precisamente determinabile affinché il costo relativo a tale servizio possa essere stabilito. Come indicato ai punti da 268 a 270, nel caso di cui trattasi tale requisito non è soddisfatto.

(436) Pertanto, l'aiuto oggetto della presente decisione si configura come aiuto di Stato non compatibile.

7.8. **Recupero**

(437) Ai sensi del trattato CE e secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia — una volta appurato che un aiuto è incompatibile con il mercato comune — la Commissione è competente per decidere se lo Stato in questione debba abolire o modificare tale aiuto ([92]). La giurisprudenza costante della Corte indica anche che, nel caso di aiuti giudicati dalla Commissione incompatibili con il mercato comune, l'obbligo di abolire l'aiuto, imposto allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente ([93]). La Corte ha in tal senso dichiarato che tale obiettivo si realizza nel momento in cui i beneficiari abbiano rimborsato gli importi erogati a titolo di aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui godevano nei confronti dei concorrenti e si sia ripristinata la situazione precedente la concessione dell'aiuto ([94]).

(438) Conformemente alla giurisprudenza menzionata, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

([92]) Causa C-70/72, Commissione contro Germania (Racc. 1973, pag. 00813, punto 13).

([93]) Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75).

([94]) Causa C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1999, pag. I-03671, punti 64-65).

(439) Nei documenti presentati alcune parti interessate sostenevano che la cessazione dei contratti di diritto privato conseguente alla decisione della Commissione sarebbe contraria al principio della certezza del diritto, dal momento che gli HTM sono contratti di diritto privato che i produttori hanno stipulato in buona fede, a condizioni di mercato adeguate al momento della loro sottoscrizione. Affermavano inoltre che una tale decisione avrebbe violato il principio della proporzionalità. Sulla base delle ragioni espresse ai punti 382-387, la Commissione rifiuta tale argomentazione.

(440) Riguardo alla proporzionalità, la Corte ha dichiarato che la restituzione di un aiuto di Stato erogato illegalmente, avente come obiettivo di ripristinare la situazione precedente, non può essere ritenuta sproporzionata rispetto agli obiettivi delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato ([95]).

(441) La Commissione reputa pertanto che ci siano sufficienti motivi per recuperare gli aiuti erogati nell'ambito degli HTM al fine di ripristinare le condizioni di concorrenza.

Calcolo dell'importo da recuperare

(442) Ai punti 176-236 è stato dimostrato che il vantaggio derivante dagli HTM supera in larga misura l'eventuale differenza positiva tra i prezzi degli HTM e quelli ottenibili sul mercato in mancanza di essi.

(443) Tuttavia, la Commissione reputa che non sia possibile calcolare il valore totale di tutte le condizioni relative agli obblighi di fornitura a lungo termine di MVM — descritte ai punti da 174-236 — per il periodo tra il 1º maggio 2004 e la data di cessazione degli HTM. Di conseguenza, la Commissione, nell'ordinare il recupero degli aiuti illegali, limiterà il recupero alla differenza tra i ricavi delle centrali operanti nell'ambito degli HTM e i ricavi che tali centrali avrebbero potuto ottenere sul mercato, in assenza degli HTM, nel periodo summenzionato.

(444) Con riferimento all'importo da recuperare, la Commissione si rende conto che è estremamente complicato calcolare esattamente l'importo degli aiuti erogati ai beneficiari, dal momento che tale importo dipende dalla quantità di energia che si sarebbe prodotta e che si sarebbe venduta — e dai relativi prezzi — sul mercato ungherese all'ingrosso nel periodo tra il 1º maggio 2004 e la cessazione degli HTM, qualora in tale periodo non fosse stato in vigore alcun HTM. Dal momento che gli HTM coprono la maggior parte delle capacità produttive ungheresi, nel caso di realizzazione di uno scenario controfattuale ([96]) il mercato si sarebbe sviluppato in modo molto diverso da quanto è realmente accaduto.

(445) Una delle caratteristiche principali dell'energia elettrica è che dopo la produzione non può essere immagazzinata in maniera economica. Al fine di garantire la stabilità della rete, è necessario un costante equilibrio tra domanda e offerta. Di conseguenza, la quantità di energia che i produttori e gli importatori sono in grado di vendere sul mercato all'ingrosso in un dato periodo e il relativo prezzo non dipendono dalla quantità totale di energia richiesto dagli acquirenti in quel periodo, ma dalla quantità di energia elettrica richiesta momenti specifici ([97]). In aggiunta, la domanda di energia elettrica oscilla in maniera significativa anche durante il giorno e al variare delle stagioni, pertanto anche la capacità di produzione e di importazione necessaria al soddisfacimento della domanda varia a seconda dei periodi. Per di più, alcune unità di produzione di energia elettrica forniscono energia soltanto nei periodi di domanda elevata ([98]). Di conseguenza, i dati sul consumo e la produzione annuali a disposizione della Commissione non consentono di valutare in maniera accurata il funzionamento del mercato.

(446) Stando alla giurisprudenza della Corte, tuttavia, nessuna norma della legislazione comunitaria stabilisce che, al momento di ordinare il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, la Commissione debba stabilire l'importo esatto dell'aiuto da recuperare. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga le informazioni che consentano al destinatario di calcolarne l'importo senza eccessive difficoltà ([99]).

(447) Conformemente a quanto sopra, la Commissione fornisce orientamenti sulle modalità di calcolo dell'importo da recuperare. Come menzionato in precedenza, gli HTM coprono una parte talmente significativa del mercato ungherese della produzione e, in loro assenza, l'andamento dei prezzi sarebbe stato sicuramente diverso dai prezzi effettivamente registrati nel segmento concorrenziale. Ovvero, il prezzo che i produttori avrebbero potuto ottenere in assenza degli HTM può essere calcolato tramite una simulazione del mercato costituita dall'esame del funzionamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica effettuato sulla base dello scenario controfattuale. L'obiettivo di una tale simulazione è stimare quali sarebbero state le vendite e i prezzi nel caso dello scenario controfattuale. Su tale base può essere fornita una stima

([95]) Cause riunite C-75/97, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1999, pag. I-030671, punto 68), C-142/87 Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1990, pag. I-00959, punto 66.) e C-278/92-C-280/92 Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Racc. 1994, pag. I-04103, punto 75).

([96]) Ossia uno scenario ipotetico in cui, tra il 1º maggio 2004 e la data di scadenza degli HTM, non fosse in vigore alcun HTM e tutti gli altri fattori fossero costanti. Lo «scenario reale» corrisponde a quanto è veramente accaduto in virtù dell'esistenza dei HTM.

([97]) Tale caratteristica viene espressa in MW e viene convenzionalmente chiamata «carico del sistema».

([98]) Generalmente si chiamano «picchi di domanda» i periodi in cui la domanda è alta, in contrapposizione al «consumo ordinario».

([99]) Cfr. in particolare C-480/98, *Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee* (Racc. 2000, pag. I-8717, punto 25), C-415/03 *Commissione delle Comunità europee contro repubblica di Grecia* (Racc. 2005, pag. 0000, punto 39).

affidabile relativa all'importo che MVM avrebbe dovuto pagare al produttore interessato per l'energia acquistata secondo lo scenario controfattuale. La simulazione deve soddisfare i requisiti di cui ai punti successivi.

(448) Innanzitutto, tenuto conto della ridotta flessibilità dei prezzi della domanda di energia, la simulazione deve essere eseguita sulla base dell'ipotesi che il carico del sistema secondo lo scenario controfattuale corrisponda in ogni momento a quello effettivamente misurato nel momento in questione.

(449) In secondo luogo — così come sottolineato al punto 196 — l'energia elettrica viene venduta tramite contratti a pronti o a termine. L'esame del settore dell'energia elettrica ha dimostrato che i prezzi a termine sono determinati dalle aspettative sull'andamento dei prezzi del mercato a pronti. A differenza dei mercati a pronti — in cui secondo la teoria economica il prezzo, nel caso di condizioni di concorrenza ottimali, corrisponde in ogni singolo momento al massimo costo marginale a breve termine tra tutte le unità produttive necessario al soddisfacimento della domanda ([100]) — sui mercati a termine non c'è un livello di prezzo univoco che possa essere stimato sulla base della teoria economica. Per di più, gli effetti delle strategie utilizzate dai venditori e dagli acquirenti per la scelta tra transazioni a pronti o a termine non possono essere simulati. Le numerose situazioni divergenti osservabili sui mercati di tutta Europa illustrano bene questo fatto. L'esame del settore dell'energia elettrica ha mostrato che il rapporto tra la quantità distribuita come prodotto a pronti e il consumo di energia elettrica nazionale varia moltissimo tra gli Stati membri. ([101]).

(450) Secondo quanto stabilito al punto 198, i prezzi a pronti — e in particolare quelli osservabili nelle relative borse dell'energia — rappresentano un riferimento per l'intero mercato della grande distribuzione, ivi compresi i prodotti a termine. Pertanto la Commissione ritiene che la simulazione del mercato della grande distribuzione — con l'obiettivo di stabilire l'importo del recupero — deve partire dall'ipotesi che, ad eccezione dei casi speciali menzionati ai punti da 453 a 456, tutte le vendite di energia elettrica avvengono nell'ambito di transazioni a pronti.

(451) La simulazione deve essere eseguita sulla base dei costi marginali a breve termine delle unità di produzione interessate. Di conseguenza, deve prendere in considerazione tutti i dati pertinenti relativi alle unità di produzione di energia elettrica operanti in Ungheria ([102]) nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e la cessazione effettiva degli HTM — con particolare riferimento alle prestazioni installate, all'efficacia termica, ai costi del combustibile, agli altri elementi rilevanti dei costi variabili e con riferimento ai periodi di pausa operativa programmata e obbligata. Inoltre, la simulazione deve essere eseguita tenendo conto dell'ipotesi fondamentale che in ogni singolo momento c'è un solo prezzo sul mercato a pronti, che è il risultato del meccanismo di domanda e offerta. Questo unico prezzo viene modificato periodicamente in conseguenza del cambiamento delle esigenze e dei costi variabili.

(452) Nel corso della simulazione, è necessario anche tenere conto, che secondo lo scenario controfattuale, MMV non dovrebbe acquistare energia in eccesso rispetto a quella necessaria per rispondere alle esigenze del settore pubblico ([103]). Di conseguenza, nello scenario controfattuale non sono presenti i meccanismi di vendita citati nel punto 226 e le esigenze di MVM si limitano alle quantità necessarie per soddisfare il fabbisogno del settore pubblico.

(453) La simulazione deve tenere conto anche di singole situazioni, debitamente giustificate, che possono comportare una deviazione dal principio del costo marginale alla base dell'intera simulazione. Le unità di cogenerazione possono essere esposte a tali situazioni particolari. A seconda degli obblighi di fornitura di energia termica stabiliti tramite contratto o normativa, è possibile che queste unità siano costrette a vendere energia elettrica a un prezzo inferiore ai loro costi marginali a breve termine.

(454) Possono trovarsi in questa situazione anche le unità produttive che, grazie all'applicazione di tecnologie rispettose dell'ambiente, beneficiano di regimi di aiuti di Stato. È questa la situazione in Ungheria, dove le norme giuridiche impongono a MVM, e alle società regionali di fornitura di energia elettrica, di acquistare ad un prezzo stabilito ufficialmente, generalmente più elevato rispetto a quello del mercato concorrenziale, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione o derivante dai rifiuti o da fonti energetiche rinnovabili. Nel corso della simulazione, si deve tenere conto del fatto che anche nello scenario controfattuale esisterebbe tale sistema di acquisto obbligatorio. Pertanto è da considerarsi che la quantità di energia acquistata da MVM nell'ambito del sistema di acquisto obbligatorio e il prezzo pagato per la stessa corrisponde a quanto osservato nello scenario reale ([104]).

([100]) Alle condizioni di concorrenza ottimali la domanda viene soddisfatta dalle unità di carico i cui costi marginali a breve termine sono i più bassi e che sono in grado di alimentare la rete con l'intera quantità di energia elettrica necessaria a soddisfare la domanda. Le unità delle centrali vengono classificate sulla base dei loro costi marginali a breve termine. Il loro ingresso sul mercato in qualsiasi momento dipende dal posto che occupano in questa classifica «di merito», dalla misura del carico del sistema e dalla quantità di energia elettrica trasportata dalle unità produttive che le precedono nella classifica di merito.

([101]) Per esempio tale percentuale è del 5 % in Francia, dell'11 % nel Regno Unito, del 44 % in Italia, dell'84 % in Spagna.

([102]) Operanti o no nell'ambito di HTM.

([103]) Tenuto conto delle perdite nel sistema di trasmissione e distribuzione.

([104]) Lo «scenario reale» corrisponde all'effettivo andamento del mercato a partire dal 1º maggio 2004 in presenza degli HTM.

(455) Nel corso della simulazione si dovrà tenere conto anche del fatto che una certa quantità di capacità produttiva fisicamente disponibile non può essere utilizzata per l'approvvigionamento di energia elettrica del mercato della grande distribuzione, dal momento che tali capacità sono state impegnate per la copertura dei servizi di compensazione del gestore di sistema. Nello scenario reale, sia i produttori operanti nell'ambito degli HTM che gli altri hanno fornito servizi di compensazione. La simulazione deve essere eseguita sulla base dell'ipotesi che, nello scenario controfattuale, la capacità impegnata per i servizi di compensazione del gestore del sistema di trasferimento, l'energia elettrica fornita sulla base di tale capacità e il prezzo corrisposto per la stessa si verifichino in modo corrispondente allo scenario reale.

(456) Sulla base dello scenario controfattuale la quantità di energia importata ed esportata, così come il prezzo, potrebbero essere stati divergenti rispetto allo scenario reale. Allo stesso tempo non è possibile valutare tale effetto senza estendere l'ambito della simulazione anche ai paesi importatori ed esportatori, dal momento che le decisioni di importazione o esportazione da o verso un dato paese vengono determinate dalle condizioni di mercato ivi presenti. Dato che la quantità di energia importata o esportata in Ungheria è limitata rispetto alla produzione e al consumo nazionali, tenuto conto inoltre del fatto che un terzo delle importazioni sono regolamentate da contratti a lungo termine ([105]), la Commissione reputa che l'ampliamento della simulazione renderebbe necessario uno sforzo sproporzionato. Per questo l'Ungheria può considerare che le quantità importate ed esportate nel quadro dello scenario controfattuale e i relativi prezzi corrispondano ai livelli dello scenario reale.

(457) La Commissione è consapevole del fatto che determinati produttori — che non hanno stipulato HTM con MVM — hanno stipulato contratti di fornitura a lungo o medio termine con altri consumatori. La Commissione ritiene tuttavia che tali contratti non debbano essere presi in considerazione nella simulazione, poiché se gli HTM fossero venuti a scadenza il 1º maggio 2004, o anteriormente, in base all'ipotesi fondamentale dello scenario controfattuale, tutti i produttori avrebbero dovuto modificare la loro strategia commerciale, vista l'alta percentuale della prestazione impegnata e inserita nel quadro degli HTM. Come spiegato nel punto 449, non è possibile stimare la proporzione tra l'energia elettrica venduta come prodotto a pronti e quella venduta come prodotto a termine. Pertanto è giustificato ipotizzare che — se non si trovassero in una delle situazioni menzionate nei punti da 453 a 456 — tutti i produttori venderebbero l'energia elettrica da loro prodotta con modalità a pronti.

(458) La simulazione del mercato all'ingrosso potrebbe essere eseguita con precisione oraria, prendendo in considerazione tutti gli indici per ciascuna ora. La Commissione tuttavia accetta anche una simulazione che si limiti a prendere in considerazione campioni di fasce orarie rappresentative e che i risultati ottenuti per ciascun campione siano presi come riferimento l'intero periodo esaminato.

(459) La simulazione dovrebbe garantire una stima affidabile delle quantità di energia elettrica che le singole unità produttive venderebbero (e del relativo prezzo) sulla base dello scenario controfattuale. Sulla base dei dati storici relativi al consumo totale da parte dei consumatori finali del settore pubblico e di tutti i consumatori finali nello scenario reale, si dovrebbe stimare il rapporto tra la quantità di energia elettrica necessaria a MVM per soddisfare il fabbisogno del settore pubblico ([106]) e la quantità totale di energia elettrica fornita nelle singole fasce orarie sul mercato all'ingrosso.

(460) Utilizzando la proporzione di cui sopra, si dovrà preparare una stima della quantità di energia elettrica che i singoli produttori avrebbero venduto a MVM nei singoli orari, secondo lo scenario controfattuale. Sulla base di tali stime è necessario valutare quale sarebbe stato l'importo, nel periodo esaminato, che MVM avrebbe pagato, secondo lo scenario controfattuale, ai singoli produttori per l'energia acquistata al fine di soddisfare il fabbisogno del settore pubblico ([107]).

(461) L'ultima fase del calcolo dell'importo da recuperare dovrebbe tenere conto del fatto che nello scenario reale i produttori non vendevano necessariamente a MVM il totale dell'energia elettrica prodotta dai blocchi delle centrali che operavano nell'ambito degli HTM, ma che la capacità non impegnata veniva venduta ad altri acquirenti. Nel caso di ciascun blocco di centrale interessato, l'importo dell'aiuto da recuperare deve essere calcolato per ciascun anno, sulla base della differenza tra i ricavi ([108]) derivanti dall'energia venduta a MVM nell'ambito degli HTM secondo lo scenario reale e l'importo che MVM avrebbe dovuto pagare secondo lo scenario controfattuale — sulla base di calcoli conformi ai principi fondamentali esposti sopra.

(462) La Commissione tuttavia riconosce che nello scenario controfattuale i produttori avrebbero probabilmente venduto l'energia a consumatori diversi da MVM e a prezzi più elevati rispetto allo scenario reale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nello scenario controfattuale non

([105]) Che sarebbero rimasti in vigore anche nel caso di uno scenario controfattuale.

([106]) Tale quantità corrisponde all'energia elettrica effettivamente consumata dai clienti del settore pubblico e all'ulteriore quantità richiesta a causa delle perdite nel sistema di trasmissione e distribuzione.

([107]) Tra il 1º maggio 2004 e l'effettiva cessazione degli HTM.

([108]) Tali ricavi devono essere calcolati sulla base dei prezzi effettivamente pagati da MVM. Nei calcoli si devono prendere in considerazione i prezzi ufficiali con riferimento al periodo in cui i prezzi ufficiali hanno sostituito le formule per la determinazione dei prezzi presenti negli HTM (tra il 9 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007).

sono previste le capacità impegnate a favore di MVM, offrendo ulteriori possibilità ai produttori di vendere a consumatori diversi da MVM l'energia elettrica da essi prodotta. Pertanto l'Ungheria può detrarre dagli importi calcolati in conformità con il punto 461 la differenza tra le entrate derivanti dalle vendite ai consumatori diversi da MVM secondo lo scenario controfattuale e le entrate effettive derivanti da tali vendite secondo lo scenario reale, qualora tale differenza sia positiva.

(463) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 gli interessi sul recupero devono essere calcolati su base annuale.

(464) Per consentire alla Commissione di esaminare la precisione e l'affidabilità della simulazione, le autorità ungheresi devono fornire una descrizione dettagliata dei sistemi utilizzati per i calcoli, nonché dei dati inseriti nella simulazione.

(465) La Commissione è a conoscenza del fatto che esistono strumenti adeguati per eseguire la simulazione, che essa stessa ha utilizzato nell'ambito dell'indagine sul settore energetico per valutare la struttura e la presentazione di sei mercati all'ingrosso europei ([109]). Numerosi produttori e distributori di energia elettrica utilizzano questo tipo di strumenti per ricavare previsioni dei prezzi dell'energia a lungo termine, per pianificare le risorse e per ottimizzare lo sfruttamento della produzione. Inoltre la Commissione — secondo quanto delineato sopra — è pronta ad accettare determinate semplificazioni, in particolare l'utilizzo di campioni composti di orari rappresentativi al posto della simulazione su base oraria. L'Ungheria pertanto — in conformità con il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato CE — è tenuta a eseguire la simulazione entro tempi ragionevoli e in conformità dei principi di cui sopra e a calcolare, sulla base di tale simulazione, l'importo dell'aiuto da recuperare.

Esecuzione della decisione

(466) La Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora uno Stato membro che incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, può sottoporre questi problemi alla valutazione della stessa Commissione, proponendo opportune modifiche. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato CE ([110]).

([109]) Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. I mercati all'ingrosso di questi paesi sono tra i più grandi in Europa.

([110]) Cfr. causa C-94/87, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania (Racc. 1989, pag. 175, punto 9) e C-348/93, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Racc. 1995, pag. 673, punto 17).

(467) La Commissione invita pertanto l'Ungheria a sottoporre alla valutazione della Commissione stessa gli eventuali problemi incontrati all'atto dell'esecuzione della presente decisione.

8. **CONCLUSIONI**

(468) La Commissione constata che gli HTM concedono ai produttori di energia elettrica un aiuto di Stato illegale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che tale aiuto è incompatibile con il mercato comune.

(469) Come illustrato al punto 7.3, l'elemento di aiuto di Stato degli HTM è rappresentato dall'obbligo di acquisto da parte di MVM di una determinata capacità e un determinato quantitativo minimo di energia elettrica a un prezzo che copra i costi fissi, variabili e di capitale, per una porzione significativa della durata di vita delle unità produttive, garantendo così il recupero degli investimenti.

(470) Dal momento che l'aiuto di Stato è incompatibile con il trattato CE, esso deve essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'obbligo di acquisto stabilito negli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine stipulati tra Magyar Villamos Művek Rt. da una parte e Budapesti Erőmű Rt., Dunamenti Erőmű Rt., Mátrai Erőmű Rt., AES-Tisza Erőmű Kft, Csepeli Áramtermelő Kft., Paksi Atomerőmű Rt. e Pécsi Erőmű Rt. (firmatario dell'HTM originale e predecessore di Pannon Hőerőmű Rt.) ([111]) costituisce aiuto di Stato a favore dei produttori di energia elettrica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2. L'aiuto di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è compatibile con il mercato comune.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della presente decisione, l'Ungheria deve cessare la concessione dell'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. L'Ungheria deve recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1.

2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi, calcolati dal momento in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al momento dell'effettivo recupero.

([111]) Lo statuto giuridico indicato riflette le denominazioni utilizzate alla sottoscrizione degli HTM.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ([112]), modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ([113]).

Articolo 3

1. Entro due mesi dalla comunicazione della presente decisione la Repubblica di Ungheria deve informare la Commissione delle misure adottate e progettate per conformarsi alla presente decisione e in particolare dei provvedimenti presi per eseguire in maniera adeguata la simulazione del mercato all'ingrosso necessaria a calcolare l'importo da recuperare, indicando nei dettagli la metodologia prevista e i dati che intende usare per il calcolo.

2. La Repubblica di Ungheria deve informare costantemente la Commissione delle misure nazionali adottate per dare esecuzione alla presente decisione, fino al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione l'Ungheria dovrà presentare immediatamente informazioni relative alle misure progettate e già approvate necessarie a conformarsi alla presente decisione. Dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate anche sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.

Articolo 4

1. L'Ungheria calcola l'importo esatto dell'aiuto da recuperare sulla base di un'adeguata simulazione della situazione del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che si sarebbe verificata se nessuno degli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fosse stato in vigore al 1º maggio 2004.

2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione l'Ungheria deve calcolare gli importi da recuperare sulla base del sistema di cui al paragrafo 1 e presenta alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alla simulazione succitata, in particolare i risultati, la metodologia applicata e i dati utilizzati.

Articolo 5

L'Ungheria garantisce di recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 entro dieci mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 6

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

([112]) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
([113]) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.